SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 20

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 25 gennaio 2012

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che a partire dall'anno 2012 sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento, nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli stessi. Preghiamo pertanto i Signori abbonati di consultare il testo completo dell'avviso riportato in quarta di copertina.

## SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero della salute**



**Ministero del lavoro e delle politiche sociali**

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. **2**.

**Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare e superare in modo risolutivo le criticità del sistema di recupero e smaltimento finale dei rifiuti prodotti negli impianti di trattamento, trito vagliatura e imballaggio (STIR) della regione Campania e di assicurare nel frattempo il costante e il corretto funzionamento dei citati impianti STIR, mediante la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti;

Considerata la necessità ed urgenza di subordinare l'entrata in regime del divieto della commercializzazione di sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci all'adozione ad un provvedimento che definisca le caratteristiche tecniche dei sacchi, preveda specifiche sanzioni amministrative in caso di violazione, stabilisca puntuali modalità di informazione dei consumatori, al fine di superare dubbi interpretativi e difficoltà operative insorti e consentire pertanto il pieno adeguamento ai criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello comunitario;

Considerata altresì la necessità ed urgenza di offrire maggiori certezze agli operatori chiamati a fare applicazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per garantire omogeneità di posizioni in ambito applicativo e piena applicazione alla normativa europea, chiarendo in particolare che nel più ampio concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve intendersi ricompresa la matrice ambientale «materiale da riporto»;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 13 e del 20 gennaio 2012 ;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania*

1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*ter* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è sostituito dal seguente:

«1-*bis*. Per garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti di cui al comma 1, è autorizzata la realizzazione di impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza dei predetti impianti, ovvero, in presenza di comprovati motivi di natura tecnica, in altre aree confinanti, acquisite dal commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.».

2. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al primo periodo la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «ventiquattro»;

*b)* al secondo periodo:

1) dopo le parole: «All'individuazione» sono inserite le seguenti: «ed espropriazione»;

2) la parola: «delle» è sostituita dalla seguente: «di»;

3) dopo le parole: «al patrimonio pubblico» sono inserite le seguenti: «, nonché alla conseguente attivazione ed allo svolgimento di tutte le attività finalizzate a tali compiti,»;

4) dopo le parole: «carriera prefettizia» sono inserite le seguenti: «anche esercitando in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia ai predetti enti ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché operando con i poteri e potendosi avvalere delle deroghe di cui agli articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 18, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ferme restando le procedure di aggiudicazione di cui al primo periodo del presente comma, con oneri a carico dell'aggiudicatario»;

*c)* dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti di cui alla presente disposizione è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.»;

*d)* al settimo periodo, le parole: «A tale fine, i commissari predetti» sono sostituite dalle seguenti: «Tutti i commissari di cui al presente comma».

3. Il termine di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, è differito al 31 dicembre 2013.

4. La regione Campania è autorizzata ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 relative al Programma attuativo regionale, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 195 del 2009. Le risorse necessarie vengono trasferite alla stessa Regione.

Art. 2.

*Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente*

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'articolo 23, comma 21-*novies*, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ai fini del divieto di commercializzazione di sacchi per l'asporto merci, è prorogato fino all'adozione del decreto di cui al secondo periodo limitatamente alla commercializzazione dei sacchi per l'asporto delle merci conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002, secondo certificazioni rilasciate da organismi accreditati, e di quelli di spessore superiore, rispettivamente, ai 200 micron per i sacchi per l'asporto destinati all'uso alimentare e 100 micron per i sacchi per l'asporto destinati agli altri usi. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, e notificato secondo il diritto dell'Unione europea, da adottarsi entro il 31 luglio 2012, sono individuate le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi di cui al precedente periodo ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. In conformità al principio «chi inquina paga» sancito dall'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato delle Unioni europee e degli altri principi di cui all'articolo 3-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, la commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli di cui al primo periodo può essere consentita alle condizioni stabilite con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministro dello sviluppo economico, sentito il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A decorrere dal 31 luglio 2012, la commercializzazione dei sacchi non conformi al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di sacchi per l' asporto oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Art. 3.

*Materiali di riporto*

1. Considerata la necessità di favorire, nel rispetto dell'ambiente, la ripresa del processo di infrastrutturazione del Paese, ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere *b)* e *c)*, e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si intendono come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del predetto decreto legislativo.

2. All'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni alle quali le matrici materiali di riporto, di cui all'articolo 185, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere considerati sottoprodotti.».

Art. 4.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

CLINI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

**12G0008**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2011.

**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto l'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi per l'emergenza e la ricostruzione nella regione Abruzzo, nonché la costituzione, presso la Prefettura competente, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori connessi alla ricostruzione nella regione Abruzzo;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, e in particolare gli articoli 3 e 6 concernenti l'introduzione di una disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire fenomeni criminali;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le linee guida antimafia, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, adottate il 3 giugno 2009 dal Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 156, dell' 8 luglio 2009, successivamente integrate dalle linee guida del 12 agosto e del 31 dicembre 2010;

Visti i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, con i quali sono stati individuati i comuni danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo;

Sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

*Capo I*

Art. 1.

*Contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture*

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi per la ricostruzione nella regione Abruzzo, nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei relativi flussi finanziari previste dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 2.

*Erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche*

1. I soggetti privati, nell'impiego delle erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche di cui sono beneficiari per gli interventi di ricostruzione previsti dall'articolo 1, sono tenuti ad effettuare bonifici bancari o postali ovvero ad utilizzare altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, con esclusione dell'assegno bancario o circolare, contenenti, a titolo di causale, la dicitura "Emergenza ricostruzione regione Abruzzo", nonché il codice unico di progetto (CUP) relativo all'intervento.

2. L'Amministrazione competente alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche ai soggetti di cui al comma 1 inserisce nell'atto di erogazione o concessione un'apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo e le clausole sanzionatorie previste dal successivo comma 3.

3. Qualora l'impiego delle erogazioni e concessioni di cui al comma 1 venga effettuato attraverso il trasferimento di denaro contante si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 58, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, non può essere inferiore al dieci per cento dell'importo trasferito.

4. Alle erogazioni e concessioni già disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le previsioni contenute nelle linee guida richiamate nelle premesse.

*Capo II*

Art. 3.

*Elenchi dei fornitori e prestatori di servizi*

1. Presso le prefetture delle province di L'Aquila, Teramo e Pescara sono costituiti elenchi ufficiali di fornitori di beni e prestatori di servizi, tra loro interconnessi e liberamente consultabili anche per via telematica. Negli elenchi possono iscriversi le imprese esercenti le attività di cui all'allegato 1 al presente decreto, nei cui confronti siano state effettuate le verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia.

2. Le verifiche di cui al comma 1, condotte dal prefetto della provincia ove ha sede l'impresa interessata all'iscrizione, mirano ad accertare l'insussistenza nei confronti di essa delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 4.

*Iscrizione negli elenchi*

1. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, il titolare dell'impresa individuale ovvero il rappresentante legale della società presenta apposita istanza alla prefettura della provincia nel cui ambito intende operare, allegando copia del certificato d'iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e specificando per quale ovvero per quali attività, nel caso di esercizio plurimo, richieda l'iscrizione.

2. Il prefetto che riceve l'istanza d'iscrizione, esperite con esito negativo le verifiche di cui all'articolo 3, comma 2, anche attivando il prefetto competente, se l'impresa abbia sede in altra provincia, dispone l'iscrizione di essa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, dandone contestuale comunicazione all'interessato, alle altre prefetture indicate nell'articolo 3, comma 1, e, ove l'impresa abbia sede in altra provincia, anche al prefetto territorialmente competente.

3. L'avvenuta iscrizione ha effetto anche riguardo agli altri elenchi di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte emergano situazioni di controindicazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, il prefetto rigetta l'istanza d'iscrizione, effettuando contestualmente le comunicazioni di cui al comma 2.

Art. 5.

*Revisione periodica*

1. L'iscrizione dell'impresa negli elenchi di cui all'articolo 3 è soggetta a revisione annuale, in relazione al permanere dell'insussistenza degli elementi di rischio di inquinamento mafioso. A tal fine, le prefetture indicate nell'articolo 3, comma 1, previa richiesta agli iscritti negli elenchi circa la permanenza dell'interesse all'iscrizione, verificano, nei quindici giorni antecedenti alla scadenza di ciascun anno successivo ad essa, anche attivando il prefetto competente, se l'impresa abbia sede in altra provincia, il permanere dell'insussistenza nei loro confronti delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni di controindicazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, il prefetto dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco, effettuando contestualmente le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Quando le verifiche da svolgere siano di particolare complessità, il prefetto può differire la conferma dell'iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a trenta giorni, effettuando contestualmente le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

4. E' fatto obbligo, in ogni caso, all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto. Nelle more dell'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 2, a seguito delle intervenute variazioni, il prefetto dispone la sospensione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco per trenta giorni, decorsi i quali, ove siano riscontrate situazioni di controindicazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, procede alla relativa cancellazione. Il prefetto, all'atto della sospensione e della cancellazione previste nel presente comma, effettua le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

5. La sospensione dell'iscrizione ha effetto anche riguardo agli altri elenchi di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

*Altre ipotesi di cancellazione*

1. La cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, oltre ai casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è disposta anche quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ovvero non abbia adempiuto all'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni di cui all'articolo 5, comma 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

*Il Ministro della giustizia*
PALMA

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
MATTEOLI

*Il Ministro dello sviluppo economico*
ROMANI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011*
*Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 99*

ALLEGATO *1*

ELENCO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI ISCRIVIBILI NEGLI ELENCHI PREFETTIZI

*a)* trasporto di materiali a discarica conto terzi;

*b)* trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;

*c)* estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

*d)* confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

*e)* noli a freddo e a caldo di macchinari;

*f)* fornitura di ferro lavorato;

*g)* autotrasporto conto terzi;

*h*) guardiania dei cantieri.

**12A00880**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 2011.

**Interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;

Visto l'articolo 3-*quinquies*, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, che demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni volte a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nelle opere e negli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015, nonché la costituzione, presso la Prefettura di Milano, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, cui possono rivolgersi gli esecutori dei lavori connessi alla realizzazione dell'EXPO Milano 2015;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Viste le linee guida per i controlli antimafia, di cui all'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, adottate dal Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere e pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* - Serie Generale n. 90, del 19 aprile 2011 ;

Sulla proposta dei Ministri dell'interno, della giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

*Capo I*

Art. 1.

*Contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture*

1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015, nei contratti pubblici e nei successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture si applicano le disposizioni sulla tracciabilità dei relativi flussi finanziari previste dagli articoli 3 e 6 della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Art. 2.

*Erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche*

1. I soggetti privati, nell'impiego di eventuali erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche di cui sono beneficiari, sono tenuti ad effettuare bonifici bancari o postali ovvero ad utilizzare altri strumenti di pagamento idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni, con esclusione dell'assegno bancario o circolare, contenenti, a titolo di causale, la dicitura "realizzazione di opere ed interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015", nonché il codice unico di progetto (CUP) relativo all'intervento.

2. L'Amministrazione competente alle erogazioni e alle concessioni di provvidenze pubbliche ai soggetti di cui al comma 1, inserisce nell'atto di erogazione o concessione un'apposita clausola con la quale gli stessi assumono gli obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo e le clausole sanzionatorie previste dal successivo comma 3.

3. Qualora l'impiego delle eventuali erogazioni e concessioni di cui al comma 1 venga effettuato attraverso il trasferimento di denaro contante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 58, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007 non può essere inferiore al dieci per cento dell'importo trasferito.

*Capo II*

Art. 3.

*Elenchi dei fornitori e prestatori di servizi*

1. Presso la prefettura di Milano sono costituiti elenchi di fornitori di beni e prestatori di servizi, liberamente consultabili anche per via telematica. Negli elenchi possono iscriversi le imprese esercenti le attività di cui all'allegato 1 al presente decreto, nei cui confronti siano state effettuate le verifiche previste dalla vigente legislazione antimafia.

2. Le verifiche di cui al comma 1, condotte dal prefetto della provincia ove ha sede l'impresa interessata all'iscrizione, mirano ad accertare l'insussistenza nei confronti di essa delle condizioni ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

Art. 4.

*Iscrizione negli elenchi*

1. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 3, il titolare dell'impresa individuale ovvero il rappresentante legale della società presenta apposita istanza alla prefettura di Milano, allegando copia del certificato d'iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e specificando per quale ovvero per quali attività, nel caso di esercizio plurimo, richieda l'iscrizione.

2. Il prefetto di Milano, esperite con esito negativo le verifiche di cui all'articolo 3, comma 2, anche attivando il prefetto competente, se l'impresa abbia sede in altra provincia, dispone l'iscrizione di essa nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, dandone contestuale comunicazione all'interessato e, ove l'impresa abbia sede in altra provincia, anche al prefetto territorialmente competente.

3. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte emergano situazioni di controindicazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, il prefetto rigetta l'istanza d'iscrizione, effettuando contestualmente le comunicazioni di cui al comma 2.

Art. 5.

*Revisione periodica*

1. L'iscrizione dell'impresa negli elenchi di cui all'articolo 3 è soggetta a revisione annuale, in relazione al permanere dell'insussistenza degli elementi di rischio di inquinamento mafioso. A tal fine, le prefetture indicate nell'articolo 3, comma 1, previa richiesta agli iscritti negli elenchi circa la permanenza dell'interesse all'iscrizione, verificano, nei quindici giorni antecedenti alla scadenza di ciascun anno successivo ad essa, anche attivando il prefetto competente, se l'impresa abbia sede in altra provincia, il permanere dell'insussistenza nei loro confronti delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni di controindicazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, il prefetto dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco, effettuando contestualmente le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Quando le verifiche da svolgere siano di particolare complessità, il prefetto può differire la conferma dell'iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a trenta giorni, effettuando contestualmente le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

4. E' fatto obbligo, in ogni caso, all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa ovvero nell'incarico di direttore tecnico, se previsto. Nelle more dell'esecuzione delle verifiche di cui all'articolo 3, comma 2, a seguito delle intervenute variazioni, il prefetto dispone la sospensione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco per trenta giorni, decorsi i quali, ove siano riscontrate situazioni di controindicazione rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, procede alla relativa cancellazione. Il prefetto, all'atto della sospensione e della cancellazione previste nel presente comma, effettua le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2.

5. La sospensione dell'iscrizione ha effetto anche riguardo agli altri elenchi di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

*Altre ipotesi di cancellazione*

1. La cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dagli elenchi di cui all'articolo 3, comma 1, oltre ai casi in cui emergano situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, è disposta anche quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 13 agosto 2010, n. 136, modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, ovvero non abbia adempiuto all'obbligo di segnalare tempestivamente le variazioni di cui all'articolo 5, comma 4.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BERLUSCONI

*Il Ministro dell'interno*
MARONI

*Il Ministro della giustizia*
PALMA

*Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*
MATTEOLI

*Il Ministro dello sviluppo economico*
ROMANI

*Il Ministro dell'economia e delle finanze*
TREMONTI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2011*
*Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 100*

ALLEGATO *1*

ELENCO DELLE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI ISCRIVIBILI NEGLI ELENCHI PREFETTIZI

*a)* trasporto di materiali a discarica conto terzi;

*b)* trasporto e smaltimento di rifiuti conto terzi;

*c)* estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

*d)* confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

*e)* noli a freddo e a caldo di macchinari;

*f)* fornitura di ferro lavorato;

*g)* autotrasporto conto terzi;

*h)* guardiania dei cantieri.

**12A00881**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 30 novembre 2011.

**Determinazione del sovracanone BIM in tema di concessioni di derivazione d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre1980, n. 925 con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220, è stata rivalutata a legge n. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei LL.PP. il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982 alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto l'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, così come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo n. 275 del 12 luglio 1993 «Riordino in materia di concessione di acque pubbliche» che, al comma 2, considera «grandi» derivazioni per produzione di forza motrice quelle che eccedono il limite di potenza nominale media annua pari a kW 3000;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali: 24 novembre 1981, n. 1488; 24 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691; 13 novembre 1987, n. 1554; 24 novembre 1989, n. 1734; 25 novembre 1991, n. 44; 10 novembre 1993,

n. 287; 28 novembre 1995, n. 131; 28 novembre 1997, n. 241; 21 dicembre 1999, n. 13891, con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959 è stato rivalutato per il biennio:

1° gennaio 1982 - 31 dicembre 1983 in L. 6.052;

1° gennaio 1984 - 31 dicembre 1985 in L. 8.031;

1° gennaio 1986 - 31 dicembre 1987 in L. 9.500;

1° gennaio 1988 - 31 dicembre 1989 in L. 10.516;

1° gennaio 1990 - 31 dicembre 1991 in L. 11.767;

1° gennaio 1992 - 31 dicembre 1993 in L. 13.261;

1° gennaio 1994 - 31 dicembre 1995 in L. 14.521;

1° gennaio 1996 - 31 dicembre 1997 in L. 15.944;

1° gennaio 1998 - 31 dicembre 1999 in L. 16.677;

1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2001 in L. 17.261,

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 27, comma 10, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone previsto dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in Euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media, da aggiornarsi con cadenza biennale, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Visto l'art. 31, comma 10, della legge 27 novembre 2002, n. 289, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in Euro 18,00;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001 con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 pari ad € 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2005, n. 004/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2006 - 31 dicembre 2007 pari ad € 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2007, n. 008/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2008 - 31 dicembre 2009 pari ad € 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2009, n. 012/Qdv con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2011 pari ad € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto l'art. 15, comma 6, della legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le basi di calcolo dei sovracanoni previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 per le concessioni di grande derivazione di acqua per uso idroelettrico sono fissate, rispettivamente, in 28,00 euro e 7,00 euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento biennale previsto dall'art. 3 della medesima legge n. 925 del 1980 alle date dalla stessa previste;

Vista la nota in data 22 novembre 2011, n. 10753 con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale, verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indici del costo della vita) nel periodo ottobre 2009 - ottobre 2011, è stata pari al + 5%;

Decreta:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, da € 21,08 (Decreto ministeriale 25 novembre 2009, n. 012/Qdv) a € 22,13 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modifiche ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice con potenza nominale media superiore a 3000 kW, è elevata per il biennio 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2013, da € 28,00 (legge 30 luglio 2010, n. 122 - art. 15, comma 6) a € 29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.

Roma, 30 novembre 2011

*Il direttore generale* ad interim: GRIMALDI

**12A00785**

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato BABEL 400.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato».

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento di adeguamento al progresso tecnico e scientifico n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 7 novembre 2006 dall' Impresa Agrisystem Srl, con sede legale in Lamezia Terme (Cosenza) - C. da Rotoli, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Altair contenente la sostanza attiva pyrimetanil;

Visti i documenti attestanti il subentro dell'Impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renory 26/1, B4102 Ougrée (Belgio), all'Impresa Agrisystem Srl nella procedura di registrazione relativa al prodotto fitosanitario in questione, in corso di registrazione;

Visto il decreto del 22 marzo 2007 di inclusione della sostanza attiva pyrimetanil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, fino al 31 maggio 2017, in attuazione della direttiva 2006/74/CE della Commissione del 21 agosto 2006;

Visto il parere favorevole espresso in data 25 maggio 2011 dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del d.l.vo 17 marzo 1995, n. 194 relativo all'autorizzazione fino al 31 maggio 2017 (data di scadenza dell'inclusione della sostanza attiva pyrimetanil in allegato *I)*, del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'ufficio in data 23 giugno 2011 con la quale è stata richiesta la documentazione per il completamento dell'*iter* di autorizzazione;

Vista la nota pervenuta in data 8 luglio 2011 da cui risulta che l'Impresa medesima ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Babel 400;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 31 maggio 2017, l'Impresa Agriphar S.A., con sede legale in Rue de Renoiy 26/1, B4102 Ougrée (Belgio), è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato BABEL 400 con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti la sostanza attiva componente.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da ml 20-100 e litri 0,2-0,25-0,5-1-5-10.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell'Impresa Terranalisi Srl, in via Nino Bixio 6 - Cento (Ferrara).

È importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera Chimac S.A. in Rue de Renory 26/1, B-4102 Ougrée (Belgio).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 13612.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

**BABEL 400**
**FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA**
Registrazione Ministero della Salute n° del
COMPOSIZIONE
PYRIMETHANIL puro .................... g 37,4 (=400 g/l)
Coformulanti ........................ q.b. a g. 100
Contiene 1,2–benzisotiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica
Partita n°.....
Contenuto netto: 20-100ml; 0,2-0,25-0,5-1-5-10 L
Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) Tel. 003243859711
Officina di produzione: **CHIMAC S.A.** – Rue de Renory, 26 – B- 4102 Ougrèe (BELGIO), Terranalisi s.r.l. – Via Nino Bixio, 6 – CENTO (FE).

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**FRASI DI RISCHIO:** Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

- Utilizzare guanti in gomma durante la fase di miscelazione e carico del prodotto e nelle operazioni di rientro.
- Utilizzare guanti in gomma, tuta e scarpe di protezione durante la fase di applicazione del prodotto.
- Rispettare una buffer zone di 3 m dai corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

Etichetta/Foglietto illustrativo

**CARATTERISTICHE**
**BABEL 400** è un fungicida di contatto con proprietà traslaminari in formulazione SC, appartenente alla famiglia chimica delle Anilinopirimidine, attivo contro la Botrite della vite e delle altre colture agrarie. BABEL 400 esplica la sua attività biologica inibendo, nei funghi patogeni sensibili, la secrezione degli enzimi necessari al processo d'infezione. Grazie a questo particolare meccanismo d'azione BABEL 400 risulta attivo anche verso ceppi fungini scarsamente sensibili ai dicarbossimidici.
**DOSI E MODALITÀ DI IMPIEGO**
**VITE**: contro la Botrite, 200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo al massimo due volte nelle fasi tipiche per la difesa antibotritica, che sono la fine della fioritura, la pre-chiusura del grappolo, l'invaiatura e 3 settimane prima della raccolta. Assicurare una buona ed uniforme bagnatura dei grappoli. Nel caso di condizioni particolarmente favorevoli all'infezione (piogge, elevata umidità, attacchi di fitofagi o infezioni oidiche che possano aver creato screpolature negli acini) e/o in caso di varietà particolarmente sensibili (es. Moscato) la dose può essere innalzata a 250 ml/hl, pari a 2,5 L/Ha.
**CETRIOLO (coltura protetta)**: contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti). Intervenire dal periodo di pre-fioritura fino a 3 giorni dalla raccolta, ad intervalli di 10-14 giorni e per un massimo di 3 applicazioni per stagione.
**FRAGOLA**: contro la Botrite, 150-200 ml/hl (o 2 litri/ha nel caso di volumi di irrorazione ridotti) intervenendo dal periodo di prefioritura fino a 3 giorni prima dal raccolto, con intervalli di 10-14 giorni, 21 giorni se in alternanza con altri formulati antibotritici a differente meccanismo di azione. Effettuare un massimo di due applicazioni per stagione.
**STRATEGIA ANTIRESISTENZA SU VITE ED ORTICOLE:** nella prospettiva di una impostazione antiresistenza nel controllo della muffa grigia su vite, fragola ed in accordo alla strategia antiresistenza definita per le Anilinopirimidine, si consiglia di utilizzare BABEL 400 alle dosi e prescrizioni di etichetta in alternanza con altri prodotti antibotritici efficaci.
**COMPATIBILITÀ**
BABEL 400 non è miscibile con prodotti fitosanitari a reazione alcalina, preparati contenenti alluminio (es. fungicidi a base di Fosetil-Al) e preparati contenenti calcio e magnesio.
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.
**FITOTOSSICITÀ**
In serra od in colture protette, per evitare la possibile comparsa di fenomeni di fitotossicità, è necessario ventilare l'ambiente di coltivazione quando BABEL 400 viene impiegato in presenza di umidità relativa superiore all' 80%.

RISCHI PARTICOLARI
Non rientrare nell'area trattata prima di 24 ore dal trattamento.

**SOSPENDERE I TRATTAMENTI 3 GIORNI PRIMA DELLA RACCOLTA SU FRAGOLA, CETRIOLO; 21 GIORNI SULLA VITE.**

**ATTENZIONE**
**Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta**
**Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato**
**Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali**
**Non applicare con i mezzi aerei**
**Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso**
**Operare in assenza di vento**
**Da non vendersi sfuso**
**Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti**
**Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente**
**Il contenitore non può essere riutilizzato**

Etichetta autorizzata con D.D. del 18 OTT. 2011

**BABEL 400**
**FUNGICIDA IN SOSPENSIONE CONCENTRATA**
Registrazione Ministero della Salute n° del
COMPOSIZIONE
PYRIMETHANIL puro .................... g 37,4 (=400 g/l)
Coformulanti ........................ q.b. a g. 100
Contiene 1,2–benzisotiazol-3(2H)-one: può provocare una reazione allergica
Partita n°.....
Contenuto netto: 20-100 ml
Agriphar s.a. 26/1 Rue de Renory - B-4102 Ougrée (BELGIO) Tel. 003243859711

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**FRASI DI RISCHIO:** Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
**CONSIGLI DI PRUDENZA:** Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con D.D. del 18 OTT. 2011

12A00613

DECRETO 19 ottobre 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato PLANTTRUST.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 30 settembre 2010 presentata dall'Impresa Scotts Italia Srl, con sede legale in Treviso, via Montegrappa 18, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato CRCFOS contenente la sostanza attiva fosetil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 20 febbraio 2007 di inclusione della sostanza attiva fosetil, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 30 aprile 2017 in attuazione della direttiva 2006/64/EC della Commissione del 18 luglio 2006;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Scotts Italia Srl a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico-scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 marzo 2011 prot. 9013 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 20 aprile 2011 da cui risulta che l'Impresa Scotts Italia ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio ed ha comunicato di voler variare la denominazione del prodotto in Planttrust;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Planttrust fino ai 30 aprile 2017 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fosetil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Scotts Italia Srl, con sede legale in Treviso, via Montegrappa 18, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato PLANTTRUST con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 30 aprile 2017, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fosetil nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da Kg 5 - 10 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell' Impresa estera: Scotts International B.V. - Heerlen (NL).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15069.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# PlantTrust®

## Fungicida granulare a rilascio controllato

**ATTENZIONE: MANIPOLARE CON PRUDENZA**

**Composizione**
100 grammi di prodotto contengono:
Fosetil alluminio puro g 16,5
Coformulanti q.b. a g 100

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori dalla portata dei bambini; Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande; Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego; In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone; Utilizzare guanti adatti; Conservare soltanto nel recipiente originale

**INFORMAZIONI MEDICHE**
In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso

**Prescrizioni supplementari:** Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.

**CARATTERISTICHE**
PlantTrust è un formulato a rilascio controllato dalla duplice azione, in quanto contiene sia un fertilizzante (NPK 11-6-8) sia una sostanza fungicida sistemica (Fosetil alluminio).
PlantTrust esplica un controllo protratto (fino a 4-6 mesi) di *Phytophthora cinnamomi* causa del marciume radicale in arbusti, piante ornamentali, forestali e da fiore coltivate in vaso od altri contenitori, in serra e nei vivai quali ad esempio: *Chamaecyparis lawsoniana, Cupressus spp., Rhododendron spp., Juniperus spp., Cryptomeria spp., Thuja spp., Choisya spp., Erica spp.* e *Calluna spp.* ecc..

**DOSI E MODALITÀ D'IMPIEGO**
Incorporare PlantTrust nel terriccio all'invasamento alla dose di 2,4 kg/m$^3$. Non superare la dose consigliata. Dopo l'incorporazione, utilizzare il terriccio entro due settimane. L'incorporazione può essere effettuata manualmente (utilizzando guanti adatti) o con l'ausilio di miscelatori meccanici. Si consiglia di annaffiare regolarmente le piante dopo il trattamento per facilitare il rilascio del principio attivo dal granulo e favorirne l'assorbimento da parte delle radici delle piante.

**DURATA DELLA PROTEZIONE**
La durata della protezione dipende dalla pressione di malattia e dalla situazione (trapianto/rinvaso); il livello di protezione delle piante è migliore in caso di bassa pressione della malattia. La tabella che segue è da considerarsi a titolo indicativo per la durata della controllo nelle differenti situazioni

| | BASSA PRESSIONE DI MALATTIA | PRESSIONE MEDIO/ALTA DI MALATTIA |
|---|---|---|
| Trapianto dopo potatura delle radici (p.e. vaso da 1 litro) | 6 mesi di protezione | 5 mesi di protezione |
| Rinvaso di giovani piante in vasi più grandi (p.e. 3 litri) | 5 mesi di protezione | 4 mesi di protezione |

**FITOTOSSICITÀ**
Il Cipresso mediterraneo (*Cupressus sempervirens*) potrebbe risultare sensibile a PlantTrust e potrebbero manifestarsi necrosi o riduzione delle crescita della pianta. Trattare inizialmente poche piante per valutare la selettività del prodotto nei confronti di tale specie o specie simili. Evitare sovradosaggi.

**CONCIMAZIONE**
PlantTrust contiene un fertilizzante a rilascio controllato (2-3 mesi) che libera lentamente i nutrienti durante il periodo di crescita, pertanto nel caso di aggiunta di fertilizzanti, tenere conto di quello incorporato con PlantTrust. Per una crescita ottimale delle piante, sono richieste ulteriori concimazioni nel corso del periodo di accrescimento. I fertilizzanti "starter" dovrebbero essere utilizzati ad una dose massima di 0,5 kg/m$^3$ di terriccio.

**COMPATIBILITÀ** – Il prodotto si impiega da solo

**Attenzione:** da impiegare esclusivamente in agricoltura: ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

**Officina di produzione**
Scotts International B.V. – Heerlen (NL)

**Contenuto netto:** 5-10-15-20-25 kg

**Partita n.**

Registrazione n. xxxxx Ministero della Salute del xx/xx/xxxx

**ATTENZIONE:** DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA; CHI IMPIEGA IL PRODOTTO È RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO; IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI; DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI; PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO; OPERARE IN ASSENZA DI VENTO; DA NON VENDERSI SFUSO; SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI; IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE; IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

*Scotts Italia S.r.l*
*Via Montegrappa, 18 – 31100 Treviso*
*Sede amministrativa: Tel. +39 0422 436331*

1 9 OTT. 2011

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del .................

12A00611

DECRETO 19 ottobre 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato TALISMA UL.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 6 maggio 2010 presentata dall'Impresa Agriphar s.a. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato Talisma UL contenente la sostanza attiva cipermetrina;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute e l'Università degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia delle piante agrarie, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva cipermetrina, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/53/CE della Commissione del 16 settembre 2005;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico-scientifica presentata dall'Impresa Agriphar S.A. a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Vista la nota dell'Ufficio in data 9 giugno 2011 prot. 19458 con la quale è stata richiesta la documentazione per la conclusione dell'*iter* di registrazione;

Vista la nota pervenuta in data 20 giugno 2011 da cui risulta che l' Impresa Agriphar S.A ha presentato la documentazione richiesta dall'ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto Talisma UL fino al 28 febbraio 2016 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva cipermetrina;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Agriphar s.a. con sede legale in Ougrèe (Belgio), Rue de Renory, 26/1, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato TALISMA UL con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 28 febbraio 2016, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva cipermetrina nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da L 5 - 200.

Il prodotto in questione è preparato nello stabilimento dell' Impresa: Terranalisi S.r.l., via Nino Bixio 6 -1-44042 Cento (Ferrara).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dagli stabilimenti delle Imprese estere: Chimac S.A. - 26/2 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 15009.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

# TALISMA UL

**(LIQUIDO PRONTO ALL'USO PER TRATTAMENTI A ULTRA BASSO VOLUME)**
**INSETTICIDA A LUNGA PERSISTENZA PER LA DISINFESTAZIONE DEI CEREALI IN GRANELLA (FRUMENTO, ORZO, AVENA, SEGALE, TRITICALE, FARRO) IMMAGAZZINATI**

TALISMA UL

COMPOSIZIONE:
100 g di prodotto contengono:
- Cipermetrina pura ................g 2,24 (20 g/l)
- Piperonil butossido puro .........g 6,4 (57 g/l)
- Coformulanti .............q.b. a g 100

FRASI DI RISCHIO
Irritante per la pelle. Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non respirare i vapori o gli aerosoli. Evitare il contatto con la pelle. Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Usare guanti adatti. Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale. Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclo. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede di dati di sicurezza.

IRRITANTE

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

AGRIPHAR S.A. - Rue de Renory, 26/1 - B- 4102 Ougrèe (BELGIO)
tel.: +32 4 385 97 11
Officina di produzione: Chimac S.A. - 26/2 Rue de Renory - B4102 Ougrée (Belgium), Terranalisi S.r.l., Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE)
Distribuito da: Terranalisi S.r.l., Via Nino Bixio, 6 - 44042 Cento (FE), Newpharm S.r.l., Santa Giustina in Colle (PD), COLKIM S.r.l. - Ozzano Emilia (BO).
Registrazione del Ministero della Salute n. . del
Contenuto netto: l 5-200* Partita n....................

**Leggere attentamente prima dell'uso.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: blocca la trasmissione nervosa iperstimolando pre-post-sinapticamente le terminazioni neuronali. Particolare sensibilità da parte di pazienti allergici ed asmatici, nonché dei bambini. Sintomi a carico del SNC: tremori, convulsioni, atassia; irritazione delle vie aeree: rinorrea, tosse, broncospasmo e dispnea; reazioni allergiche scatenanti: anafilassi, ipertermia, sudorazione, edemi cutanei, collasso vascolare periferico. Terapia: sintomatica e di rianimazione. Avvertenza: consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE
TALISMA UL è un insetticida pronto all'uso a base di cipermetrina e piperonil butossido per il trattamento della granella dei cereali (Frumento, Orzo, Avena, Segale, Triticale, Farro) immagazzinati. Il prodotto agisce per contatto e ingestione ed è efficace contro un grande numero di insetti dannosi tra cui: Cappuccino (*Rizopertha dominica*), Calandra o Punteruolo del grano (*Sitophilus granarius*), Calandra o Punteruolo del riso (*Sitophilus oryzae*), Calandra o Punteruolo del mais (*Sitophilus zeamais*), Tribolio delle farine (*Tribolium confusum*), Tribolio rosso (*Tribolium castaneum*), Tribolio distruttore o Tribolio bruno delle farine (*Tribolium destructor*), Criptoleste (*Cryptolestes ferrugineus*), Silvano (*Oryzaephilus surinamensis*), Struggigrano (*Tenebroides mauritanicus*), Tenebrione (*Tenebrio molitor*), Tignole (*Sitotroga cerealella*, *Ephestia kuehniella*, *Plodia interpunctella*), Trogoderma (*Trogoderma spp.*), Stegobio del pane (*Stegobium paniceum*), Tonchi (*Bruchus spp.*), solo per citare i più importanti.

DOSI E MODALITA' D'IMPIEGO
TALISMA UL va utilizzato in strutture dotate di idonee attrezzature a basso volume, in grado di nebulizzare omogeneamente il prodotto sulla granella durante le fasi di riempimento dei silos o degli altri locali dove avverrà lo stoccaggio.
Il prodotto va impiegato alla dose di **42-84 ml per tonnellata di granella.** Adattare la dose in funzione di tipo e gravità dell'infestazione e della persistenza richiesta: in condizioni normali la dose più bassa consente una protezione di circa 3-6 mesi, quella più alta di circa 12 mesi. Il prodotto è in grado di controllare infestazioni già in atto, anche se i migliori risultati si ottengono con l'applicazione preventiva. Effettuare un solo trattamento annuo.
Per migliorare l'uniformità della copertura della granella si consiglia di utilizzare attrezzature in grado di distribuire gocce molto piccole (circa 15-20 micron) e di posizionare l'irrorazione in un punto dove la derrata è in forte turbinio (ad esempio nella fase di caduta alla base dell'elevatore).
Si consiglia di effettuare un'accurata pulizia dei silos e/o dei magazzini che dovranno accogliere le derrate trattate con TALISMA UL.

COMPATIBILITA'
Il prodotto va impiegato da solo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: NON NECESSARIO

ATTENZIONE
- Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta
- Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato
- Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali
- Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso
- Operare in assenza di vento
- Da non vendersi sfuso
- Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti
- Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente
- Il contenitore non può essere riutilizzato
- Per le taglie contrassegnate da *: "Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da 200 Litri deve essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto".

19 OTT. 2011

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del ___________

12A00612

DECRETO 28 ottobre 2011.

**Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato GEOXE.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente «misure transitorie»;

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda del 15 maggio 2009 presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate 139, diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato GEOXE contenente la sostanza attiva fludioxonil;

Viste le convenzioni del 1° settembre e 23 dicembre 2010, tra il Ministero della salute l'Università degli Studi di Milano - MURCOR, per l'esame delle istanze di prodotti fitosanitari corredati di dossier di allegato III di cui al decreto legislativo 194/95;

Visto il decreto del 27 aprile 2008 di inclusione della sostanza attiva fludioxonil, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 31 ottobre 2018 in attuazione della direttiva 2007/76/CE della Commissione del 20 dicembre 2007;

Vista la valutazione dell'Istituto sopra citato in merito alla documentazione tecnico - scientifica presentata dall'Impresa Syngenta Crop Protection Spa a sostegno dell'istanza di autorizzazione del prodotto fitosanitario in questione;

Considerato che nell'ambito della valutazione di cui sopra, sono stati richiesti dal suddetto Istituto dati tecnico - scientifici aggiuntivi;

Vista la nota dell'Ufficio in data 25 agosto 2011 prot. 27872 con la quale è stata richiesta la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto, da presentarsi entro 12 mesi dalla sopra citata data;

Vista la nota pervenuta in data 5 settembre 2011 da cui risulta che l'Impresa Syngenta Crop Protection Spa ha presentato la documentazione richiesta dall'Ufficio;

Ritenuto di autorizzare il prodotto GEOXE fino al 31 ottobre 2018 data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva fludioxonil, fatta salva la presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi nel termine sopra indicato;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19 luglio 1999;

Decreta:

L'Impresa Syngenta Crop Protection S.p.A. con sede legale in Milano, via Gallarate, 139, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato GEOXE con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2018, data di scadenza dell'iscrizione della sostanza attiva fludioxonil nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194.

La succitata impresa è tenuta alla presentazione dei dati tecnico - scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 400-500; Kg 1 - 1,2 - 2,5 - 4 - 5 - 6 - 7,5 - 8 - 10 - 12 - 12,5 - 14 - 15 - 20 - 25.

Il prodotto in questione è preparato negli stabilimenti delle Imprese:

S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO);

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA);

Torre Srl - via Pian d'Asso, Torrenieri fraz. di Montalcino (SI).

Il prodotto in questione è importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'Impresa estera:

SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA - Monthey (Svizzera).

Il prodotto fitosanitario suddetto è registrato al n. 14699.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 2011

*Il direttore generale:* BORRELLO

ALLEGATO

syngenta

# GEOXE®

**Granuli idrodisperdibili.**
**Fungicida per la protezione da malattie fungine di melo e pero e dalla muffa grigia della vite.**

**Composizione**
100 g di prodotto contengono:
fludioxonil puro g 50,0
coformulanti q.b. a g 100

IRRITANTE

**FRASI DI RISCHIO**
**Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle**

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

**Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico**

**CONSIGLI DI PRUDENZA**
Conservare fuori della portata dei bambini
Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni
Usare indumenti protettivi e guanti adatti.
Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale

**SYNGENTA CROP PROTECTION S.p.A.**
**Via Gallarate, 139 – MILANO – Tel. 02-33444.1**

**Stabilimento di produzione:**
SYNGENTA CROP PROTECTION MONTHEY SA – Monthey (Svizzera)

**Registrazione Ministero della Salute n. del**

Partita n. vedi corpo della confezione **Kg 1**
**Altri stabilimenti di produzione:**
S.I.P.C.A.M. S.p.A., Salerano S/Lambro (LO)
S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A., Via Evangelista Torricelli n. 2, Cotignola (RA)
TORRE S.r.l., Via Pian d'Asso, Torrenieri (fraz. di Montalcino - SI)
**Altre taglie:** g 400-500; Kg 1,2-2,5-4-5-6-7,5-8-10-12-12,5-14-15-20-25
® marchio registrato di una società del Gruppo Syngenta

**PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI**
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di 10 m per la vite e 15 m per il melo e per il pero.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.
Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80% e, comunque, nelle aree vulnerabili identificate ai sensi dell'Art. 93 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**
**Sintomi di intossicazione:** non si conoscono dati clinici di intossicazione sull'uomo: nelle prove sperimentali eseguite sugli animali si sono rilevati i seguenti sintomi: sedazione, dispnea, esoftalmo, trisma, spasmi muscolari.
**Terapia:** Sintomatica.
**Consultare un Centro Antiveleni.**

**Caratteristiche**
Geoxe è un fungicida in granuli idrodisperdibili per la protezione della vite dalla muffa grigia della vite, la prevenzione delle malattie da conservazione di melo e pero con trattamenti in pre-raccolta in campo e la protezione delle pomacee da stemfilliosi ed alternariosi (*Stemphylium* spp. e *Alternaria* spp.).
La sostanza attiva Fludioxonil, è dotata di una spiccata attività di superficie; presenta inoltre un meccanismo d'azione diverso da quello di benzimidazoli, dicarbossimidi, anilopirimidine, strobilurine ed inibitori della biosintesi degli steroli.
Il prodotto agisce inibendo l'attività della chinasi MAP (Proteine chinasi attivate da mitogeni) interferendo con i meccanismi di osmoregolazione cellulare.
Geoxe è selettivo nei confronti dei più comuni ed importanti insetti ed acari utili.
Utilizzato secondo le indicazioni riportate in etichetta, il prodotto non influenza i processi di fermentazione e le caratteristiche organolettiche dei vini.

**Dosi e modalità d'impiego**

| Colture | Patogeni | Dosi Kg/ha* | Dosi Kg/hl* | Numero di trattamenti | Intervallo minimo tra i trattamenti |
|---|---|---|---|---|---|
| VITE (pieno campo) | Muffa grigia (*Botrytis cinerea*) | 1 | 0,100 | Massimo 1 trattmento quando sono previsti due trattamenti. Massimo 2 trattamenti quando sono previsti più di tre trattamenti. | 21 giorni |
| MELO e PERO (pieno campo) | Malattie da conservazione (*Gloeosporium spp.*, *Penicillium spp.*, *Alternaria spp.*, *Botrytis cinerea*) Stemfilliosio ed Alternariosi (*Stemphylium spp.* e *Alternaria spp.*) | 0.45 | 0.03 | Massimo 2 trattamenti da frutto-noce a pre-raccolta | 7 giorni |

*dosi riferite al volume d'acqua di riferimento di 1000 l/ha per la vite e 1500 l/ha per le pomacee.

**NOTE**
Utilizzare volumi d'acqua massimi di 1000 l/ha per la vite e 1500 l/ha per melo e pero.
In caso di utilizzo di volumi d'acqua inferiori al volume di riferimento mantenere la dose/ha indicata nella tabella.

**Strategia antiresistenza**
Non superare il numero massimo di trattamenti indicati.
In ogni caso non superare il numero massimo di due trattamenti per ciclo colturale con fungicidi aventi lo stesso meccanismo d'azione.

**Sospendere i trattamenti prima della raccolta: vite (da vino): 21 giorni; vite (da tavola): 7 giorni; melo e pero: 3 giorni.**

**Fitotossicità**
Il prodotto può essere fitotossico per le colture non indicate in etichetta.
Si consiglia di eseguire preventivamente dei saggi su piccole superfici onde rilevare eventuali sensibilità varietali e per verificare la compatibilità delle miscele.
Osservare scrupolosamente le dosi e le modalità d'impiego indicate.

**Compatibilità**
Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo.
Devono essere inoltre osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici.
Qualora si verificassero casi di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

**ATTENZIONE**
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
Non applicare con i mezzi aerei.
Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso.
Operare in assenza di vento.
Da non vendersi sfuso.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.
Il contenitore non può essere riutilizzato.

12A00614

DECRETO 21 dicembre 2011.

**Riconoscimento, al sig. Scarin Joao Paulo, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale il sig. Scarin Joao Paulo ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Bacharel em Enfermagem» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 17 novembre 2009, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso il richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Bacharel em Enfermagem» conseguito nell'anno 2008 presso il «Centro Universitario de Votuporanga» di Votuporanga - SP (Brasile) dal sig. Scarin Joao Paulo, nato a Jales-SP (Brasile) il giorno 25/06/1986 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. Il sig. Scarin Joao Paulo è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di Infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**12A00592**

DECRETO 21 dicembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ribeiro Lima Marlene, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Ribeiro Lima Marlene ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Enfermeira» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 17 novembre 2009, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Enfermeira» conseguito nell'anno 2006 presso la «Universidade Federal de Uberlandia» di Uberlandia (Brasile) dalla sig.ra Ribeiro Lima Marlene, nata a Caratinga, Minas Gerais (Brasile) il giorno 28/12/1982 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Ribeiro Lima Marlene è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**12A00593**

DECRETO 21 dicembre 2011.

**Riconoscimento, alla sig.ra Valerio Pozo Yessenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Valerio Pozo Yessenia ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nella Repubblica Dominicana, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nella Conferenze dei servizi del 24 maggio 2011, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «Licenciada en Enfermeria» conseguito nell'anno 2003 presso la «Universidad Catolica» di Santo Domingo (Repubblica Dominicana) dalla sig.ra Valerio Pozo Yessenia, nata a Santo Domingo (Repubblica Dominicana) il giorno 17/07/1976 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Valerio Pozo Yessenia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2011

*Il direttore generale:* LEONARDI

**12A00594**

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2011.

**Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'articolo 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 1° marzo 2011, ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, della varietà di specie agraria indicata nel presente decreto;

Considerato che per la stessa varietà era stata temporaneamente sospesa l'iscrizione per la verifica della denominazione;

Vista la richiesta di variazione di denominazione, avanzata dal responsabile della conservazione in purezza delle varietà in questione, da "Clarissa CL" a "Klarika CL" pubblicato sul Bollettino delle novità vegetali n. 3/2011;

Considerato concluso l'esame della denominazione proposta;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all'accoglimento della proposta sopra menzionata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Decreta:

*Articolo unico*

Ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, è iscritta nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, la sotto elencata varietà di specie agraria, la cui descrizione e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

*Girasole*

| *Codice SIAN* | *Varietà* | *Ibrido* | *Responsabile della conservazione in purezza* |
|---|---|---|---|
| 12719 | Klarika CL | HS | Caussade Semences – F - |

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2011

*Il direttore generale:* BLASI

AVVERTENZA:

*Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.*

**12A00589**

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2012.

**Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Dauno» registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Reg. CE n. 2325 del 24 novembre 1997.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento CE n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette la denominazione di origine protetta «Dauno»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 510/06 una modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta di cui sopra;

Considerato che, con Regolamento (UE) n 23 della Commissione dell'11 gennaio 2012, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente , a seguito della registrazione della modifica richiesta, della D.O.P. «Dauno», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Dauno», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del Regolamento (UE) n. 23 dell'11 gennaio 2012.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione di origine protetta «Dauno», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 gennaio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

**SCHEDA RIEPILOGATIVA**

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine

**"Dauno"**

N° CE:

**D.O.P. ( X ) I.G.P. ( )**

La presente scheda riepilogativa presenta ai fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

1. **Servizio competente dello Stato membro**
   Nome: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
   Indirizzo: Via XX Settembre, 20 – 00187 Roma
   Tel: 06 – 46655104
   Fax: 06 – 46655306
   E-mail: saco7@politicheagricole.gov.it

2. **Associazione**
   Nome: "Daunia Verde" - Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva "Dauno".
   Indirizzo: Via Dante, 27 - 71100 FOGGIA
   Tel 0881 707742
   Fax: 0881 707742
   E-mail: dauniaverde@tin.it

   Composizione: Produttori/Trasformatori ( x ) Altro ( ).

**3.Tipo di prodotto:**
Olio Extra Vergine di Oliva - Classe 1.5.

**4. Disciplinare:**
(sintesi dei requisiti di cui all'art.4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

4.1 Nome: "Dauno".

4.2 Descrizione:
L'olio extra vergine di oliva "Dauno", all'atto dell'immissione al consumo, deve possedere le seguenti caratteristiche chimiche ed organolettiche:

- acidità max 0,6%;
- numero di perossidi <= 12 Meq $O_2$ /Kg;
- polifenoli totali > = 100 ppm;
- colore dal verde al giallo;
- odore fruttato;
- sapore fruttato con eventuale leggera sensazione di piccante e amaro.

I suddetti valori variano, ma sempre entro limiti più restrittivi, per ognuna delle menzioni geografiche ammesse.
Gli altri parametri chimico-fisici sono conformi all'attuale normativa U.E.

4.3 Zona geografica:
La zona di produzione dell'olio "Dauno" è situata nella provincia di Foggia.

4.4 Prova dell'origine:
Ogni operatore della filiera (olivicoltore, frantoiano e confezionatore), ciascuno per la fase del processo produttivo in cui è coinvolto, effettua una serie di controlli finalizzati a verificare la tracciabilità del prodotto. In particolare: l'olivicoltore al momento della consegna delle olive al frantoio si accerta di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate, le rese e le date di raccolta, di conferire le olive a frantoiani iscritti alla DOP dandone evidenza attraverso la documentazione di trasporto o documentazione sostitutiva. Il frantoiano, in accettazione, verifica la provenienza del prodotto, la corretta identificazione delle olive, il rispetto delle date di raccolta, l'adeguatezza, la completezza e la corrispondenza dei dati inseriti nella documentazione di trasporto o documentazione similare e provvede a stoccare il prodotto in aree appositamente identificate in funzione della sottozona di appartenenza. Durante il processo di molitura, provvede a registrare i dati relativi alle attività di molitura, che mostrino la rintracciabilità della partita di olio a partire dalle partite di olive molite. L'olio ottenuto viene appositamente identificato e separato in funzione della sottozona e delle varietà previste dal disciplinare. Viene, infine, stoccato in appositi tank identificati con la dicitura: "olio dop dauno- varietà delle olive, menzione geografica". Tutte le informazioni relative alla data di molitura, varietà delle olive, menzione geografica, resa in olio, ecc. sono registrate dal frantoiano su apposita documentazione e scrupolosamente conservata. Il confezionatore in fase di accettazione verifica che la partita di olio atto a divenire DOP "Dauno" sia ottenuto da olive di olivicoltori iscritti alla DOP e molite presso frantoiani iscritti alla DOP e sia accompagnata dalla documentazione relativa alla rintracciabilità (documentazione di trasporto ed opportune registrazioni delle attività di stoccaggio e movimentazione delle partite di olio) e provvede a registrare i dati relativi alle attività di confezionamento che mostrino la rintracciabilità della partita di olio.

**4.5** Metodo di ottenimento:
L'olio extra vergine di oliva"Dauno" è prodotto da olive sane, raccolte entro il 30 gennaio. La produzione di olive per ettaro non può essere superiore ai 10.000 Kg./per ettaro negli oliveti specializzati con una resa in olio massima del 25%. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari ed originarie del frutto.

**4.6** Legame:
La coltivazione dell'olivo in provincia di Foggia risale certamente a epoca molto lontana. Una testimonianza di ciò è data dai frammenti di macerie, simili al trapetum di epoca romana, conservato nell'anfratto monastico di Santa Maria di Pulsano, a Monte S. Angelo (Gargano), in una valle che scende al golfo di Manfredonia, conosciuta con la dizione di "Valle del Campanile". Nel XVIII secolo una normativa per l'ammasso e il traffico di olio venne emanata da una bolla papale rogata a Monte S. Angelo. Nel corso dei secoli l'olivo ha avuto in questa zona una diffusione ed uno sviluppo molto rilevanti fino ad assumere una importanza fondamentale per l'economia della zona.
Daunia è l'antico nome geografico con il quale veniva designato il territorio in provincia di Foggia. I Dauni erano infatti gli antichi abitatori di tale zona. L'olivicoltura rappresenta uno

dei principali comparti produttivi della zona. La coltivazione dell'olivo iniziata nel Gargano si è via via estesa al resto del territorio della provincia. La maggiore diffusione si è avuta nel secolo XVII, quando si potevano contare già migliaia di ettari, tutti in coltura specializzata. Il commercio dell'olio fu molto intenso, specialmente per via mare. Verso la fine del XVIII e in tutto il XIX secolo la coltura dell'olivo si estese rapidamente nelle più diverse zone della Daunia. Il sistema di espansione della coltura nella provincia di Foggia, in considerazione della conformazione del territorio, ha portato alla formazione di individualità geografiche di produzione che, pur presentando una matrice produttiva comune, evidenziano delle peculiarità di immagine qualitativa dovute sia alla differente composizione percentuale delle varietà che entrano nella produzione dell'olio "Dauno", sia alla particolare conformazione orografica dei quattro areali di coltivazione corrispondenti alle quattro menzioni geografiche aggiuntive che figurano nel disciplinare di produzione. Esse sono: "Dauno Alto Tavoliere", "Dauno Basso Tavoliere", "Dauno Gargano", "Dauno Sub-Appennino". L'inserimento delle predette menzioni nella denominazione principale è finalizzato soprattutto a precisare e preservare nell'immagine geografica relativa all'origine della produzione dell'olio "Dauno" le differenti realtà territoriali produttive della provincia di Foggia che nel corso degli anni hanno acquisito un rilevante valore paesaggistico con forte richiamo turistico.

4.7 Organismo di controllo:

Nome**:** Camera di Commercio Industria, Agricoltura e Artigianato di Foggia
Indirizzo:Via Dante n.27 – 71100 FOGGIA
Tel.: 0881 797279
Fax: 0881 726046
E-mail: eufrasia.spagnoli@fg.camcom.it

4.8 Etichettatura:

Ogni menzione geografica deve essere riportata in etichetta con dimensioni non superiori a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta "Dauno" accompagnato da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: "Alto Tavoliere", "Basso Tavoliere", "Gargano", "Sub Appennino".
E' consentito l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola solo se il prodotto è stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta.

ALLEGATO

## DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA <*DAUNO*>.

Art.1

### Denominazione

La denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche; <*Alto Tavoliere*>, <*Basso Tavoliere*>, <*Gargano*>, <*Sub-Appennino*> è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

### Varietà di olivo

1. La denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Alto Tavoliere*>, è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Peranzana o Provenzale presente negli oliveti in misura non inferiore all'80%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 20%.
2. La denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Basso Tavoliere*>, è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà Coratina presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.
3. La denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Gargano*>, è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Ogliarola Garganica presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.
4. La denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Sub-Appennino*>, è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalle seguenti varietà di olivo: Ogliarola, Coratina e Rotondella presenti da sole o congiuntamente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà presenti negli oliveti fino al limite massimo del 30%.

Art. 3

### Zona di produzione

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende nell'ambito dell'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia i territori olivati della medesima provincia atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Alto Tavoliere*>, comprende, in provincia di Foggia, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Castelnuovo della Daunia, Chieuti, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore. Tale zona, riportata in apposita

cartografia, e delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati ad esclusione del comune di Castelnuovo della Daunia il cui territorio olivato interessato e delimitato geograficamente dalla contrada Monachelle, che presenta caratteristiche orografiche e pedoclimatiche simili a quelle dei terreni del comune di Torremaggiore.
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Basso Tavoliere*>, comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Carapelle, Cerignola, Foggia, Manfredonia, Margherita di Savoia, Ordona, Ortanova, Rignano Garganico, San Ferdinando di Puglia e San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Stornara, Stornarella, Trinitapoli, Zapponeta. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e delimitata dai confini amministrativi dei comuni sopraccitati ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato e sito ad ovest e a sud della strada provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n, 89 fino alla città di Manfredonia.
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Gargano*>, comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Apricena, Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte S. Angelo, Peschici, Poggjo Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano, Vieste. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e delimitata dai confini amministrativi dei comuni predetti, ad eccezione di Manfredonia, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo e San Marco in Lamis, il cui territorio interessato e sito ad est e a nord dalla strada provinciale n. 28 fino all'innesto sulla strada statale n. 273, da quest'ultima fino all'innesto sulla strada statale n. 89 fino alla città di Manfredonia
La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Sub-Appennino*>, comprende, in provincia di Foggia, tutto o in parte il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio Valmaggiore, Celenza Valfortore, Celle S. Vito, Deliceto, Faeto, Lucera, Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietra Montecorvino, Rocchetta S. Antonio, Roseto Valfortore, S. Marco la Catola, S. Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula, Volturino. Tale zona, riportata in apposita cartografia, e delimitata dai confini amministrativi dei predetti comuni ad esclusione del territorio amministrativo del comune Castelnuovo della Daunia relativo alla contrada Monachelle, che risulta inserito nella menzione geografica aggiuntiva <*Alto Tavoliere*>.

**Art. 4**
**Prova dell'origine**

Ogni operatore della filiera (olivicoltore, frantoiano e confezionatore), ciascuno per la fase del processo produttivo in cui è coinvolto, effettua una serie di controlli finalizzati a verificare la tracciabilità del prodotto. In particolare: l'olivicoltore, al momento della consegna delle olive al frantoio, si accerta di aver rispettato le prescrizioni di coltivazione disciplinate, le rese e le date di raccolta, di conferire le olive a frantoiani iscritti alla DOP dandone evidenza attraverso la documentazione di trasporto o documentazione sostitutiva. Il frantoiano, in accettazione, verifica la provenienza del prodotto, la corretta identificazione delle olive, il rispetto delle date di raccolta,

l'adeguatezza, la completezza e la corrispondenza dei dati inseriti nella documentazione di trasporto o documentazione similare e provvede a stoccare il prodotto in aree appositamente identificate in funzione della sottozona di appartenenza. Durante il processo di molitura, provvede a registrare i dati relativi alle attività di molitura, che mostrino la rintracciabilità della partita di olio a partire dalle partite di olive molite. L'olio ottenuto viene appositamente identificato e separato in funzione della sottozona e delle varietà previste dal disciplinare. Viene, infine, stoccato in appositi tank identificati con la dicitura: "olio dop dauno- varietà delle olive, menzione geografica". Tutte le informazioni relative alla data di molitura, varietà delle olive, menzione geografica, resa in olio, ecc. sono registrate dal frantoiano su apposita documentazione e scrupolosamente conservata. Il confezionatore in fase di accettazione verifica che la partita di olio atto a divenire DOP "Dauno" sia ottenuto da olive di olivicoltori iscritti alla DOP e molite presso frantoiani iscritti alla DOP e sia accompagnata dalla documentazione relativa alla rintracciabilità (documentazione di trasporto ed opportune registrazioni delle attività di stoccaggio e movimentazione delle partite di olio) e provvede a registrare i dati relativi alle attività di confezionamento che mostrino la rintracciabilità della partita di olio.

**Art 5**
**Caratteristiche di coltivazione**

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio.

Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Alto Tavoliere*>, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 2 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi per la maggior parte nel Pliocene, derivano da un substrato denominato <*Sabbie di Serracapriola*>; sabbie giallastre a grana più o meno grossa, più o meno cementata con tessitura che va dal sabbioso al sabbioso-limoso e sabbioso-argilloso, con percentuali a volte preponderanti dell'una rispetto all'altra.

Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Basso Tavoliere*>, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 3 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi nel Pliocene, derivano da un substrato costituito da sabbie straterellate giallastre con intercalazioni argillose ciottolose e concrezioni calcaree (Cerignola - Ortanova); ciottolame incoerente, localmente cementato con ciottoli di medie e piccole dimensioni con intercalazioni sabbiose giallastre (Stornara e Stornarella), con una tessitura che va dal sabbioso-argilloso-calcareo al sabbioso-calcareo, con presenza di ciottolame di varie dimensioni.

Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Gargano*>, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 4 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi

nel Cretaceo inferiore, derivano da un substrato costituito da calcari compatti, bianchi o grigiastri, ora dolomitici ora con intercalazioni di straterelli marnosi o con noduli e lenti selciose nella parte più orientale del Promontorio; nel Cretaceo superiore, con calcario più o meno compatti, talvolta alquanto dolomitici, bianco grigiastri o bianco giallastri nella parte occidentale e centrale con una tessitura che va dal sabbioso-argilloso-calcario all'argilloso-calcareo, con presenza, anche rilevante, di scheletro calcareo.

Per la produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Sub~Appenino*>, sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione descritta al punto 5 dell'art. 3, i cui terreni, originatisi nel Miocene nella fascia comprendente la media e bassa collina, vanno sotto il nome di <*Formazione delta Daunia*> e derivano da un substrato molto vario,comprendente, fra l'altro, brecce e breccione calcareo-organogeno, argille e marne siltose, calcari compatti o farinoso biancastri, Le altre zone, formatesi nel Pliocene e nel quaternario, presentano anch'esse una notevole variabilità di substrato. I terreni hanno una tessitura che va dall'argilloso al sabbioso con presenza più o meno elevata di scheletro di calcare; negli areali dove l'argilla e preponderante, si verificano frequenti movimenti e smottamenti dei pendii.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Alto Tavoliere*>, deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Alto Tavoliere*>, non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 20%.
La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Alto Tavoliere*>, deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>y accompagnata dalla menzione geografica <*Basso Tavoliere*>, non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 24%.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Gargano*>i deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Gargano*>, non può superare kg 9.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 25%.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Sub-Appennino*>, deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.
La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di

oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Sub-Appennino*>, non può superare kg 8.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 22%.
Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

**Art. 6**
**Modalita di oleificazione**

La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*> comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Foggia.
La raccolta delle olive, destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine di cui all'art 1, deve avvenire direttamente dalla pianta.
Per l'estrazione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1, sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l'ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto.
Le operazioni di oleificazione devono avvenire entro tre giorni dalla raccolta delle olive.

**Art.7**
**Caratteristiche al consumo**

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Alto Tavoliere*>, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sensazione di frutta fresca e mandorlato dolce;
- sapore: fruttato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100
- grammi di olio;
- punteggio al Panel test; >= 6,5;
- numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Basso Tavoliere*>, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
colore: dal verde al giallo;

- odore: di fruttato;
- sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante e amaro;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100
- grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta <*Dauno*>, accompagnata dalla menzione geografica <*Gargano*>, deve rispondere alle seguenti

caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sensazione erbacea;
- sapore: fruttato con retrogusto sensazione mandorlato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100
- grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.

All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta *<Dauno>*, accompagnata dalla menzione geografica *<Sub-Appennino>*, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- colore: dal verde al giallo;
- odore: di fruttato medio con sentori di irutta fresca;
- sapore: fruttato;
- acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100
- grammi di olio;
- punteggio al Panel test: >= 6,5;
- numero perossidi: <= 12 MeqO2/kg;
- polifenoli totali: >= 100 ppm.

Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U. E.

**Art. 8**
**Designazione e presentazione**

Alla denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: *<fine>, <scelto>, <selezionato>, <superiore>.*
E' consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione e consentito solo se il prodotto e stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda.
Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, devono avvenire nell'ambito della provincia di Foggia.
Ogni menzione geografica, *<Alto Tavoliere>, <Basso Tavoliere>, <Gargano>, <Sub-Appennino>* autorizzata all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine protetta *<Dauno>.*
L'uso di altre indicazioni geografiche, riferito a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine protetta di cui all'art.1.

II nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1, deve figurare in etichetta con

caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione. L'olio extravergine di oliva di cui all'art 1, deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o in banda stagnata di capacità non superiore a litri 5.

È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio è ottenuto.

**12A00800**

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2012.

**Iscrizione della denominazione «Vulture» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.**

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CE) n. 510 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con Regolamento UE n. 21 della Commissione dell'11 gennaio 2012, la denominazione «Vulture» riferita alla categoria Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) è iscritta quale Denominazione di Origine Protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 7, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Protetta «Vulture», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione erga omnes sul territorio nazionale:

Provvede:

Alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della Denominazione di origine protetta «Vulture», registrata in sede comunitaria con Regolamento UE n. 21 della Commissione dell'11 gennaio 2012.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Vulture», possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la suddetta denominazione e la menzione «Denominazione di Origine Protetta» solo sulle produzioni conformi al Regolamento (CE) n. 510/2006 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 gennaio 2012

*Il direttore generale:* SANNA

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA "VULTURE" A DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA

**Art. 1**
**Denominazione**

La denominazione di origine protetta "Vulture" è riservata esclusivamente all'olio extravergine di oliva rispondente alla normativa nazionale e comunitaria vigente ed al presente disciplinare di produzione.

**Art.2**
**Varietà di olivo e caratteristiche al consumo**

L'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP è ottenuto dalla frangitura delle olive delle seguenti varietà: per almeno il 70% cultivar *"Ogliarola del Vulture"*; possono concorrere altresì le seguenti varietà: "*Coratina", "Cima di Melfi", "Palmarola","Provenzale", "Leccino", "Frantoio", "Cannellino", "Rotondella",* in misura non superiore al 30%, da sole o congiuntamente.

Le caratteristiche dell'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP al momento del confezionamento dovranno essere le seguenti:

Caratteristiche fisico-chimiche

a) Acidità espressa in acido oleico: < = 0,5 %;
b) Indice di perossidi (mEq di O2/Kg): < = 11;
c) Polifenoli totali (mg/l): = > 150;
d) K232:< = 2,0.

Valutazioni organolettiche

1 Colore: giallo ambrato con riflessi verdi;
2 Odore/flavour

Fruttato: mediana 4 – 6 e note d'erba falciata moderato;

- pomodoro mediana 4 – 6.

Amaro debole/moderato mediana 2 - 4;
Piccante debole/moderato mediana 2 – 4.

**Art. 3**
**Zona di produzione**

Le olive destinate alla produzione dell'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP devono essere prodotte e trasformate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di: Melfi, Rapolla, Barile, Esonero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa

**Art. 4**
**Origine**

L'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP possiede singolari qualità organolettiche che lo differenziano nettamente da altri oli, dimostrate da una ampia documentazione storica e dovute in particolare alla secolare dedizione degli olivicoltori e frantoiani del Vulture che hanno saputo legare questa produzione alle particolari condizioni pedoclimatiche della zona di produzione.

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si sottoporranno i produttori e l'organismo di controllo terrà un registro degli olivicoltori, uno dei frantoiani ed uno degli imbottigliatori.
Gli olivicoltori, i frantoiani e gli imbottigliatori devono preventivamente aderire al sistema di controllo per la produzione di olio DOP "VULTURE", presentando richiesta all'organismo di controllo e fornendo tutti i dati necessari per individuare l'oliveto e l'impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento, l'organismo di controllo, effettuato gli accertamenti, se sono rispettati i requisiti previsti dal presente disciplinare e dal dispositivo di controllo iscrive l'oliveto e l'impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento negli appositi registri.
Le olive, raccolte dagli oliveti preventivamente iscritti nell'apposito registro, per la produzione della DOP vengono identificate nei contenitori, trasportate, ricevute e stoccate separatamente dal frantoio in attesa della molitura. Annualmente l'olivicoltore comunica all'organismo di controllo la quantità di olive prodotte ed il frantoio presso il quale sono state conferite.
Il frantoio riceve le olive, rilascia apposita ricevuta di conferimento all'olivicoltore con indicazione della quantità e dell'oliveto di provenienza, verificando che lo stesso oliveto sia iscritto nell'apposito registro.
Le olive, in attesa della molitura, vengono immagazzinate identificandole con appositi cartelli: dopo la molitura vengono costituiti lotti omogenei di olio con specifico riferimento alle ricevute di conferimento delle olive rilasciate agli olivicoltori.
Annualmente il frantoio comunica all'organismo di controllo la produzione di olio con i relativi lotti, i produttori di olive e le quantità di olive conferite che hanno generato i lotti.
Per ogni lotto di olio viene tenuta traccia durante i trasferimenti commerciali e di confezionamento, riportando il numero del lotto su ogni bolletta di trasferimento e/o di imbottigliamento.

**Art. 5**
**Coltivazione**

La coltivazione degli oliveti destinati alla produzione dell'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP deve essere quella tradizionale, tipica della zona, tale da conferire all'olio le specifiche, caratteristiche qualitative ed in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento sono quelli tradizionali in uso nella zona di produzione. Per i nuovi impianti i sesti consentiti saranno i seguenti: *5 x* 5; *5 x 6; 6 x 6; 6 x 7; 7 x* 7, mentre sarà conservata la tipica forma di allevamento a vaso basso.
La potatura sarà manuale con la possibilità di utilizzare attrezzi pneumatici che agevolano le operazioni. La difesa fitosanitaria consentita contro la mosca delle olive "Dacus oleae" e la tignola "Prais oleae" è attuata nel rispetto dei disciplinari per la lotta integrata della Regione Basilicata. La lotta alle infestanti deve essere effettuata solo con le lavorazioni meccaniche ed è vietato l'uso del diserbo chimico. La produzione massima di olive non può superare le otto tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20% del péso del prodotto conferito. La raccolta deve essere effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura, fino al 31 di dicembre. La raccolta deve essere eseguita manualmente tramite brucatura e pettinatura, o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori in ogni caso devono essere utilizzate le reti per agevolare la raccolta Tuttavia e vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti E' vietato altresì l'uso di cascolanti.
Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di plastica fessurate contenenti fino a Kg 25 di olive oppure in *bins* (cassoni di plastica fessurati contenenti fino a 400 kg di olive), per permettere la circolazione dell'aria ed evitare danni alle drupe La fase di conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il più possibile, non superare le 24 ore e deve avvenire m modo da garantire l'aereazione delle olive.

**Art. 6**
**Metodo di ottenimento**

Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio sono ammessi solo processi meccanici e fisici; è vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco, non è consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione, denominato metodo del ripasso. La gramolatura dovrà essere effettuata alla temperatura massima di 27°C per una durata di 40 minuti al massimo. Tutte le gramolatrici devono essere fornite di adeguato termometro per la rilevazione della temperatura della pasta di olive. L'olio deve essere conservato nella zona di produzione, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica. La temperatura di conservazione non deve superare i 18° C e non deve scendere al di sotto di 10° C. La commercializzazione deve avvenire in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non superiore a cinque litri. Inoltre, il prodotto può essere confezionato in bustine monodose.
Tutte le operazioni, ossia la produzione e la trasformazione delle olive, la conservazione dell'olio, riguardanti il prodotto "Vulture" DOP devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione. Il condizionamento può avvenire nella zona di produzione e fuori della stessa: in ogni caso deve essere garantito il controllo e la tracciabilità riportando sempre sulle bolle di trasferimento il lotto dell'olio ed il frantoio di produzione. È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine "Vulture" DOP con metodo biologico

**Art. 7**
**Legame**

L'area geografica delimitata è caratterizzata e conosciuta con il nome del monte "Vulture", un vulcano spento situato nell'area centrale dell'Appennino meridionale a circa 60 km dal mare. I terreni coltivati ad oliveto per la produzione dell'olio "Vulture" sono situati sulle pendici del Vulture esposte ad est – sud/est, poiché il monte influenza il microclima e protegge gli oliveti dai venti freddi invernali. I territorio delimitato si estende fra un'altitudine s.l.m. tra i 400 e i 700 metri ed ha un microclima particolare caratterizzato da una situazione di tipo continentale con inverni in genere lunghi e freddi, ed estati brevi e spesso secche. Le precipitazioni medie raggiungono i 750 mm per anno con punte fino a 1000 mm nelle zone più interne. Sono per lo più concentrate nel periodo autunno invernale, con una buona presenza all'inizio della primavera; ma non mancano precipitazioni anche nella primavera inoltrata ed in estate. La temperatura media annua oscilla fra i 14 ed i 15°C ed i mesi più freddi sono gennaio e febbraio con temperature medie di 4 – 6°C e che spesso scendono anche sotto lo zero: trattasi di condizioni climatiche al limite della sopravvivenza dell'olivo le cui coltivazioni confinano, nella parte più alta, con il castagno. Il clima piuttosto freddo della zona di produzione determina, come dimostrato da numerosi autori, un maggior contenuto di polifenoli nell'olio. I terreni di origine vulcanica sono particolarmente fertili per la derivazione da tufi vulcanici leucitiferi, ben forniti di anidride fosforica, potassa e calce, a cui va aggiunta una buona dotazione di sostanza organica di circa il 6%. Secondo ricerche condotte dall'Università della Basilicata, da Metapontum Agrobios e dalla stessa Regione Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale i terreni del Vulture sono ricchi di potassio scambiabile (mediamente superiore a 450 ppm), di calcio scambiabile (mediamente superiore a 3.000 ppm), di magnesio scambiabile (mediamente superiore a 170 ppm). Il potassio nella pianta si trova principalmente nelle cavità cellulari in forma ionica ed interviene nella formazione dei glucidi e protiti, nei processi di assimilazione, di respirazione e di movimento dell'acqua nella pianta. Ulteriore elemento che caratterizza il territorio e la denominazione è la presenza della varietà "Ogliarola del Vulture", varietà autoctona che nei secoli naturalmente e con l'aiuto degli olivicoltori si è selezionata occupando l'area geografica delimitata: la varietà non ha potuto espandersi a più elevate altitudini per i rigori dell'inverno e nelle zone più calde data la presenza di varietà più produttive con piante di maggiore vigoria e più

resistenti alle alte temperature. Infatti è stato dimostrato da diversi autori che esiste una correlazione tra l'origine della varietà e la tolleranza alle temperature: le varietà native di località più fredde mostrano una minore tolleranza alle alte temperature, mentre le varietà native di località più calde sono più tolleranti e viceversa. Di conseguenza l'Ogliarola del Vulture occupa solo il territorio di produzione dell'olio Vulture DOP. Nel Vulture, l'olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identità paesaggistica ed ambientale del territorio, proteggendo lo stesso territorio dalle calamità atmosferiche da cui spesso, purtroppo questo territorio è colpito. Occupando le pendici esposte ad est- sud del Monte Vulture, di fatto l'olivo occupa terreni in pendenza e l'azione di protezione del suolo da parte di questo albero è importante quanto quella del bosco in montagna. Un'azione a difesa della stabilità idrogeologica del territorio e degli insediamenti umani occupando terreni che a causa della loro pendenza non sarebbero utilizzabili per altre coltivazioni. La coltivazione su terreni in pendenza, il numero di piante per ettaro da 270 a 300, l'allevamento a vaso a due o più branche, la raccolta a mano con l'ausilio di agevolatrici, il trasporto delle olive in contenitori fessurati, la coltivazione superficiale del terreno, l'eliminazione delle erbe infestanti con la coltivazione del terreno e senza l'uso di diserbanti, la potatura praticata ogni anno o al massimo ad anni alterni sono elementi specifici dell'olivicoltura del Vulture. Nell'area del Vulture l'olivo è presente dall'antichità come emerge dai diversi documenti storici reperibili presso l'Archivio di Stato di Potenza dove sono conservate diverse statistiche e relazioni storiche che descrivono il territorio e la coltivazione dell'olivo. Da questa documentazione si rileva la presenza da epoca remota dell'olivo e della produzione dell'olio nell'area del Vulture, nonché l'evolversi di questa produzione che, progressivamente, ha acquisito una sempre maggiore importanza nel contesto economico del territorio.

**Art. 8**
**Controlli**

L'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP sarà controllato da una struttura, conformemente all'Art 10 e 11 del Regolamento (CE) n.510/2006.

**Art. 9**
**Etichettatura e logotipo**

Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:

- il nome "Vulture", mentre al rigo sottostante "olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta", oppure "olio extravergine di oliva DOP",
- il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;
- la quantità di olio contenuta nel recipiente;
- la dicitura "Olio imbottigliato dal produttore all'origine", oppure "olio imbottigliato nella zona di produzione", nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da térzi;
- la campagna olearia di produzione;
- la data di scadenza;
- lotto di produzione.

E' vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche diverse da quélla espressamente prevista.

E' possibile l'utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata rispetto ai caratteri della denominazione "Vulture".

E' consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall' Organismo di controllo.
La denominazione "Vulture" dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:
— carattere: Korinna regular;
— corpo caratteri esterni: 24,3;
— colore carattere in primo piano: oro 872 U;
— corpo caratteri interni: 17,9;
— colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv;
— cornice colore: pantone 8580 cv
— Sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori.

# SCHEDA RIEPILOGATIVA

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

**“VULTURE”**

CE N.: IT-PDO-0005-0452-09.03.2005

**DOP ( X )  IGP ( )**

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

**1. SERVIZIO COMPETENTE DELLO STATO MEMBRO:**

Nome: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Indirizzo: Via XX Settembre n.20 - 00187 ROMA

Tel.: 06 – 46655104

Fax: 06 – 46655306

e-mail: saco7@politicheagricole.it

**2. ASSOCIAZIONE:**

Nome: Soc. coop. Rapolla Fiorente

Indirizzo: Via Piano di Chiesa – 85027 Rapolla (PZ)

Tel.: 39 0972 760200

Fax: 39 0972 761535

e-mail: —

Composizione: Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

**3. TIPO DI PRODOTTO:**

Classe 1.5 – Materie grasse – olio extravergine di oliva

**4. DISCIPLINARE:** (sintesi dei requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006)

**4.1. Nome:**

“Vulture”

**4.2. Descrizione:**

l’olio extravergine di oliva “Vulture” al momento del confezionamento presenta le seguenti caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

acidità espressa in acido oleico = < 0,5%;

indice di perossidi (mEq di O2/Kg): < = 11;

polifenoli totali: = >150

K232: < = 2,0

colore: giallo ambrato con riflessi verdi;

odore/ flavour

Fruttato: mediana 4 – 6 e note d'erba falciata moderato;

– pomodoro mediana 4 – 6.

Amaro debole/moderato mediana 2 - 4;

Piccante debole/moderato mediana 2 – 4.

**4.3. Zona geografica:**

La zona di produzione e di trasformazione della denominazione di origine protetta "Vulture" interessa l'intero territorio amministrativo dei comuni di Melfi, Rapolla, Barile, Rionero in Vulture, Atella, Ripacandida, Maschito, Ginestra e Venosa.

**4.4. Prova dell'origine:**

La tracciabilità del prodotto è garantita da una serie di adempimenti a cui si devono sottoporre i produttori; l'organismo di controllo incaricato terrà un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori al fine di garantire la tracciabilità e l'origine del prodotto DOP.

Gli olivicoltori, i frantoiani e gli imbottigliatori devono preventivamente aderire al sistema di controllo per la produzione di olio DOP "VULTURE", presentando richiesta all'organismo di controllo e fornendo tutti i dati necessari per individuare l'oliveto e l'impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento, l'organismo di controllo, effettuato gli accertamenti, se sono rispettati i requisiti previsti dal presente disciplinare e dal dispositivo di controllo iscrive l'oliveto e l'impianto di trasformazione e/o di imbottigliamento negli appositi registri.

Le olive, raccolte dagli oliveti preventivamente iscritti nell'apposito registro, per la produzione della DOP vengono identificate nei contenitori, trasportate, ricevute e stoccate separatamente dal frantoio in attesa della molitura. Annualmente l'olivicoltore comunica all'organismo di controllo la quantità di olive prodotte ed il frantoio presso il quale sono state conferite.

Il frantoio riceve le olive, rilascia apposita ricevuta di conferimento all'olivicoltore con indicazione della quantità e dell'oliveto di provenienza, verificando che lo stesso oliveto sia iscritto nell'apposito registro.

Le olive, in attesa della molitura, vengono immagazzinate identificandole con appositi cartelli: dopo la molitura vengono costituiti lotti omogenei di olio con specifico riferimento alle ricevute di conferimento delle olive rilasciate agli olivicoltori.

Annualmente il frantoio comunica all'organismo di controllo la produzione di olio con i relativi lotti, i produttori di olive e le quantità di olive conferite che hanno generato i lotti.

Per ogni lotto di olio viene tenuta traccia durante i trasferimenti commerciali e di confezionamento, riportando il numero del lotto su ogni bolletta di trasferimento e/o di imbottigliamento.

**4.5. Metodo di ottenimento:**

L'Olio Extravergine di Oliva "Vulture" DOP è ottenuto dalla frangitura delle seguenti varietà di olivo presenti negli oliveti: per almeno il 70% cultivar "Ogliarola del Vulture"; possono concorrere altresì le seguenti varietà: "Coratina", "Cima di Melfi", "Palmarola", "Provenzale", "Leccino", "Frantoio", "Cannellino", e "Rotondella", presenti negli oliveti in misura non superiore al 30%, da sole o congiuntamente.

La coltivazione degli oliveti nell'area geografica del "Vulture", in particolare i sesti di impianto e le forme di allevamento, assumono caratteri tradizionali nella zona di produzione. La potatura deve essere manuale con la possibilità di utilizzare attrezzi pneumatici. La produzione massima di olive non può superare le 8 tonnellate per ettaro. La resa massima in olio non deve superare il 20% del peso del prodotto conferito. La raccolta è effettuata a partire dall'inizio dell'invaiatura fino al 31 dicembre. È vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul terreno e quella sulle reti permanenti. E' vietato anche l'uso di cascolanti. Il trasporto delle olive al frantoio deve avvenire nella stessa giornata di raccolta in cassette di plastica fessurate contenenti fino a kg 25 di olive oppure in bins (cassoni di plastica fessurati contenenti fino a 400 kg di olive). La conservazione delle olive nel frantoio deve essere limitata il più possibile, non superare le 24 ore e deve avvenire in modo da garantire l'aereazione delle olive. Per la molitura delle olive e l'estrazione dell'olio è vietato ricorrere a prodotti ad azione chimica, biochimica e meccanica, quali l'uso del talco; non è consentita la doppia centrifugazione della pasta di olive senza interruzione. La gramolatura deve essere effettuata alla temperatura massima di 27°C per al massimo 40 minuti. L'olio deve essere conservato in zona d'origine, in locali poco illuminati, in serbatoi di acciaio inox o posture interrate rivestite in acciaio inox, piastrelle in gres porcellanato, vetro o vernice epossidica. La temperatura di conservazione non deve superare i 18°C e non deve scendere al disotto di 10°C.

Tutte le operazioni, ossia la produzione e la trasformazione delle olive, la conservazione dell'olio, riguardanti il prodotto "Vulture" DOP devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione. Il condizionamento può avvenire nella zona di produzione e fuori della stessa: in ogni caso deve essere garantito il controllo e la tracciabilità riportando sempre sulle bolle di trasferimento il lotto dell'olio ed il frantoio di produzione. È consentito l'ottenimento dell'olio extravergine "Vulture" DOP con metodo biologico.

**4.6. Legame:**

L'area geografica delimitata è caratterizzata e conosciuta con il nome del monte "Vulture", un vulcano spento situato nell'area centrale dell'Appennino meridionale a circa 60 km dal mare. I terreni coltivati ad oliveto per la produzione dell'olio "Vulture" sono situati sulle pendici del Vulture esposte ad est – sud/est, poiché il monte influenza il microclima e protegge gli oliveti dai venti freddi invernali. I territorio delimitato si estende fra un'altitudine s.l.m. tra i 400 e i 700 metri ed ha un microclima particolare caratterizzato da una situazione di tipo continentale con inverni in genere lunghi e freddi, ed estati brevi e spesso secche.

Le precipitazioni medie raggiungono i 750 mm per anno con punte fino a 1000 mm nelle zone più interne. Sono per lo più concentrate nel periodo autunno invernale, con una buona presenza all'inizio della primavera; ma non mancano precipitazioni anche nella primavera inoltrata ed in estate. La temperatura media annua oscilla fra i 14 ed i 15°C ed i mesi più freddi sono gennaio e febbraio con temperature medie di 4

– 6°C e che spesso scendono anche sotto lo zero: trattasi di condizioni climatiche al limite della sopravvivenza dell'olivo le cui coltivazioni confinano, nella parte più alta, con il castagno. Il clima piuttosto freddo della zona di produzione determina, come dimostrato da numerosi autori, un maggior contenuto di polifenoli nell'olio. I terreni di origine vulcanica sono particolarmente fertili per la derivazione da tufi vulcanici leucitiferi, ben forniti di anidride fosforica, potassa e calce, a cui va aggiunta una buona dotazione di sostanza organica di circa il 6%. Secondo ricerche condotte dall'Università della Basilicata, da Metapontum Agrobios e dalla stessa Regione Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale i terreni del Vulture sono ricchi di potassio scambiabile (mediamente superiore a 450 ppm), di calcio scambiabile (mediamente superiore a 3.000 ppm), di magnesio scambiabile (mediamente superiore a 170 ppm). Il potassio nella pianta si trova principalmente nelle cavità cellulari in forma ionica ed interviene nella formazione dei glucidi e protiti, nei processi di assimilazione, di respirazione e di movimento dell'acqua nella pianta. Ulteriore elemento che caratterizza il territorio e la denominazione è la presenza della varietà "Ogliarola del Vulture", varietà autoctona che nei secoli naturalmente e con l'aiuto degli olivicoltori si è selezionata occupando l'area geografica delimitata: la varietà non ha potuto espandersi a più elevate altitudini per i rigori dell'inverno e nelle zone più calde data la presenza di varietà più produttive con piante di maggiore vigoria e più resistenti alle alte temperature. Infatti è stato dimostrato da diversi autori che esiste una correlazione tra l'origine della varietà e la tolleranza alle temperature: le varietà native di località più fredde mostrano una minore tolleranza alle alte temperature, mentre le varietà native di località più calde sono più tolleranti e viceversa. Di conseguenza l'Ogliarola del Vulture occupa solo il territorio di produzione dell'olio Vulture DOP. Nel Vulture, l'olivo non è solo risorsa produttiva ma anche un elemento che caratterizza l'identità paesaggistica ed ambientale del territorio, proteggendo lo stesso territorio dalle calamità atmosferiche da cui spesso, purtroppo questo territorio è colpito. Occupando le pendici esposte ad est- sud del Monte Vulture, di fatto l'olivo occupa terreni in pendenza e l'azione di protezione del suolo da parte di questo albero è importante quanto quella del bosco in montagna. Un'azione a difesa della stabilità idrogeologica del territorio e degli insediamenti umani occupando terreni che a causa della loro pendenza non sarebbero utilizzabili per altre coltivazioni. Nell'area del Vulture l'olivo è presente dall'antichità come emerge dai diversi documenti storici reperibili presso l'Archivio di Stato di Potenza dove sono conservate diverse statistiche e relazioni storiche che descrivono il territorio e la coltivazione dell'olivo. Da questa documentazione si rileva la presenza da epoca remota dell'olivo e della produzione dell'olio nell'area del Vulture, nonché l'evolversi di questa produzione che, progressivamente, ha acquisito una sempre maggiore importanza nel contesto economico del territorio.

**4.7. Organismo di controllo:**

Nome: C.C.I.A.A. di Potenza

Indirizzo: Corso XVIII Agosto n.34 – 85100 Potenza

Tel.: —

Fax: —

e-mail: —

**4.8. Etichettatura:**

L'olio "Vulture" DOP deve essere commercializzato in contenitori di vetro o di banda stagnata di capacità non superiore a cinque litri. Inoltre il prodotto può essere confezionato in bustine monodose.

Sulle etichette devono essere chiaramente indicati:

– il nome "Vulture", mentre al rigo sottostante "olio extravergine di oliva a denominazione di origine protetta", oppure "olio extravergine di oliva DOP";
– il nome e cognome del produttore o la ragione sociale e la sede dello stabilimento di imbottigliamento;
– la quantità di olio contenuta nel recipiente;
– la dicitura "olio imbottigliato dal produttore all'origine", oppure "olio imbottigliato nella zona di produzione", nel caso in cui l'imbottigliamento sia effettuato da terzi;
– la campagna olearia di produzione;
– la data di scadenza;
– lotto di produzione.

È vietato aggiungere alla denominazione di origine protetta qualsiasi termine relativo a menzioni geografiche diverse da quella espressamente prevista. È possibile l'utilizzo di indicazioni relative alle aziende, ragioni sociali, marchi privati, purché non siano tali da trarre in inganno il consumatore: la dimensione dei caratteri deve essere dimezzata rispetto ai caratteri della denominazioni "Vulture".

È consentita la menzione che fa riferimento all'olio ottenuto con metodo biologico.

Il prodotto confezionato in bustine monodose deve presentare: la denominazione protetta, il lotto, la campagna di produzione e una numerazione progressiva attribuita dall'organismo di controllo.

La denominazione "Vulture" dovrà essere realizzata con le seguenti caratteristiche:

– carattere: Korinna regular;
– corpo caratteri esterni: 24,3;
– colore carattere in primo piano: oro 872 U;
– corpo caratteri interni: 17,9;
– colore caratteri in ombra: pantone 8580 cv;
– cornice colore: pantone 8580 cv.

Sono ammesse controetichette e collarini dei confezionatori.

**12A00801**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 13 gennaio 2012.

**Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Tortona.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE E DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota prot. n. 12672 dell'Ufficio provinciale di Alessandria datata 20 dicembre 2011, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Tortona;

Accertato che il mancato funzionamento dei citati uffici è da attribuirsi allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali CGIL - CISL - UIL - UGL - CONFSAL - UNSA - FIALP - CISAL;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota prot. n. 1466/11 del 22 dicembre 2011;

Determina:

È accertato il periodo di mancato funzionamento dei sottoindicati uffici come segue: il giorno 19 dicembre 2011 - Regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Servizi pubblicità immobiliare di Acqui Terme e Tortona.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 13 gennaio 2012

p. *Il direttore regionale:* FEDERICO

12A00761

## AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2011.

**Determinazione della contribuzione sulle operazioni di concentrazione per l'anno 2012.** (Provvedimento n. 23098).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 21 dicembre 2011;

Vista la legge 10 ottobre 1990, n.287;

Visto in particolare il comma 7-*bis*, dell'art. 10 della legge n.287/1990, il quale stabilisce che l'Autorità determini annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n.287/1990, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione;

Vista la propria delibera del 28 dicembre 2005, n. 14996, relativa ai criteri per la determinazione della contribuzione sulle operazioni di concentrazione;

Viste le «Istruzioni relative alle contribuzioni dovute dalle imprese che notificano operazioni di concentrazioni ai sensi dell'art. 10, comma 7-*bis*, della legge 10 ottobre 1990, n.287» deliberate in data 28 dicembre 2005 e modificate con delibere n. 15135 del 1° febbraio 2006,

n. 15241 del 15 marzo 2006, n. 15247 del 16 maggio 2006, n. 17711 del 12 dicembre 2007 e n. 17886 del 13 gennaio 2008, pubblicate nel bollettino di cui all'art. 26 della legge n.287/1990 e nel sito web istituzionale www.agcm.it;

Vista l'attività istruttoria espletata dalla direzione statistica e ispezioni informatiche;

Considerata l'opportunità di indicare preventivamente alle imprese tenute all'obbligo della contribuzione i criteri di determinazione della stessa;

Ritenuto che il comma 7-*bis*, dell'art. 10 della legge n.287/1990 esige, da un lato, di commisurare i criteri di parametrazione dei contributi ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni e, dall'altro, stabilisce il limite dell'1,2 per cento del valore della transazione;

Ritenuto che, allo scopo di commisurare i contributi ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, si debba valutare l'incidenza di tale attività sui costi complessivi dell'autorità registrati nell'ultimo triennio e, assumendo tale rapporto come fisso anche per il 2012, stimare il costo relativo all'attività di controllo delle concentrazioni;

Considerato che l'incidenza media accertata dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione per il triennio 2009-2011 è stata pari al 19% del fabbisogno finanziario complessivo dell'autorità;

Considerati i costi derivanti dall'applicazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 145/2007 stimati per il 2012;

Delibera:

Di confermare, per l'anno 2012, le medesime contribuzioni applicate nel 2011, in particolare:

*a)* l'applicazione di una contribuzione pari all'1,2% del valore della transazione delle operazioni di concentrazione comunicate;

*b)* la fissazione di soglie minime e massime per la contribuzione pari, rispettivamente, a 3.000 e 60.000 euro;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Roma, 21 dicembre 2012

*Il Presidente:* PITRUZZELLA

*Il segretario:* CHIEPPA

**12A00803**

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2011.

**Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012.** (Provvedimento n. 23099).

L'AUTORITÀ GARANTE
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Nella sua adunanza del 21 dicembre 2011;

Visto il comma 7 dell'art. 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visti gli articoli 4 e 9 del regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'autorità entrato in vigore il 1° marzo 2000, così come modificati ed integrati dalla delibera dell'autorità del 12 dicembre 2002;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)»;

Viste le disposizioni per il contenimento e la riduzione della spesa pubblica stabilite, in ultimo, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122 e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto il progetto di bilancio di previsione 2012 redatto dalla direzione centrale bilancio e ragioneria e presentato dal segretario generale;

Visto il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti di cui al verbale n. 135 del 16 dicembre 2011;

Delibera:

Di approvare il bilancio di previsione per l'anno 2012 nella versione allegata facente parte integrante della presente delibera.

Roma, 21 dicembre 2011

*Il Presidente:* PITRUZZELLA

*Il segretario:* CHIEPPA

ALLEGATO

| TIT | CAT | CAP | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Avanzo di amministrazione al 31.12.2010 | 24.607,81 | | | |
| | | | Avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2011 | 24.607,81 | 0,00 | 1.507,81 | 23.100,00 |
| I | | | ENTRATE CORRENTI | | | | |
| | I | | Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria I | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | II | | Trasferimenti | | | | |
| | | 121 | - Contributo dello Stato per le spese di funzionamento dell'Autorità (Legge 10 ottobre 1990, n. 287, art. 32) | 16.835,77 | 0,00 | 685,77 | 16.150,00 |
| | | 122 | - Contributi da altre Amministrazioni Pubbliche | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 24.200,00 |
| | | 123 | - Contributi a carico delle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90 | 11.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| | | 124 | - Quota parte sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 n.ri 145 e 146 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| | | | Totale categoria II | 56.535,77 | 2.000,00 | 685,77 | 57.850,00 |
| | III | | Redditi Patrimoniali | | | | |
| | | 131 | - Interessi attivi | 80,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | Totale categoria III | 80,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 |

| TIT | CAT | CAP | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | IV | | Entrate diverse | | | | |
| | | 141 | - Recuperi, rimborsi e proventi diversi | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 |
| | | | Totale categoria IV | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 |
| | | | TOTALE TITOLO I | 57.615,77 | 2.020,00 | 785,77 | 58.850,00 |
| II | | | ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | V | | Alienazione dei beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria V | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VI | | Prelievo dai fondi speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria VI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTALE TITOLO II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III | | | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| | VII | | Partite di giro e contabilità speciali | | | | |
| | | 171 | - Recupero anticipazioni al cassiere | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 172 | - Ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali sui compensi al Presidente ed ai membri dell'Autorità e sugli emolumenti al personale. Ritenuta di acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Amministrazioni ed agli inca- | | | | |

| TIT | CAT | CAP | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ricati di particolari prestazioni. Ritenute per conto terzi. Ritenuta d'acconto su emolumenti diversi. | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | 173 | - Maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 174 | - Somme incassate a titolo di sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 nn.ri 145 e 146 non spettanti all'Autorità | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | Totale categoria VII | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO III | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| I | | | SPESE CORRENTI | | | | |
| | I | | Spese per il funzionamento degli organi istituzionali | | | | |
| | | 101 | - Compensi al Presidente ed ai Membri dell'Autorità | 2.070,00 | 0,00 | 240,00 | 1.830,00 |
| | | 102 | - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi a carico dell'Autorità | 670,00 | 0,00 | 60,00 | 610,00 |
| | | 104 | - Rimborso spese di missione al Presidente ed ai Membri dell'Autorità | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| | | | Totale categoria I | 2.940,00 | 0,00 | 300,00 | 2.640,00 |
| | II | | Personale in attività di servizio | | | | |
| | | 107 | - Stipendi, retribuzioni ed altre indennità al personale compresi oneri riflessi | 24.700,00 | 0,00 | 1.500,00 | 23.200,00 |
| | | 108 | - Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Autorità | 6.550,00 | 0,00 | 250,00 | 6.300,00 |
| | | 109 | - Coperture assicurative integrative per il personale | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |
| | | 110 | - Compensi per lavoro straordinario al personale | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | | 112 | - Spese per inteventi di formazione professionale a favore del personale | 15,80 | 0,00 | 0,00 | 15,80 |
| | | 113 | - Indennità e rimborso spese di missione al personale | 550,00 | 0,00 | 100,00 | 450,00 |

| TIT | CAT | CAP | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 114 | - Provvidenze a favore del personale in servizio e di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie | 570,00 | 0,00 | 70,00 | 500,00 |
| | | | Totale categoria II | 34.185,80 | 0,00 | 1.920,00 | 32.265,80 |
| | III | | Personale in quiescenza | | | | |
| | | 115 | - Quota annua trattamento di inabilità e caso morte | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | | 116 | - Quote per indennità di fine servizio maturate nell'anno | 1.800,00 | 200,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| | | 117 | - Quote di contribuzione da versare al Fondo Pensioni | 1.500,00 | 0,00 | 700,00 | 800,00 |
| | | 118 | - Anticipazioni al personale per quote Fondo Pensione | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | | 119 | - Quote di contribuzione pregressa da versare al fondo Pensioni | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | | | Totale categoria III | 3.300,00 | 200,00 | 700,00 | 2.800,00 |
| | IV | | Acquisto di beni e servizi | | | | |
| | | 120 | - Spese per il funzionamento di Collegi, Comitati e Commissioni (compresi i compensi ai membri e le indennità di missione e rimborso spese trasporto) | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| | | 121 | - Compensi e rimborsi per incarichi di studio e di ricerca, per consulenze su specifici temi e problemi | 12,70 | 0,00 | 0,00 | 12,70 |
| | | 122 | - Canoni di locazione | 5.350,00 | 100,00 | 0,00 | 5.450,00 |
| | | 123 | Spese per manutenzione ed esercizio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, dei beni mobili e degli arredi; assistenza tecnica per i sistemi informatici | 1.050,00 | 0,00 | 50,00 | 1.000,00 |
| | | 124 | - Canoni di noleggio delle macchine d'ufficio, degli automezzi, di materiale tecnico ed informatico | 176,00 | 74,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 125 | - Spese per l'acquisto di giornali, riviste, periodici, raccolte di legislazione e giurisprudenza; pubblicazioni per gli uffici e | | | | |

| TIT | CAT | CAP | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI | | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | In aumento | In diminuzione | |
| | | | rilegature. Spese per inserzioni, pubblicazioni e pubblicità | 130,00 | 30,00 | 0,00 | 160,00 |
| | | 126 | - Spese per acquisto di materiale di informazione e documentazione, per consultazione banche dati e per il collegamento in tempo reale con centri elettronici di altre Amministrazioni | 670,00 | 0,00 | 100,00 | 570,00 |
| | | 127 | - Spese d'ufficio, di stampa, di cancelleria e di materiale informatico | 362,00 | 0,00 | 112,00 | 250,00 |
| | | 128 | - Spese per canoni e fornitura energia elettrica e acqua; spese per riscaldamento e condizionamento d'aria dei locali; spese per traslochi e facchinaggio; spese per tassa smaltimento rifiuti solidi urbani | 1.500,00 | 0,00 | 670,00 | 830,00 |
| | | 129 | - Spese telefoniche, telegrafiche e postali | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 |
| | | 130 | - Spese e perdite diverse, sopravvenienze passive ed altri oneri degli esercizi anteriori | 100,00 | 50,00 | 0,00 | 150,00 |
| | | 131 | - Spese di rappresentanza | 1,00 | 0,00 | 0,90 | 0,10 |
| | | 132 | - Corsi di aggiornamento professionale per il personale e partecipazione alle spese per corsi indetti da Enti ed organismi vari | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | | 133 | - Spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni | 70,00 | 0,00 | 20,00 | 50,00 |
| | | 134 | - Vigilanza locali | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| | | 135 | - Premi assicurazione assistenza sanitaria integrativa | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | | 136 | - Premi di assicurazioni diverse | 40,00 | 10,00 | 0,00 | 50,00 |
| | | 137 | - Acquisto di vestiario e divise | 15,00 | 0,00 | 10,00 | 5,00 |
| | | 138 | - Prestazioni di servizi resi da terzi | 774,00 | 0,00 | 74,00 | 700,00 |
| | | 139 | - Spese per liti, arbitraggi, notificazioni ed oneri accessori | 200,00 | 50,00 | 0,00 | 250,00 |
| | | 140 | - Spese per i servizi di controllo interno di gestione e per la verifica dei risultati | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 141 | - Spese manutenzione ordinaria dell'immobile assunto in locazione passiva e dei relativi impianti tecnici (comma 619 dell'articolo 2 della legge 244/07) | 0,00 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| | | | Totale categoria IV | 11.190,70 | 1.034,00 | 1.036,90 | 11.187,80 |

| TIT | CAT | CAP | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI | | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | In aumento | In diminuzione | |
| | V | | Trasferimenti | | | | |
| | | 147 | - Trasferimento al Tesoro dello Stato della quota parte da destinare ad economia dell'avanzo di amministrazione pregresso | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 148 | - Trasferimento al bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alla riduzione delle spese operata ai sensi dell'articolo 6 del d.l. 31 maggio 2010, n.78 convertito in legge 30 luglio 2010, n.122 | 392,00 | 0,00 | 0,00 | 392,00 |
| | | 149 | - Trasferimento al bilancio dello Stato di somme determinate e/o accantonate in attuazione di altre disposizioni legislative | 0,00 | 210,00 | 0,00 | 210,00 |
| | | | Totale categoria V | 392,00 | 210,00 | 0,00 | 602,00 |
| | VI | | Somme non attribuibili | | | | |
| | | 150 | - Fondo di riserva | 1.996,28 | 10.903,72 | 0,00 | 12.900,00 |
| | | 151 | - Somme da corrispondere alla regione Lazio per I.R.A.P. | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| | | 152 | - Rimborsi e trasferimenti a terzi | 544,00 | 0,00 | 44,00 | 500,00 |
| | | 153 | - Somme destinate alle spese per il trasferimento degli uffici dell'Autorità in una nuova sede e alle opere di ristrutturazione e adattamento dei locali | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | | 154 | - Fondo di riserva straordinario | 0,00 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| | | 155 | - Somme accantonate in attuazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 1 del Decreto Legge 17 ottobre 2005, n. 211 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | | 156 | - Spese per International Competition Network - Seoul | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | | 157 | - Somme accantonate in attuazione del comma 1 dell'articolo 2 del D.M. economia e finanze 29.11.2002 | p.m. | p.m. | p.m. | p.m. |
| | | 158 | - Interessi legali maturati sulle maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90 e dai soggetti sottoposti a provvedimenti sanzionatori ai sensi dei decreti legislativi 145 e 146 del 2007 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| | | 159 | - Somme accantonate in attuazione di disposizioni legislative da versare all'entrata del bilancio dello Stato | 630,00 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |

| TIT | CAT | CAP | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Totale categoria VI | 5.675,28 | 26.303,72 | 674,00 | 31.305,00 |
| | | | TOTALE TITOLO I | 57.683,78 | 27.747,72 | 4.630,90 | 80.800,60 |
| II | | | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | VII | | Costituzione di fondi | | | | |
| | | 161 | - Accantonamento da destinarsi ai fondi di quiescenza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Totale categoria VII | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | VIII | | Beni mobili ed immobili - macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche | | | | |
| | | 170 | - Spese per l'acquisto di beni mobili, autovetture, macchine da scrivere, da calcolo, d'ufficio in generale, attrezzature tecnico-scientifiche, apparecchiature elettroniche per sistemi di rete. Sviluppo applicazioni. Licenze d'uso per programmi applicativi. | 1.300,00 | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 |
| | | 171 | - Spese per l'acquisto e la rilegatura di libri, riviste professionali ed altre pubblicazioni per la Biblioteca | 139,80 | 9,60 | 0,00 | 149,40 |
| | | | Totale categoria VIII | 1.439,80 | 9,60 | 300,00 | 1.149,40 |
| | | | TOTALE TITOLO II | 1.439,80 | 9,60 | 300,00 | 1.149,40 |

| TIT | CAT | CAP | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| III | | | PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| | IX | | Partite di giro e contabilità speciali | | | | |
| | | 180 | - Anticipazioni al cassiere per le piccole spese e per la corresponsione di anticipi al personale inviato in missione | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| | | 181 | - Versamento ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali operate sui compensi all'Autorità e gli emolumenti al personale. Versamento, ritenuta d'acconto su assegni, indennità e compensi al personale di altre Ammninistrazioni ed agli incaricati di particolari prestazioni. Versamento ritenute operate per conto terzi. Versamento ritenuta d'acconto operata su emolumenti diversi | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 |
| | | 182 | - Rimborsi per maggiori somme incassate e non dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi del comma 1, dell'articolo 16, della legge 287/90 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| | | 183 | - Rimborsi per somme incassate a titolo di sanzioni irrogate ai sensi dei decreti legislativi 2 agosto 2007 nn.ri 145 e 146 non spettanti all'Autorità | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | | Totale categoria IX | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | | | TOTALE TITOLO III | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |

| TIT | CAT | CAP | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| | | | TITOLO I - ENTRATE CORRENTI | | | | |
| | | | - Categoria I - Vendita di beni e servizi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | - Categoria II - Trasferimenti | 56.535,77 | 2.000,00 | 685,77 | 57.850,00 |
| | | | - Categoria III - Redditi patrimoniali | 80,00 | 20,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | | - Categoria IV - Entrate diverse | 1.000,00 | 0,00 | 100,00 | 900,00 |
| | | | Totale titolo I | 57.615,77 | 2.020,00 | 785,77 | 58.850,00 |
| | | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | |
| | | | - Categoria I - Spese per il funzionamento degli organi istituzionali | 2.940,00 | 0,00 | 300,00 | 2.640,00 |
| | | | - Categoria II - Personale in attività di servizio | 34.185,80 | 0,00 | 1.920,00 | 32.265,80 |
| | | | - Categoria III - Personale in quiescenza | 3.300,00 | 200,00 | 700,00 | 2.800,00 |
| | | | - Categoria IV - Acquisto di beni e servizi | 11.190,70 | 0,00 | 1.036,90 | 11.187,80 |
| | | | - Categoria V - Trasferimenti | 392,00 | 210,00 | 0,00 | 602,00 |
| | | | - Categoria VI - Somme non attribuibili | 5.675,28 | 26.303,72 | 674,00 | 31.305,00 |
| | | | Totale titolo I | 57.683,78 | 26.713,72 | 4.630,90 | 80.800,60 |

| TIT CAT CAP | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI In aumento | In diminuzione | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|
| | RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | - Categoria V - Alienazione dei beni patrimoniali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Categoria VI - Prelievo dai fondi speciali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Totale titolo II | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | |
| | - Categoria VII - Costituzione di fondi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Categoria VIII - Beni mobili - macchine ed attrezzature tecnico - scientifiche | 1.439,80 | 9,60 | 300,00 | 1.149,40 |
| | Totale titolo II | 1.439,80 | 9,60 | 300,00 | 1.149,40 |
| | RIASSUNTO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI | | | | |
| | PER LE ENTRATE | | | | |
| | Titolo III | | | | |
| | - Categoria VII - Partite di giro e contabilità speciali | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | Totale titolo III | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | PER LE USCITE | | | | |
| | Titolo III | | | | |
| | - Categoria IX - Partite di giro e contabilità speciali | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | Totale titolo III | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |

| TIT CAT CAP | DENOMINAZIONE | Previsioni definitive dell'anno in corso | Previsioni di competenza per l'anno al quale si riferisce il bilancio VARIAZIONI | | TOTALI |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | In aumento | In diminuzione | |
| RIEPILOGO | | | | | |
| | ENTRATE | | | | |
| | Titolo I - Entrate correnti | 57.615,77 | 2.020,00 | 785,77 | 58.850,00 |
| | Titolo II - Entrate in conto capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | Totale delle entrate | 83.615,77 | 2.020,00 | 785,77 | 84.850,00 |
| | Avanzo di amministrazione pregresso | 24.607,81 | 0,00 | 1.507,81 | 23.100,00 |
| | Totale disponibilità finanziarie | 108.223,58 | 2.020,00 | 2.293,58 | 107.950,00 |
| | SPESE | | | | |
| | Titolo I - Spese correnti | 57.683,78 | 26.713,72 | 4.630,90 | 80.800,60 |
| | Titolo II - Spese in conto capitale | 1.439,80 | 9,60 | 300,00 | 1.149,40 |
| | Titolo III - Partite di giro e contabilità speciali | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 |
| | Totale delle spese | 85.123,58 | 26.723,32 | 4.930,90 | 107.950,00 |

12A00804

# AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 11 gennaio 2012.

**Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione.** (Deliberazione n. 1/12/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio dell'11 gennaio 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 luglio 1997, n.177 – supplemento ordinario n. 154;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 novembre 1995, n. 270 - supplemento ordinario n. 136;

Vista la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e successive modificazioni e integrazioni», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 novembre 2002, n. 259 e successive modificazioni;

Viste le direttive n. 2002/19/CE («direttiva accesso»), 2002/20/CE («direttiva autorizzazioni»), 2002/21/CE («direttiva quadro»), 2002/22/CE («direttiva servizio universale»), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L 108;

Viste le Linee direttrici della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee dell'11 luglio 2002, C 165 (le «Linee Direttici»);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215 (il «Codice»);

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 17 dicembre 2007 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 28 dicembre 2007, L 344/65 (la «Raccomandazione»);

Vista la Raccomandazione della Commissione europea del 15 ottobre 2008 «relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 12 novembre 2008, L 301;

Vista la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001 recante «Regolamento concernente l'accesso ai documenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 giugno 2001, n. 141 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003 recante «Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004 recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 19 maggio 2004, n. 116 e successive modifiche;

Vista la delibera n. 401/10/CONS del 22 luglio 2010 recante «Disciplina dei tempi dei procedimenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 settembre 2010, n. 208;

Vista la delibera n. 718/08/CONS dell'11 dicembre 2008 recante «Approvazione della proposta di impegni presentata da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/06 di cui al procedimento avviato con delibera n. 351/08/CONS», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 dicembre 2008, n. 302;

Considerato il gruppo di impegni n. 9 (misure relative alle reti di accesso di nuova generazione), in particolare i punti 9.1, 9.2 e 9.3 e le attività poste in essere da Telecom Italia per l'implementazione del suddetto gruppo di impegni, con riferimento alla pubblicazione, in data 30 giugno 2009, della «Proposta per la Condivisione con gli Operatori degli Investimenti e Costi per la realizzazione di nuove Infrastrutture di Posa per lo sviluppo di reti FTTX» e dell'«Offerta di Infrastrutture di Posa per lo sviluppo di reti FTTX»;

Vista la delibera n. 314/09/CONS del 10 giugno 2009 recante «Identificazione ed analisi dei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati della Raccomandazione 2007/879/CE), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 14 luglio 2009 - supplemento ordinario n. 111;

Vista la delibera n. 731/09/CONS del 16 dicembre 2009 recante «Individuazione degli obblighi regolamentari cui sono soggette le imprese che detengono un significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso alla rete fissa (mercati n. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2010, n. 15 - supplemento ordinario n. 13;

Vista la delibera n. 125/10/CONS, concernente la pubblicazione del programma di ricerca «Infrastrutture e Servizi a Banda Larga ed Ultralarga» (ISBUL), ed, in particolare, i contributi relativi allo sviluppo delle reti NGN ed alle problematiche tecniche economiche e regolamentari ad esso connessi;

Vista la delibera n. 498/10/CONS del 22 settembre 2010 recante «Avvio del procedimento in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 25 ottobre 2010, n. 250;

Vista la Raccomandazione della Commissione Europea relativa all'accesso regolamentato alle reti di accesso di nuova generazione (NGA) del 20 settembre 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 settembre 2010, L 251 (la «Raccomandazione NGA»);

Vista la «Proposta non vincolante di Linee guida per la disciplina della transizione verso le reti NGN» formulata nell'ambito del Comitato NGN Italia in ottemperanza all'art. 73, comma 6, della delibera n. 731/09/CONS;

Vista l'Offerta per la concessione di diritti d'uso su fibre ottiche spente in rete locale di accesso pubblicata da Telecom Italia sul proprio portale wholesale in data 18 novembre 2010;

Vista la delibera n. 1/11/CONS dell'11 gennaio 2011 recante «Consultazione pubblica in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 gennaio 2011, n. 17, nonché gli esiti della consultazione;

Vista la delibera n. 40/11/CONS del 3 febbraio 2011 recante «Neutralità della rete: avvio di consultazione pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 marzo 2011, n. 54;

Vista la delibera n. 61/11/CONS recante «Valutazioni della replicabilità dell'offerta retail in fibra ottica di Telecom Italia, per la navigazione e la trasmissione dati, nell'ambito della disciplina transitoria sui servizi wholesale delle reti NGN, di cui alla delibera n. 731/09/CONS», pubblicata sul sito web dell'Autorità il 4 marzo 2011;

Considerato che, alla luce del raggiungimento degli obiettivi indicati dall'Agenda Digitale europea 2020, ed in particolare della previsione che almeno il 50% delle famiglie europee sia abbonata ad Internet con connessioni a banda ultralarga superiori a 100 Mbps, lo sviluppo delle reti di accesso di nuova generazione ed i relativi obblighi regolamentari verranno periodicamente riesaminati;

Vista la delibera n. 128/11/CIR del 3 novembre 2011 recante «Disposizioni regolamentari in merito alla interconnessione IP e interoperabilità per la fornitura di servizi VoIP», pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 14 dicembre 2011;

Vista la delibera n. 301/11/CONS del 19 maggio 2011, recante «Integrazione della consultazione pubblica in materia di regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 maggio 2011, n. 123;

Vista la delibera n. 622/11/CONS del 22 novembre 2011 recante «Regolamento in materia di collegamenti dorsali e coubicazione di infrastrutture», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Vista la delibera n. 678/11/CONS del 12 dicembre 2011 recante «Linee guida in materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio», in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Viste le istanze di audizione delle società Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., BT Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A. e dell'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP);

Sentita, in data 23 giugno 2011, l'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP);

Sentita, in data 24 giugno 2011, la società BT Italia S.p.A.;

Sentite, in data 27 giugno 2011, separatamente le società Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Wind Telecomunicazioni S.p.A. e Vodafone Omnitel N.V.;

Visti i contributi prodotti dalle società Telecom Italia S.p.A., Vodafone Omnitel N.V., Wind Telecomunicazioni S.p.A., BT Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Fastweb S.p.A., Finlombarda S.p.A., PosteMobile S.p.A., Mediaset S.p.A., Nokia Siemens Network Italia S.p.A., nonché dall'Associazione Italiana Internet Providers (AIIP) e dalla Provincia Autonoma di Trento;

Considerato, inoltre, la seguente sintesi della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 301/11/CONS.

A1. Obblighi di accesso relativi al mercato n. 4

*Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

A1.1 AIIP e Tiscali condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito agli obblighi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra ottica di Telecom Italia sull'intero territorio nazionale, a condizioni economiche orientate ai costi e con un adeguato livello di disaggregazione. AIIP e Wind ritengono tuttavia che il servizio di accesso disaggregato end to end debba includere anche il servizio di giunzione della fibra spenta tra tratta di accesso alla centrale e rete primaria e, secondo Wind, anche tra rete secondaria e tratta d'adduzione e tra tratta d'adduzione e segmento di terminazione. Vodafone ritiene che l'obbligo di accesso alla fibra spenta debba essere integrato in modo da imporre la fornitura anche dei segmenti che originano o terminano presso il punto di demarcazione tra tratta di accesso alla centrale e rete primaria e il punto di demarcazione tra rete secondaria e tratta di adduzione. (1)

A1.2. Telecom Italia ritiene che gli unici punti di accesso e terminazione disponibili per la fibra ottica ed i cavidotti debbano essere quelli indicati nelle attuali offerte di riferimento. In particolare, in merito al servizio di accesso alla fibra spenta, Telecom Italia osserva che lo sviluppo della rete di distribuzione in fibra ottica, pur essendo basato sull'articolazione delle infrastrutture civili, prevede punti di flessibilità che non coincidono con quelli delle infrastrutture stesse e pertanto dichiara di poter rendere disponibile il servizio di accesso alla fibra spenta per le tratte comprese tra: *i)* il telaio di terminazione delle fibre ottiche posto in centrale ed un punto intermedio di confine tra rete ottica primaria e secondaria; *ii)* il suddetto

(1) Vodafone ha partecipato alla consultazione anche per conto dell'operatore TeleTu, per cui le sue osservazioni, riportate nel presente documento, sono da intendersi anche come osservazioni di TeleTu.

punto intermedio ed il punto di terminazione di edificio. Per quanto concerne l'accesso ai cavidotti nella tratta di accesso alla centrale, Telecom Italia ritiene che la soluzione proposta nell'attuale offerta di co-locazione, ampiamente utilizzata dagli operatori ed approvata dall'Autorità negli ultimi anni, già consente di fornire il servizio di accesso alla centrale a condizioni tecnicamente sicure ed economicamente efficienti. In virtù di quanto detto, Telecom Italia sottolinea che i possibili punti di consegna dei servizi di accesso ai cavidotti devono essere: *i)* la «cameretta zero» a ridosso della centrale locale; *ii)* tutti i pozzetti presenti nel tratto compreso tra la «cameretta zero» e l'ultimo pozzetto a ridosso dell'edificio; *iii)* l'ultimo pozzetto su suolo pubblico, a ridosso dell'edificio; *iv)* un armadietto o semplice scatola all'interno dell'edificio. Telecom Italia ritiene quindi opportuno che nel provvedimento finale vengano individuati i seguenti servizi: *i)* accesso ai cavidotti per tratte comprese tra due pozzetti ricadenti nella rete orizzontale, ovvero tra rete primaria e/o rete secondaria; *ii)* accesso ai cavidotti nella tratta di adduzione.

A1.3. Telecom Italia ritiene che, in assenza di una specifica analisi di mercato, l'imposizione degli obblighi «nuovi», ossia non sanciti già dalla delibera n. 731/09/CONS, incluso il servizio end to end, sia non giustificata. L'operatore ritiene inoltre non proporzionata l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio di accesso end to end in quanto non previsto dalla normativa comunitaria. A tal proposito, l'operatore evidenzia che la Raccomandazione NGA non prevede alcun obbligo ad investire per realizzare infrastrutture di rete per conto degli operatori alternativi, ma prevede esclusivamente obblighi di accesso alle infrastrutture esistenti dell'operatore SMP o, nel caso in cui l'operatore abbia deciso autonomamente di costruire nuove infrastrutture civili, l'obbligo di predisporre una capacità sufficiente per permettere agli altri operatori di utilizzarle. Telecom Italia ritiene quindi di non poter essere obbligata a realizzare infrastrutture su richiesta e per conto di terzi, in quanto, a dispetto del principio della libertà d'impresa, cesserebbe di essere un fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche.

A1.4. Telecom Italia sottolinea che già dal 2009, per effetto degli Impegni, ha reso disponibile l'accesso alle proprie infrastrutture passive in rete di accesso e firmato accordi di coinvestimento con molti operatori alternativi, su base commerciale e bilaterale. Anche per tale ragione, l'operatore ritiene che l'esigenza degli operatori di disporre di fibra ottica spenta in rete di accesso o di realizzare punti di terminazione alla base degli edifici (sia in caso di architettura FTTB che FTTH) non dovrebbe comportare l'imposizione di obblighi di realizzazione di infrastrutture passive, ma che tali esigenze dovrebbero essere soddisfatte nell'ambito della disciplina del coinvestimento.

A1.5. AIIP, BT Italia, Fastweb, la Provincia Autonoma di Trento e Vodafone evidenziano come criticità fondamentale del servizio end to end l'eventuale indisponibilità della fibra posata da Telecom Italia; AIIP sottolinea che la mancanza di un sufficiente numero di fibre non riguarda tanto il segmento di terminazione e la tratta di adduzione, quanto le tratte primaria, secondaria e di accesso alla centrale. Fastweb e Vodafone evidenziano che il servizio end to end non consente agli operatori alternativi di svolgere attività finalizzate all'acquisizione di clienti per servizi su fibra, proprio perché non esiste alcuna certezza circa l'effettiva disponibilità del servizio stesso in tempi utili a consentire il collegamento e l'attivazione del cliente finale. Gli operatori Fastweb, Tiscali e Vodafone evidenziano inoltre che i costi per la realizzazione dei collegamenti end to end paralleli alla rete di Telecom Italia - costi che gli operatori ritengono comunque non sostenibili - ricadrebbero interamente in capo all'operatore alternativo richiedente, pur mantenendo Telecom Italia la proprietà della rete. Vodafone inoltre teme la possibilità che si presentino, nella fornitura del servizio end to end, ostacoli tecnici quali la necessità di decongestionare i cavidotti, effettuare nuovi scavi ed ottenere i relativi permessi ed evidenzia inoltre il rischio che Telecom Italia metta in atto comportamenti anticompetitivi avvantaggiandosi dell'ampia discrezionalità di cui godrebbe nella definizione delle condizioni economiche e delle tempistiche di fornitura del servizio.

A1.6. Wind ritiene opportuno che vengano specificate nel dettaglio, nel provvedimento finale, le casistiche relative alla motivata ed accertata indisponibilità di fibra spenta, per evitare di concedere a Telecom Italia una eccessiva discrezionalità in merito. Per quanto concerne lo studio di fattibilità, Wind esorta l'Autorità a imporre: *i)* i tempi massimi entro cui Telecom Italia deve effettuare tale studio e le relative penali in caso di ritardo; *ii)* il rispetto del principio di non discriminazione, garantendo gli stessi tempi e costi applicati alla propria divisione retail anche ai clienti wholesale.

A1.7. AIIP e Tiscali evidenziano l'opportunità di non lasciare alla decisione unilaterale di Telecom Italia la possibilità di fornire l'accesso alle proprie infrastrutture di manovra (pozzetti o camerette) e la scelta di installare camerette o pozzetti addizionali per l'accesso degli operatori alla fibra spenta, come invece previsto dall'Autorità, al fine di evitare la messa in atto di comportamenti anticompetitivi da parte dell'incumbent.

A1.8. Per quanto concerne la fibra spenta, Finlombarda ritiene necessario che l'obbligo di accesso alle singole tratte sia soggetto ad una clausola di decadenza nel caso in cui l'operatore incumbent offra un servizio di unbundling della fibra con accesso in centrale. Altrimenti, a parere di Finlombarda, tale obbligo rappresenterebbe una misura: *i)* dannosa per l'integrità della rete, in quanto una rete NGA organica non prevede punti di flessibilità per consentire l'accesso alla fibra lungo il percorso; *ii)* discriminatoria, poiché favorirebbe gli operatori con elevate quote di mercato a danno degli operatori più piccoli che sarebbero costretti a servirsi dei servizi di unbundling; *iii)* minacciosa per la sostenibilità economica di iniziative di investimento in reti NGA, in quanto costringerebbe l'incumbent a sezionare una rete progettata come un insieme armonico.

A1.9. AIIP e Tiscali condividono in linea di massima gli obblighi di accesso al segmento di terminazione proposti dall'Autorità. AIIP tuttavia ribadisce la necessità che il PTE sia ubicato ad un livello tale da consentire il collegamento, per il suo tramite, ad un numero minimo di unità immobiliari che renda sostenibile anche per ope-

ratori di medie dimensioni l'accesso fisico al segmento di terminazione, così come avviene in Francia. A parere di Tiscali dovrebbe essere reintegrato l'obbligo in capo a Telecom Italia di installare in corrispondenza del PTE un permutatore che sia in grado di attestare più fibre (almeno *due)* per appartamento al fine di evitare che si generino dei disservizi, quali l'impossibilità di garantire la continuità del servizio nelle fasi di subentro tra operatori. Vodafone rileva che, a suo parere, lo scenario ipotizzato all'art. 15, comma 3, della delibera oggetto di consultazione non risulta ben definito ed, in particolare, risultano non chiari i dettagli circa l'attività di installazione del permutatore che Telecom Italia deve svolgere. Wind ritiene opportuno specificare, nel provvedimento finale, che il segmento di terminazione deve comprendere sia la tratta verticale, a partire dal PTE, che quella orizzontale della fibra, per ogni piano dell'edificio, e che questa deve arrivare fino alla borchia di utente sita all'interno dell'appartamento, estendendo tale specifica anche nel caso di segmento di terminazione in rame.

A1.10. Al contrario, Telecom Italia ritiene che gli obblighi di installare un permutatore in corrispondenza del PTE per conto di operatori terzi e di realizzare alloggiamenti opportuni, nel caso di rete FTTB, per apparati VDSL di operatori terzi alla base degli edifici non siano giustificati e proporzionati alla luce sia del quadro regolamentare europeo che del diritto nazionale. A tal proposito, Telecom Italia invita l'Autorità a limitare l'accesso al segmento di terminazione in rame, nel caso FTTB, ai soli edifici in cui la stessa intende dispiegare questa soluzione e a prevedere una valutazione tecnica ed economica di riorganizzazione della rete in rame totalmente a carico dell'operatore richiedente. Inoltre, Telecom Italia ritiene opportuno che l'Autorità avvii al più presto un'analisi dell'impatto della tecnologia VDSL2+ vectoring sugli esistenti servizi di subloop unbundling, per definirne l'applicabilità nel nuovo contesto tecnologico, prima di imporre obblighi che potrebbero ostacolare l'utilizzo delle nuove tecnologie.

A1.11. AIIP, Fastweb, Mediaset, Vodafone e Wind non condividono l'affermazione dell'Autorità circa la sostituibilità tra il servizio di unbundling della fibra ed il servizio end to end. In merito, gli operatori ritengono necessario che l'Autorità riconsideri l'opportunità di imporre l'obbligo di fornitura del servizio di unbundling su rete in fibra in modo da consentire un'effettiva concorrenza sulle reti NGA. Vodafone, in particolare, afferma che l'imposizione di tale obbligo sarebbe coerente con le indicazioni fornite nella Raccomandazione NGA e che, altrimenti, l'Autorità vincolerebbe le sue scelte regolamentari alla particolare architettura di rete adottata dall'incumbent, in disaccordo con il principio della neutralità tecnologica. La Provincia Autonoma di Trento ritiene necessario che l'Autorità imponga in capo a Telecom Italia, nelle aree geografiche dove le pubbliche amministrazioni locali investiranno nelle reti NGA, l'obbligo di fornitura del servizio di unbundling in centrale con l'obiettivo di rendere disponibile una più ampia ed adeguata gamma di servizi finali ai cittadini ed alle imprese.

A1.12. Fastweb ritiene opportuno affiancare all'unbundling l'obbligo di fornitura di un servizio di accesso presso un punto di concentrazione intermedio – posizionato in modo da permettere economie di scala sufficienti al ritorno degli investimenti fissi in un arco temporale adeguato – al fine di consentire una maggiore flessibilità tecnica ed economica nelle scelte infrastrutturali degli operatorie alternativi.

A1.13. Tiscali accoglie con favore la previsione dell'Autorità di rivedere l'impianto regolamentare in materia di reti NGA alla luce dell'evoluzione della tecnologia WDM, già oggetto di sperimentazioni ed applicazioni concrete nelle reti di telecomunicazioni.

A1.14. AIIP ribadisce la propria contrarietà all'estensione, nel caso di rete FTTN, dell'obbligo di fornitura del servizio di sub-loop unbundling in rame anche al caso in cui il punto di concentrazione sia differente dall'armadio di strada della rete in rame esistente, in quanto ritiene che tale obbligo ridurrebbe l'incentivo degli operatori – in particolare, di Telecom Italia – a realizzare una rete capillare in fibra, riducendo notevolmente il numero di punti terminali di accesso alla fibra. Al contrario, Tiscali condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'imposizione di tale obbligo.

A1.15. Telecom Italia ritiene necessario che la declinazione degli obblighi di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione venga definita mediante uno specifico procedimento relativo alla regolamentazione simmetrica, in quanto, a parere della società, tali segmenti costituiscono dei bottleneck di rete. Telecom Italia chiede quindi all'Autorità di inserire nella delibera finale uno specifico comma contenente il termine di avvio di tale procedimento.

A1.16. Vodafone, AIIP, PosteMobile e Tiscali concordano con l'Autorità circa la necessità di valutare l'opportunità di imporre obblighi simmetrici di accesso ad infrastrutture di rete essenziali e non replicabili. In particolare, Vodafone invita l'Autorità ad avviare una consultazione pubblica per l'individuazione di tali misure, mentre AIIP propone di imporre l'obbligo di accesso simmetrico alla tratta di adduzione e al segmento di terminazione in via generale, per poi declinarlo a fronte di specifiche richieste di accesso, prevedendo una consultazione pubblica volta a verificare la non duplicabilità dell'infrastruttura. Tale procedura, secondo l'associazione, potrebbe essere estesa in generale all'accesso alle infrastrutture di posa che risultino tecnicamente ed economicamente non duplicabili. PosteMobile propone, invece, di introdurre già nel presente provvedimento obblighi simmetrici per l'accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione, nonché per la predisposizione dei PTE. Tiscali, al contrario, sottolinea la necessità che la regolamentazione simmetrica venga introdotta soltanto a valle di un'analisi di mercato.

*Le valutazioni dell'Autorità*

A1.17. In merito alle osservazioni di AIIP, Wind e Vodafone sul servizio di accesso alla fibra spenta, l'Autorità intende ribadire che tale servizio, come indicato già al punto D1.11 della delibera oggetto di consultazione, deve essere fornito garantendo l'accesso a segmenti di

fibra spenta continua che originano e terminano presso: *i)* la centrale; *ii)* il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; *iii)* il punto di terminazione di edificio. In tal senso, la giunzione della fibra presso il punto di terminazione di edificio, nonché presso il punto di demarcazione tra rete primaria e secondaria, deve essere inclusa nel set di servizi forniti da Telecom Italia. Tale soluzione, infatti, permette di ridurre gli inconvenienti legati ad attività di giunzione multipla delle fibre, riducendo di conseguenza i costi e i disservizi agli utenti finali. Si evidenzia inoltre che il servizio end to end include la fornitura congiunta dei servizi di co-locazione, di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta in rete primaria, in rete secondaria, nella tratta di accesso alla centrale, nella tratta di adduzione e del servizio di accesso al segmento di terminazione, compresa la qualificazione del servizio finale. In tal senso, le eventuali operazioni di giunzione della fibra che risulteranno necessarie sono incluse nel servizio stesso. La fornitura di fibra spenta in punti ed in modalità differenti da quelle elencate, comunque, può essere contemplata nell'ambito degli studi di fattibilità di cui all'art. 14, comma 9 dello schema di provvedimento.

A1.18. Per quanto riguarda le osservazioni di Telecom Italia circa le modalità di accesso ai cavidotti, l'Autorità ritiene che il relativo servizio di accesso, essendo posto nella scala degli investimenti ad un livello più alto rispetto al servizio di fibra spenta, debba essere fornito presso qualsiasi pozzetto presente nella rete di accesso. In sintesi, i servizi di accesso alle infrastrutture civili devono garantire l'accesso: *i)* alla tratta di accesso alla centrale, dal pozzetto di Telecom Italia all'interno del recinto di centrale sino ai primi pozzetti dopo la cameretta zero; *ii)* ai cavidotti in rete primaria e rete secondaria; *iii)* ai cavidotti nella tratta di adduzione.

A1.19. Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia circa il servizio di accesso alla centrale, l'Autorità conferma i propri orientamenti, ritenendo necessario garantire agli operatori alternativi la possibilità di usufruire del servizio di co-locazione presso la centrale per tutti i servizi di accesso alle infrastrutture civili nonché per i servizi di accesso alla fibra spenta e per il servizio end to end. Si ritiene pertanto che Telecom Italia, così come previsto nell'attuale offerta di co-locazione, preveda delle modalità di raccordo tra il pozzetto esterno dell'operatore e gli apparati di confine dell'operatore colocati in centrale. A tale scopo si richiama quanto già previsto al comma 1 dell'art. 16 dello schema di provvedimento, in cui si afferma che è necessario prevedere soluzioni di colocazione volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e di fibra spenta. Infine, si richiamano le osservazioni dell'Autorità di cui al punto D1.16 del suddetto schema di provvedimento.

A1.20. Per quanto concerne l'osservazione di Telecom Italia circa l'impossibilità di prevedere nuovi obblighi senza aver effettuato una nuova analisi di mercato, l'Autorità ribadisce, come già affermato nella delibera n. 1/11/CONS, che la delibera n. 731/09/CONS aveva già previsto la possibilità di procedere ad un riesame degli obblighi stabiliti per i servizi su reti NGA e, comunque, si riserva di rivedere l'impianto regolamentare in materia di reti NGA agli esiti del monitoraggio della prima fase di sviluppo delle offerte all'ingrosso ed al dettaglio, anche in relazione alla evoluzione della rete di Telecom Italia e delle tecnologie WDM. In merito in particolare all'accesso end to end, l'Autorità evidenzia che tale obbligo non è in realtà «nuovo» in quanto consiste in una modalità di accesso fisico disaggregato alla rete e rientra quindi nell'ambito degli obblighi di accesso passivi previsti dalla Raccomandazione NGA.

A1.21. In merito alle osservazioni di Telecom Italia circa gli obblighi previsti di realizzare infrastrutture su richiesta e per conto di terzi, l'Autorità ribadisce che il meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui all'art. 21 e gli studi di fattibilità di cui all'art. 14 sono stati introdotti allo scopo precipuo di ovviare al problema della possibile indisponibilità di risorse nella rete di nuova generazione, evidenziato peraltro da alcuni partecipanti alla consultazione pubblica. Per quanto riguarda il meccanismo degli studi di fattibilità, si evidenzia che tale soluzione è già prevista per la fornitura del servizio di co-locazione in centrale, al fine di permettere l'utilizzo dei servizi di unbundling in rame, e che i relativi costi, comunque, saranno a carico dell'operatore richiedente. L'Autorità ritiene, inoltre, che tramite il meccanismo di programmazione degli ordinativi potrebbe essere soddisfatta la maggior parte delle richieste avanzate dagli operatori e che le esigenze restanti, che dovrebbero essere soddisfatte con gli studi di fattibilità, in tal caso comporterebbero la necessità di posare un numero marginale di cavi in fibra in aggiunta rispetto al progetto iniziale di Telecom Italia. Alla luce di quanto detto, onde evitare che in ragione di tale obbligo Telecom Italia possa trovarsi a dover soddisfare un numero di richieste tale da rendere necessaria una sostanziale riformulazione dei propri progetti di investimento, l'Autorità ritiene necessario specificare che le richieste di prenotazione degli ordinativi avanzate dagli operatori ai sensi dell'art. 21 debbono essere ragionevoli e proporzionate alle dimensioni del piano di investimenti di Telecom Italia pubblicato nell'ambito del meccanismo dell'«annuncio». L'Autorità vigilerà sul funzionamento di tale meccanismo, in particolare sull'entità delle richieste avanzate dagli operatori e sulla conseguente proporzionalità dell'obbligo formulato per Telecom Italia, avvalendosi anche delle informazioni contenute nel database relativo alle infrastrutture in rete di accesso di cui all'art. 19, comma 6, dello schema di provvedimento. L'Autorità, in conclusione, conferma i propri orientamenti in merito agli obblighi suddetti ed evidenzia inoltre che la stessa Commissione europea, nella lettera di commenti allo schema di provvedimento (più avanti sintetizzata), ha espresso un parere sostanzialmente favorevole all'obbligo di fornitura del servizio end to end, come misura temporanea che potrebbe anche comportare un obbligo a costruire la rete per terzi, ritenendolo proporzionato in assenza di disponibilità di accesso alla fibra già posata da Telecom Italia.

A1.22. Sempre in merito al problema della disponibilità di risorse di accesso alla rete di nuova generazione, si rammenta che l'Autorità aveva già previsto nello schema di provvedimento in consultazione che Telecom Italia adottasse ogni misura possibile al fine di «decongestionare» i cavidotti attualmente in uso. Si precisa che tale mi-

sura è stata ritenuta opportuna al fine di garantire l'accesso efficiente agli altri operatori nel rispetto del principio di non discriminazione.

A1.23. Circa la non sostenibilità economica di reti parallele in fibra, paventata da alcuni operatori alternativi, si rammenta che la stessa Raccomandazione NGA afferma che le reti basate su linee in fibra multipla presentano un costo di installazione solo marginalmente superiore a quello delle reti in fibra singola e, in aggiunta, offrono il vantaggio di consentire a ciascun operatore alternativo di controllare la connessione fino all'utente finale, favorendo, in linea con gli obiettivi del quadro normativo europeo, il sostenimento della concorrenza nel lungo periodo.

A1.24. In risposta alle osservazioni degli operatori circa la possibilità di contendersi effettivamente la clientela finale, offrendo servizi di nuova generazione che siano disponibili in un breve lasso di tempo, l'Autorità evidenzia che, in caso di rifiuto di fornitura del servizio end to end da parte di Telecom Italia in seguito all'indisponibilità di fibra spenta e di conseguente richiesta di studio di fattibilità, l'operatore alternativo può comunque usufruire del servizio VULA per tutto il periodo intercorrente tra la richiesta e l'effettiva fornitura del servizio richiesto. Tale soluzione consentirebbe di risolvere i problemi, paventati dagli operatori alternativi, di acquisizione del cliente finale e di migrazione dai servizi in rame a quelli in fibra.

A1.25. In merito alla richiesta di Wind di cui al punto A1.6, l'Autorità specifica che il rifiuto da parte di Telecom Italia di fornire il servizio di accesso end to end è giustificato nei casi in cui non vi sia disponibilità di risorse di rete, come verificabile dalle informazioni contenute nel sistema informatizzato relativo alle infrastrutture di rete di accesso di cui all'art. 19, comma 6 dello schema di provvedimento.

A1.26. L'Autorità ritiene che l'utilizzo di pozzetti o camerette dedicate agli operatori alternativi per l'accesso alle infrastrutture passive di Telecom Italia sia una soluzione efficiente, in quanto in grado di prevenire eventuali problematiche dovute all'utilizzo condiviso delle infrastrutture di manovra da parte di una pluralità di operatori. Attualmente, peraltro, tale soluzione è già impiegata per i servizi di co-locazione. Telecom Italia deve comunque assicurare che, laddove tecnicamente possibile, si utilizzino le infrastrutture già esistenti, al fine di evitare inutili duplicazioni. L'Autorità vigilerà comunque su eventuali comportamenti anti-competitivi dell'operatore incumbent atti a scoraggiare l'utilizzo delle infrastrutture di manovra già esistenti.

A1.27. Per quanto riguarda l'osservazione di Finlombarda sul servizio di accesso alla fibra spenta, si ritiene opportuno non prevedere clausole di decadenza per il relativo obbligo, in quanto si rischierebbe di disincentivare gli operatori all'acquisto di tale servizio, in una fase nella quale è necessario incentivare gli investimenti da parte di tutti gli operatori, in considerazione dell'assenza di una rete estesa in fibra. Si ritiene che clausole di tal genere per la fornitura di servizi di fibra ottica spenta possano essere prese eventualmente in considerazione nell'ambito di una futura analisi di mercato, tenuto conto dello sviluppo della rete in fibra ottica e dell'efficacia delle soluzioni esistenti di accesso disaggregato.

A1.28. In merito alle considerazioni di Tiscali circa la convenienza di prevedere un PTE in grado di attestare più fibre per appartamento, l'Autorità conferma il proprio orientamento circa la non proporzionalità dell'obbligo di installare fibra multipla nel segmento di terminazione e ribadisce l'opportunità che tale possibilità vada considerata nell'ambito delle iniziative di coinvestimento. A tal proposito, si rammenta che la stessa Raccomandazione NGA afferma che le reti realizzate in coinvestimento e basate su linee in fibra multipla porteranno in tempi più brevi a una concorrenza effettiva nel mercato retail.

A1.29. L'Autorità intende fornire chiarimenti in merito all'art. 15 della delibera oggetto di consultazione, il cui comma 3, a parere di Vodafone, non risulta ben definito. Nel dettaglio, l'Autorità precisa che l'art. 15 è stato introdotto al fine di facilitare la condivisione tra gli operatori della tratta terminale della rete di accesso; in particolare, il comma 1 disciplina l'accesso al segmento di terminazione, in rame o in fibra, per qualsiasi architettura di rete in fibra, il comma 2 si riferisce invece all'accesso al segmento di terminazione in rame nel caso in cui Telecom Italia realizzi una rete di tipo FTTB, il comma 3 infine estende l'obbligo di accesso al segmento di terminazione in rame anche ai casi in cui Telecom Italia non raggiunga con una rete in fibra un particolare edificio o palazzo. Ai sensi del comma 1, quindi, Telecom Italia è obbligata ad installare un opportuno permutatore che consenta l'accesso alla tratta terminale in rame o in fibra, nei casi in cui il palazzo sarà servito da una rete in fibra ottica. Ai sensi del comma 3 Telecom Italia, nel caso in cui non raggiunga con una rete in fibra un particolare edificio o palazzo, su richiesta dell'operatore che intende realizzare una rete di tipo FTTB, garantisce l'accesso al segmento di terminazione in rame, ma in tal caso l'installazione del permutatore avverrà solo a seguito di una esplicita richiesta impegnativa da parte dell'operatore che intende usufruire dell'accesso e le spese di installazione dello stesso (costi operativi di installazione, inclusi i costi delle opere civili necessarie) saranno a carico dell'operatore richiedente, come previsto dal comma 4. Il costo del permutatore (inclusi i costi di manutenzione) sarà invece a carico di Telecom Italia e di tutti gli operatori che utilizzeranno i servizi di accesso al segmento di terminazione, e sarà considerato nella valutazione del pricing di tale servizio di accesso. L'Autorità, inoltre, avvierà un apposito procedimento volto ad analizzare anche le problematiche relative all'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alla tratta terminale dell'edificio e, anche alla luce della delibera n. 622/11/CONS, valuterà l'esistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi specifici in capo a tutti gli operatori che detengono il segmento di terminazione al fine di garantire una gestione condivisa del permutatore di palazzo e dei relativi costi.

A1.30. In merito all'osservazione di AIIP circa l'ubicazione del PTE, l'Autorità ritiene opportuno definire una regolamentazione che, pur garantendo la possibilità di accedere alla rete dell'operatore notificato, rimanga quanto più possibile neutrale nei confronti delle scelte architetturali dello stesso e per questo motivo non accoglie la richiesta dell'associazione. Inoltre, si ritiene che l'insieme previsto di rimedi passivi ed attivi sia già in grado di garantire agli altri operatori la possibilità di fornire i

servizi al dettaglio impiegando il modello di business più indicato alle proprie esigenze ed in funzione delle economie di scala raggiungibili nel territorio. In risposta alle osservazioni di Wind, inoltre, si precisa che il segmento di terminazione, per definizione, termina alla borchia di utente localizzata all'interno dell'appartamento.

A1.31. Riguardo alle osservazioni di Telecom Italia, si osserva che la natura di bottleneck del segmento di terminazione, evidenziata più volte dall'Autorità e dalla Commissione nella Raccomandazione NGA, rende proporzionato l'obbligo di accesso a tale porzione di rete anche nei casi in cui Telecom Italia non intende realizzare una rete in fibra per connettere un determinato edificio, al fine di non limitare le iniziative di altri operatori che altrimenti sarebbero costretti ad un'inefficiente duplicazione.

A1.32. Circa le osservazioni di Telecom Italia in merito all'impatto della tecnologia VDSL2+ vectoring sugli esistenti servizi di sub-loop unbundling, l'Autorità riconosce che la diffusione di tecniche quali il vectoring, il line bonding ed il phantom mode, applicabili alle tecnologie VDSL e VDSL2 ed attraverso le quali è possibile ottenere significativi miglioramenti in termini di velocità trasmissiva, potrebbero avere un impatto significativo per lo sviluppo di reti FTTC. A tal proposito, si osserva che i piani di investimento di Telecom Italia prevedono nel prossimo futuro, per una porzione non trascurabile del territorio, l'adozione di soluzioni di reti NGA basate su architettura FTTC che potrebbero, grazie al vectoring, consentire il raggiungimento di maggiori velocità di collegamento sia agli utenti finali dell'incumbent, sia – grazie ai servizi bitstream offerti su rete FTTC – agli utenti degli operatori alternativi. Ciononostante si evidenzia che tale tecnologia, al momento non compatibile con la fornitura dei servizi di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame, potrebbe richiedere una rimodulazione degli attuali obblighi di accesso che, considerato lo stadio embrionale dell'implementazione delle tecniche di vectoring, l'Autorità non ritiene opportuno al momento considerare. Al fine, comunque, di non limitare la diffusione di nuove tecniche trasmissive, l'Autorità ritiene opportuno avviare un procedimento volto a valutarne l'impatto regolamentare nell'ambito dello sviluppo delle reti di nuova generazione.

A1.33. Con riferimento alle osservazioni degli operatori alternativi riguardo alla necessità di prevedere l'obbligo di unbundling, l'Autorità ritiene opportuno imporre in capo all'operatore incumbent l'obbligo di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile e tenuto conto dell'effettivo sviluppo di mercato ed infrastrutturale. In merito, inoltre, alla sostituibilità tra il servizio di unbundling ed il servizio end to end, l'Autorità ribadisce che, al di là delle possibili evoluzioni architetturali della rete di Telecom Italia, l'obbligo di accesso disaggregato end to end consente fin da ora all'operatore alternativo di fornire servizi di accesso diretto in fibra ai propri clienti finali, indipendentemente dall'architettura di rete sviluppata dall'incumbent. Si evidenzia che la possibilità di adottare – per un periodo transitorio – misure che rendano obbligatori prodotti alternativi di accesso che rappresentano la soluzione equivalente più vicina alla disaggregazione fisica è prevista anche dalla Raccomandazione NGA (considerato 21), e che inoltre la soluzione dell'accesso disaggregato non è, allo stato attuale, adottabile in generale nel contesto italiano. L'Autorità chiarisce, comunque, che il servizio end to end rappresenta, al momento, una modalità di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale, su linea attiva e su linea non attiva, nelle situazioni in cui Telecom Italia intende sviluppare per il futuro reti di accesso di nuova generazione in topologia punto-punto. Come già anticipato al punto A1.20, inoltre, l'Autorità si riserva di rivedere l'appropriatezza dell'obbligo di fornitura del servizio end to end alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom Italia e dell'effettiva disponibilità di metodi alternativi di unbundling quali quelli basati sulle tecnologie WDM.

A1.34. L'Autorità non ritiene necessario imporre, come richiesto da Fastweb, l'obbligo di fornitura di un servizio di accesso disaggregato presso un punto di concentrazione intermedio, in quanto qualora un operatore infrastrutturato avesse necessità di un collegamento ininterrotto dalla sede dell'utente finale fino ad un punto intermedio, al quale poi collegare le sue centrali, potrebbe comunque usufruire dei diversi servizi di accesso passivo già previsti nello schema di provvedimento.

A1.35. Si evidenzia che l'obbligo di fornire il servizio di sub-loop unbundling rappresenta uno dei rimedi previsti dalla Raccomandazione NGA nel caso di sviluppo di reti FTTN. L'Autorità, quindi, non condivide la posizione espressa da AIIP in merito ed evidenzia che l'estensione dell'obbligo di fornire il servizio di sub-loop unbundling anche al caso in cui il punto di concentrazione sia differente dall'armadio di strada della rete in rame esistente è necessaria per garantire la continuità di tale obbligo rispetto ad eventuali modifiche della rete di Telecom Italia.

A1.36. In merito alla richiesta della maggior parte degli operatori di fornire maggiori dettagli circa la declinazione di eventuali obblighi simmetrici di accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione, l'Autorità conferma il proprio orientamento di prevedere, nel presente provvedimento, unicamente una regolamentazione asimmetrica. L'Autorità avvierà un procedimento nel cui ambito, considerata anche la delibera n. 622/11/CONS, si valuterà la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete che si configurano come bottleneck di rete.

A2. Obblighi di controllo dei prezzi relativi al mercato n. 4

*Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

A2.1. In merito ai servizi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra ottica spenta, Telecom Italia sottolinea che il passaggio da un regime di prezzi equi e ragionevoli ad uno basato sull'applicazione del principio dell'orientamento al costo, rappresentando una modifica sostanziale alla normativa in vigore, deve necessariamente conseguire da una specifica analisi di mercato. L'operatore quindi ribadisce la propria posizione, già espressa nella fase di consultazione pubblica relativa alla delibera n. 1/11/CONS, circa la necessità di adottare una politica regolamentare di prezzi basata su condizioni eque e ragionevoli e sull'applicazione di obblighi di natura simmetrica.

A2.2. La Provincia Autonoma di Trento ritiene che l'applicazione di un pricing orientato al costo per i servizi di accesso alle infrastrutture civili di Telecom Italia potrebbe portare ad effetti distorsivi ed anticompetitivi nel territorio in cui andrà ad operare la società T-NGN, in quanto la valutazione dei costi su base nazionale comporterà una sottostima dei costi sostenuti nel territorio trentino. Per tale ragione, la Provincia auspica che i prezzi praticati, almeno in una prima fase, possano essere stabiliti nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza e sottoposti all'eventuale controllo da parte dell'Autorità. PosteMobile ritiene che l'applicazione del principio dell'orientamento al costo sulla base di un modello di tipo bottom-up per la determinazione delle tariffe di servizi innovativi, come quello end to end, possa richiedere, almeno in una fase iniziale, una sistematica verifica di replicabilità delle offerte per garantire l'effettivo rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

A2.3. Telecom Italia presenta poi alcune osservazioni circa gli obblighi di controllo dei prezzi proposti dall'Autorità per i servizi del mercato n. 4, di seguito riportate. L'operatore incumbent evidenzia innanzitutto che l'Autorità, nel proporre l'adozione di un modello di tipo BU-LRIC per la definizione dei prezzi dei servizi NGA, dovrebbe esplicitare in dettaglio la metodologia sulla quale tale modello sarà basato. Secondo l'operatore il modello, al fine di garantire un andamento stabile dei prezzi, dovrà basarsi su di un approccio di tipo Discounted Cash Flow (DCF) che definisca un prezzo medio di lungo periodo costante per tutto l'orizzonte temporale (esteso) considerato, come tra l'altro già previsto dalla stessa Autorità nelle linee guida per la verifica della replicabilità delle offerte retail di Telecom Italia (delibera n. 499/10/CONS). La metodologia DCF, a parere dell'operatore incumbent, è la più indicata per tenere conto degli investimenti sostenuti dall'operatore SMP ed è in grado inoltre di garantire certezza regolamentare circa il recupero dei costi sostenuti nel corso del ciclo di vita del servizio. Telecom Italia evidenzia inoltre che il prezzo medio calcolato con il modello dovrebbe essere inteso come prezzo massimo di riferimento a livello nazionale, al di sotto del quale dovrebbe essere possibile «negoziare» prezzi equi e ragionevoli in funzione, ad esempio, del contesto competitivo (wholesale e retail), della tipologia di area (competitiva e non competitiva) e della minore rischiosità dell'investimento a fronte di durate contrattuali di lungo periodo o di maggiori volumi di quantità vendute. L'Autorità, in occasione di ciascun ciclo di analisi di mercato, o comunque per ciascun periodo regolatorio di verifica definito preventivamente, dovrebbe verificare la sostenibilità del prezzo per l'operatore SMP e per il mercato, anche alla luce dell'ARPU ottenibile dalle offerte ultrabroadband retail.

A2.4. Telecom Italia, nello specifico, ritiene opportuno che, nella definizione della modalità di allocazione dei costi alla base del modello di pricing, l'Autorità tenga conto del differente utilizzo delle infrastrutture civili per i servizi in rame e per i servizi in fibra, operando una preliminare distinzione tra nuove infrastrutture, risorse incrementali e infrastrutture esistenti.

A2.5. Telecom Italia ritiene, inoltre, che, il volume occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi possa essere correttamente utilizzato come parametro per la determinazione delle tariffe solo a valle della distinzione tra infrastrutture di cui al precedente paragrafo e limitatamente al dimensionamento delle infrastrutture civili dedicate alle reti di nuova generazione.

A2.6. Vodafone sottolinea che una valutazione delle tariffe di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta basata sul volume occupato dai cavi e sul numero di fibre acquistate non risulterebbe coerente con la logica dei costi incrementali di lungo periodo. Fastweb ritiene più congruo, e tecnologicamente neutrale, commisurare il costo di accesso alle infrastrutture civili e passive al numero di clienti effettivamente serviti dall'operatore, indipendentemente dalla topologia di rete utilizzata da quest'ultimo, in virtù del fatto che il costo incrementale associato alla posa di fibra aggiuntiva alla prima, una volta realizzata l'infrastruttura civile, risulta marginale ed inoltre lo spazio occupato dalle fibre aggiunte all'interno del cavidotto è irrilevante.

A2.7. Wind ed AIIP ritengono opportuno che i prezzi dei servizi di accesso siano stabiliti sulla base dei costi storici – al netto degli ammortamenti già effettuati – per le infrastrutture già esistenti e sulla base della metodologia LRIC (di tipo BU secondo Wind) per quanto riguarda le infrastrutture di nuova realizzazione. In entrambi i casi, comunque, secondo Wind i prezzi non dovrebbero essere applicati retroattivamente.

A2.8. Circa l'avvio di un procedimento per la definizione del modello BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi NGA, previsto per il mese di dicembre 2011, Vodafone, Tiscali e Fastweb evidenziano che tale previsione, rimandando al 2012 la definizione del modello, determinerebbe un grave stato di incertezza, rendendo di fatto impossibile una qualsiasi pianificazione finanziaria degli investimenti – nel medio periodo – da parte degli operatori. Vodafone ritiene inoltre non efficace l'applicazione dei criteri proposti dall'Autorità per la valutazione dei prezzi nella fase transitoria. Alla luce di tali considerazioni, gli operatori (Vodafone, Tiscali e Fastweb) chiedono l'avvio immediato del procedimento per la definizione del modello BU-LRIC. Tiscali ritiene inoltre necessario che l'Autorità fornisca, già nel provvedimento finale, delle indicazioni sui prezzi che saranno pubblicati da Telecom Italia nelle prossime offerte di riferimento.

A2.9. Per quanto concerne i costi di dismissione della rete in rame, BT Italia ritiene che occorra tener conto di una serie di considerazioni: *i)* la rete in rame di Telecom Italia è di fatto interamente ammortizzata; *ii)* anche gli operatori alternativi dovranno dismettere o adattare elementi della propria rete funzionali alla interoperabilità con la rete in rame di Telecom Italia (affermazione condivisa da Vodafone); *iii)* la scelta del passaggio ad una rete di nuova generazione è una scelta autonoma dell'incumbent adottata sulla base di un business plan in cui il costo di sostituzione (rame/fibra) fa parte della valutazione di redditività; *iv)* il prezzo dei servizi all'ingrosso di nuova generazione contiene un risk premium che già remunera Telecom Italia del rischio associato alla scelta di dismettere la rete in rame. Fastweb e Vodafone ritengono che il

computo di tali costi all'interno delle condizioni di accesso alle infrastrutture civili implicherebbe una doppia remunerazione dei costi sostenuti da Telecom Italia per la realizzazione della nuova rete, a discapito degli operatori alternativi, i quali si troverebbero nella situazione di dover remunerare l'incumbent sia per il roll-out della fibra (tramite l'acquisto dei nuovi servizi) che per la dismissione della rete in rame. BT Italia ritiene opportuno che l'Autorità non includa tale argomento nel provvedimento finale e che lo affronti in modo organico in un procedimento separato o nell'ambito di un apposito tavolo.

A2.10. BT Italia, inoltre, auspica l'introduzione di una clausola (analoga a quella prevista dagli Undertakings sottoscritti da BT plc in *UK)* che preveda che l'operatore incumbent, a fronte di benefici realizzabili a seguito della modifica della propria rete, dovrebbe sopportarne anche i relativi costi, in modo da non essere incentivato a porre in essere comportamenti anticompetitivi, sfruttando un vantaggio tecnologico con l'imposizione di nuovi standard a tutti gli operatori alternativi.

A2.11. BT ritiene che la modalità IRU prevista per l'accesso alle infrastrutture civili sia incompatibile con l'obiettivo di consentire agli operatori di competere efficacemente nel mercato dei servizi a larga banda, in quanto eleva di fatto il livello delle barriere all'entrata, stabilendo un obbligo per gli operatori alternativi di sostenere un esborso economico rilevante. L'operatore rileva che la durata contrattuale per tali servizi dovrebbe essere coerente con la durata del contratto stipulato con il cliente finale, come previsto per i servizi di accesso bitstream e unbundling su rete in rame. Tiscali, invece, condivide la scelta di una modalità di pricing IRU pluriennale per l'acquisto del servizio di fibra spenta in rete primaria e secondaria, ma non per la tratta di adduzione e per il segmento di terminazione, per i quali ritiene necessario che venga adottato un canone di durata correlata alla durata del rapporto contrattuale del singolo cliente.

A2.12. Telecom Italia invita l'Autorità ad adottare per il servizio end to end, qualora ne fosse confermato l'obbligo di fornitura nel provvedimento finale, una modalità di pricing basata su contratti IRU, in coerenza con la struttura di pricing prevista per i servizi che lo compongono (servizio di accesso alla fibra ottica spenta in rete primaria e secondaria). AIIP, diversamente, chiede di chiarire esplicitamente che la struttura tariffaria del servizio end to end prevede un canone mensile e un contributo di realizzazione.

A2.13. Vodafone sottolinea che, a differenza del contributo di attivazione del servizio di unbundling che include i soli costi associati alle attività necessarie all'attivazione del cliente finale, il contributo di realizzazione previsto per il servizio end to end include anche i costi di realizzazione dei collegamenti in fibra. Inoltre, Fastweb osserva che l'operatore alternativo, nel corrispondere un contributo di realizzazione, si assumerebbe di fatto il rischio di un mancato ritorno sull'investimento a seguito della legittima decisione del cliente finale di migrare verso un altro operatore. Secondo BT, comunque, sarebbe necessario precisare i criteri di determinazione delle due componenti del prezzo del servizio end to end, specificando, in particolare, quali sono le attività che devono essere remunerate dal contributo. Wind ritiene che il prezzo del servizio end to end dovrebbe essere inferiore all'attuale prezzo dell'unbundling del rame e corrisposto tramite un contributo una tantum di attivazione e un canone mensile, quest'ultimo per un periodo di tempo pari alla durata del contratto tra l'operatore alternativo ed il singolo cliente finale.

A2.14. Vodafone ritiene che i prezzi relativi alla costruzione di nuove infrastrutture di manovra da parte di Telecom Italia dovrebbero essere orientati al costo e soggetti ad obblighi di trasparenza (ad esempio, la pubblicazione in offerta di riferimento) al fine di scongiurare il rischio di comportamenti escludenti da parte di Telecom Italia. Analogamente, Poste Mobile non condivide la scelta dell'Autorità di lasciare alla libera negoziazione commerciale la definizione del prezzo di realizzazione delle infrastrutture, nel caso si rendessero necessarie delle duplicazioni, e ritiene necessario che il prezzo di accesso sia regolamentato.

A2.15. Telecom Italia non concorda con l'Autorità nel considerare adeguato il riconoscimento di un risk premium unicamente in quelle situazioni in cui non vi siano forme di coinvestimento nella realizzazione di reti NGA. A supporto di ciò, l'operatore evidenzia che la Raccomandazione NGA non considera il coinvestimento e il riconoscimento di un premio di rischio come forme alternative di incentivo agli investimenti in reti di nuova generazione. Telecom Italia auspica quindi che la presenza di investimenti congiunti sia al più considerata come un fattore di riduzione del risk premium ma non di un suo annullamento.

A2.16 Sempre con riferimento al riconoscimento di un risk premium, Mediaset ritiene necessario che tale strumento debba essere considerato con particolare attenzione, in quanto se da un lato risulta idoneo a compensare l'operatore SMP per i rischi di investimento assunti, dall'altro può generare, se non applicato correttamente, ostacoli all'accesso da parte dei concorrenti. Pur non considerando opportuna, in generale, l'introduzione di un risk premium, AIIP ritiene che nel caso di coinvestimento i fattori che giustificherebbero un premio (quali l'incertezza della domanda, l'evoluzione tecnologica, etc.) rimarrebbero inalterati, sebbene il coinvestimento permetta di ripartire la rischiosità dell'investimento. Tiscali ritiene che l'Autorità debba effettuare, preliminarmente al riconoscimento del diritto ad un risk premium, una valutazione dettagliata e condivisa delle condizioni di mercato, essendo il grado di rischio dipendente da queste ultime (ad esempio, dalle caratteristiche della domanda, dal territorio, etc.). Per tale ragione, l'operatore ritiene che l'Autorità debba fornire maggiori dettagli circa i criteri mediante i quali intende determinare il valore del premio di rischio. Inoltre, Tiscali ritiene che l'entità di tale premio debba essere inferiore nel caso di utilizzo del meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso, in quanto tale meccanismo consente a Telecom Italia di avere anticipatamente informazioni circa la volontà degli operatori alternativi di acquistare i servizi e quindi rappresenta di per sé un meccanismo di riduzione del rischio. Wind evidenzia che il premio di rischio dovrebbe essere considerato solo se l'investimento è effet-

tuato *ex novo* (in particolare, nel caso di fibra spenta stesa in un cavidotto esistente il premio di rischio dovrebbe essere nullo). Inoltre, Wind ritiene necessario che l'Autorità avvii un procedimento specifico per concordare i criteri di calcolo del premio di rischio.

*Le valutazioni dell'Autorità*

A2.17. Per quanto riguarda l'imposizione dell'obbligo di orientamento al costo per i servizi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra ottica spenta, l'Autorità ribadisce che tale previsione, in linea con le indicazioni della Raccomandazione NGA, adegua la regolamentazione esistente – sancita dalla delibera n. 731/09/CONS – al dettato regolamentare europeo. La stessa Commissione europea, peraltro, nella lettera di commenti allo schema di provvedimento dell'Autorità recante gli obblighi regolamentari imposti nei mercati numeri 1, 4 e 5 (SG-Greffe (2009) D/8059 C(2009)8559), aveva già invitato l'Autorità stessa ad adottare una metodologia di pricing basata sul principio dell'orientamento al costo.

A2.18. Al fine della definizione dei prezzi dei servizi NGA, anche in coerenza con il meccanismo di pricing adottato per l'unbundling del rame, l'Autorità conferma l'intenzione di adottare un modello LRIC di tipo bottom-up, da definire in un futuro procedimento. L'Autorità ribadisce, peraltro, la necessità di individuare i principi di base per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso, in particolare i driver per l'allocazione dei costi, in maniera da evitare prezzi troppo elevati nella fase iniziale di sviluppo dei servizi in fibra e di garantire un andamento stabile dei prezzi durante la fase di migrazione, fino allo switch off della rete in rame. A tal fine, l'Autorità ha ritenuto significativo individuare come driver per l'allocazione dei costi il volume occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi, per quanto riguarda le infrastrutture di posa, ed il numero di fibre richieste nel tratto considerato, per il servizio di fibra spenta. L'Autorità, comunque, recepisce tutte le osservazioni presentate dagli operatori, che riguardano i diversi aspetti inerenti al pricing dei servizi, riservandosi la facoltà di considerarle nell'ambito del procedimento nel quale verranno definiti i dettagli per l'implementazione della metodologia BU-LRIC. Anche per quanto riguarda le osservazioni in merito alla determinazione del premio di rischio, l'Autorità terrà conto, nell'ambito del suddetto procedimento, di quanto indicato dalla Commissione europea nell'allegato I della Raccomandazione NGA, delle osservazioni dei partecipanti alla presente consultazione, nonché delle migliori pratiche europee. Come richiesto inoltre da diversi operatori, l'Autorità prevede di avviare il procedimento relativo alla definizione del modello suddetto dopo la pubblicazione della presente delibera.

A2.19. In merito alla proposta fatta da alcuni operatori di differenziare la metodologia di pricing dei servizi di accesso a seconda che si tratti di infrastrutture di nuova realizzazione o già esistenti, l'Autorità, nel ribadire che il dettaglio delle modalità operative con le quali saranno definiti i prezzi dei servizi di accesso sarà oggetto di un apposito procedimento, ritiene, comunque, che la definizione di un modello di prezzi debba inquadrarsi in un'ottica di semplificazione e adeguatezza delle misure proposte e rispondere, al contempo, ad un generale bisogno di certezza regolamentare. Secondo questa logica, non si ritiene opportuno prevedere l'applicazione di due diverse metodologie di costo per le infrastrutture esistenti e per quelle di nuova realizzazione, considerando che una notevole articolazione del modello potrebbe non corrispondere ad un considerevole vantaggio nella quantificazione delle tariffe. In ogni caso, l'Autorità fa presente che la distinzione tra i due tipi di infrastruttura sarà enfatizzata dal riconoscimento di un risk premium per le infrastrutture di nuova realizzazione.

A2.20. Circa la remunerazione dei costi di dismissione della rete in rame di Telecom Italia, l'Autorità ritiene che tutti gli operatori utilizzatori dell'infrastruttura debbano contribuire, in maniera proporzionale all'infrastruttura utilizzata, ai costi «efficienti» di realizzazione della nuova rete. In tal senso, l'eventuale remunerazione di costi relativi alla dismissione della rete esistente sarà valutata nell'ambito della definizione del modello BU-LRIC previsto per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso.

A2.21. L'Autorità non ritiene opportuno accogliere la richiesta di BT in merito alla necessità di definire una norma generale che disciplini la ripartizione dei costi determinati da modifiche della rete dell'operatore notificato, in quanto, come di consueto, l'impatto di tali modifiche sui prezzi dei servizi di accesso sarà valutato nell'ambito delle relative procedure di definizione dei prezzi.

A2.22. Per quanto riguarda le osservazioni di alcuni operatori in merito alla modalità di pricing della fibra spenta su base IRU pluriennale, l'Autorità conferma quanto già evidenziato durante la precedente consultazione, ossia che il servizio di accesso alle infrastrutture civili e alla fibra spenta in rete di accesso primaria, secondaria e nella tratta di adduzione non è vincolato alla fornitura di servizi ad uno specifico cliente finale, ma può essere riutilizzato per diversi clienti finali, e quindi, in virtù di tale possibilità, non richiede una durata contrattuale strettamente vincolata alla durata minima di un contratto di fornitura di servizi al dettaglio.

A2.23. In merito alle osservazioni degli operatori circa le condizioni economiche di fornitura del servizio di accesso end to end, l'Autorità evidenzia innanzitutto che tale servizio è stato introdotto quale strumento per garantire all'operatore alternativo il massimo livello di indipendenza nella fornitura dei servizi al dettaglio su fibra; al contempo, si è ritenuto necessario che il pricing del servizio end to end dovesse consentire il raggiungimento di economie di scala tali da giustificare investimenti in infrastrutture di rete proprietarie. L'Autorità rileva, comunque, che la fornitura del servizio end to end può determinare, a carico dell'incumbent, investimenti addizionali rispetto a quelli già pianificati dovuti alla necessità di realizzare elementi di rete e porre in campo attività operative – che possono dipendere, peraltro, dall'architettura adottata – non necessarie alla fornitura del tradizionale servizio di unbundling della rete in rame.

A2.24. Fatte queste premesse, al fine di evitare che un impegno eccessivamente gravoso ricada sulla sola Telecom Italia, si ritiene opportuno legare la tariffazione del servizio end to end al contesto in cui il servizio viene ac-

quistato. Nello specifico, qualora le risorse per la fornitura del servizio end to end siano disponibili, non essendo richiesti investimenti aggiuntivi da parte di Telecom Italia, si considera valido il principio proposto nello schema di provvedimento che prevede un contributo una tantum ed un canone mensile. In particolare, si precisa che il contributo una tantum è inteso a remunerare, analogamente al contributo di attivazione dei servizi di unbundling su rete in rame, unicamente le attività operative necessarie alla fornitura del servizio end to end. Tali attività comprendono, inter alia, la giunzione delle fibre e la qualificazione del servizio finale.

A2.25. In caso invece di indisponibilità delle risorse (riguardanti uno o più tratte componenti il servizio), invece, l'Autorità ha previsto la possibilità per l'operatore alternativo di ricorrere o alla soluzione degli studi di fattibilità o al meccanismo di programmazione degli ordinativi. In tali casi, per meglio ripartire tra incumbent e operatore acquirente il rischio dell'investimento, l'Autorità ritiene opportuno prevedere, oltre a un contributo una tantum della stessa natura di quello descritto al punto precedente, una modalità di pricing basata su contratti IRU pluriennali. Tale modalità di pricing non deve comunque riguardare il segmento di terminazione, per il quale si ritiene opportuno mantenere una tariffazione basata su canone mensile e contributo di attivazione. In aggiunta, al fine di garantire una maggiore flessibilità nella distribuzione del rischio, si ritiene opportuno imporre a Telecom Italia la pubblicazione in Offerta di Riferimento di più opzioni di durata dei contratti IRU, tra cui almeno una quinquennale, nonché di permettere all'operatore acquirente la rivendita del servizio prima della scadenza del contratto IRU stipulato.

A2.26. L'Autorità ritiene comunque che gli aspetti di dettaglio relativi alla valorizzazione del servizio end to end saranno affrontati nel procedimento per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso su reti NGA.

A2.27. Con riferimento alle condizioni economiche previste per la costruzione di nuove infrastrutture di manovra da parte di Telecom Italia, l'Autorità condivide le osservazioni di PosteMobile ed in particolare di Vodafone circa la necessità che esse siano orientate ai costi. Si ritiene inoltre necessario che siano fornite le opportune garanzie di trasparenza attraverso la pubblicazione da parte di Telecom Italia, in offerta di riferimento, di indicazioni in merito ai prezzi per questo tipo di servizi. L'Autorità vigilerà sulla congruenza dei prezzi di tali servizi, in sede di approvazione di offerta di riferimento, e sulla corretta applicazione del principio di orientamento al costo da parte di Telecom Italia.

A2.28. L'Autorità ribadisce quanto già affermato nella precedente consultazione circa il fatto che il riconoscimento di un risk premium rappresenta un meccanismo incentivante per lo sviluppo di nuove infrastrutture e servizi in fibra; d'altro canto, sia il meccanismo di programmazione degli ordinativi previsto dal provvedimento in consultazione, sia il coinvestimento, rappresentano strumenti utili alla riduzione dei costi e dei rischi connessi allo sviluppo delle reti NGA. L'Autorità, pertanto, nel prevedere l'applicazione di un risk premium, da un lato, e nell'incentivare lo sviluppo di forme di coinvestimento, dall'altro, intende rendere disponibili agli operatori due soluzioni alternative per affrontare i rischi connessi allo sviluppo delle nuove reti. L'Autorità, quindi, ritiene necessario non prevedere il riconoscimento di un risk premium sia nel caso in cui si adottino forme di coinvestimento, sia nel caso in cui la realizzazione delle infrastrutture di accesso avvenga mediante il meccanismo di programmazione degli ordinativi. Si evidenzia, comunque, che anche in assenza di un premio aggiuntivo, la remunerazione del costo del capitale è garantita dall'applicazione di un opportuno WACC nella definizione del prezzo dei servizi all'ingrosso.

A2.29. In merito ai criteri per il calcolo del premio di rischio, questi saranno definiti nell'ambito del procedimento previsto per lo sviluppo del modello BU-LRIC al fine della determinazione dei prezzi dei servizi su rete NGA.

A3. Obblighi di non discriminazione, trasparenza, contabilità dei costi e separazione contabile relativi al mercato n. 4

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

*Obblighi di trasparenza e non discriminazione*

A3.1. Telecom Italia condivide la previsione riguardante la realizzazione di un catasto nazionale delle infrastrutture ed invita l'Autorità a specificare che allo sviluppo del relativo database contribuiscano tutti gli operatori di telecomunicazioni e tutti i soggetti, pubblici e privati, che a qualunque titolo possiedono infrastrutture idonee alla posa di cavi in fibra ottica. La società ritiene opportuno, inoltre, che gli investimenti necessari per la realizzazione del database vengano remunerati attraverso un sistema di tariffazione basato sul suo effettivo utilizzo, definito dall'Ente che ne sarà proprietario e gestore.

A3.2. Vodafone, Wind, BT e Tiscali condividono l'orientamento dell'Autorità di prevedere la realizzazione di un database da parte di Telecom Italia. A tal proposito, Tiscali sottolinea la necessità che le informazioni ivi contenute siano rese disponibili senza alcuna vincolo relativo all'acquisto di servizi o a manifestazioni di interesse. Vodafone e Wind ritengono opportuno, in aggiunta, che il database contenga informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate dall'Autorità, come la potenzialità dei cavi posati all'interno dei condotti, il posizionamento dei pozzetti e dei giunti e le mappe georeferenziate della fibra spenta nella rete di accesso. Inoltre, Vodafone rileva la necessità che Telecom Italia realizzi anche un database relativo al segmento di terminazione, contenente tutti gli interni e i civici degli edifici cablati, e a parere di Wind gli operatori alternativi dovrebbero avere la possibilità di scaricare, attraverso una interfaccia web dedicata, i dati necessari in formato conforme agli standard GIS (quali shape e *gdb).*

A3.3. Wind rileva la necessità che l'offerta di riferimento di Telecom Italia chiarisca in che modo la società renderà disponibili agli operatori alternativi le informazioni per accedere alle singole porzioni di rete o al servizio end to end, nonché i processi ed i tempi di fattibilità, di delivery ed assurance. PosteMobile ritiene che nell'offerta

di riferimento debbano essere indicati anche gli standard di sottotubazione delle infrastrutture di posa e gli aspetti relativi alla fornitura di spazi per le sottotubazioni.

A3.4. Vodafone ritiene che le modifiche eventualmente apportate da Telecom Italia alle offerte di riferimento già approvate – relative ai servizi sia del mercato n. 4 sia del mercato n. 5 – debbano essere sottoposte a consultazione pubblica ed entrare in vigore decorsi 30 giorni dalla loro approvazione, se inerenti alle condizioni economiche, o dopo 90 giorni, se riguardanti le condizioni tecniche.

A3.5. Tiscali e Fastweb condividono la previsione secondo cui l'offerta di riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su fibra debba specificare i dettagli circa i processi e le procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti. Fastweb, tuttavia, ritiene opportuno che qualsiasi processo o procedura automatizzata proposto da Telecom Italia sia sottoposto alle consuete norme a tutela della trasparenza e sia approvato solo a valle di un contraddittorio con gli operatori interessati.

A3.6. Tiscali ritiene necessario modificare l'art. 20, comma 4, dello schema di provvedimento, prevedendo che i tempi massimi di provisioning per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta siano di 30 giorni lavorativi nel 95% dei casi. BT invita l'Autorità ad applicare per il servizio di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta una penale di assurance analoga a quella prevista per il servizio di prolungamento dell'accesso con portante trasmissivo. Wind sottolinea la necessità che Telecom Italia garantisca agli operatori alternativi SLA e penali con tempi di provisioning e assurance inferiori a quelli applicati alle proprie divisioni retail, e BT invita l'Autorità a modificare il comma 5 dell'art. 7 sostituendo «almeno equivalenti» con «migliorativi», al fine di garantire che l'obbligo di non discriminazione con riferimento ai tempi di provisioning e assurance garantisca un'effettiva parità di trattamento interno-esterno. Con riferimento al servizio end to end, in particolare, Wind ritiene opportuno che le relative attività di provisioning e di assurance vengano svolte nel rispetto di SLA (e penali) formulati nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento e comunque tali da risultare non superiori a quelli previsti per la fibra spenta. PosteMobile ritiene, invece, non adeguato che l'approvazione degli SLA e delle penali per il servizio end to end da parte dell'Autorità avvenga mediante la sola valutazione del rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

A3.7. AIIP chiede all'Autorità, quale corollario dell'obbligo di non discriminazione, di mantenere l'attuale disciplina che vieta sconti in funzione della diversa quantità di traffico o di infrastrutture impiegate, formulando in maniera più esplicita le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 dell'art. 7.

*Servizio di co-locazione*

A3.8. Wind ritiene opportuno che Telecom Italia, su richiesta degli operatori, predisponga gli ODF nelle sale di co-locazione mettendo a disposizione uno spazio adeguato. In relazione allo studio di fattibilità, la società evidenzia la necessità di garantire che gli SLA previsti siano almeno gli stessi di quelli presenti nelle attuali offerte di riferimento.

A3.9. PosteMobile ritiene che vi sia un'incoerenza tra il servizio di co-locazione della fibra spenta, di cui all'art. 3, comma 6, lettera g, e la previsione di cui all'art. 3, comma 5, che configura un obbligo più generale, finalizzato a consentire la co-locazione degli operatori alternativi presso le centrali locali e i punti di concentrazione della rete di Telecom Italia e non solo la co-locazione della fibra spenta. A parere della società, tale non perfetta coerenza può rendere ambigua anche la definizione del servizio end to end.

*Obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi*

A3.10. Telecom Italia condivide, in linea generale, l'estensione dei principi del modello di equivalence anche ai servizi su fibra, ma ritiene opportuno che la definizione delle metodologie e dei criteri per l'applicazione del transfer charge al prezzo ai servizi NGA appartenenti ai mercati n. 4 e n. 5 siano oggetto di uno specifico provvedimento, integrativo della delibera n. 2/11/CONS. La società chiede di prevedere l'avvio di tale procedimento nel provvedimento finale.

A3.11. Con riferimento al mercato n. 4, Telecom Italia non condivide la proposta dell'Autorità di applicare il meccanismo del transfer charge per la valorizzazione al prezzo delle cessioni interne anche tra servizi appartenenti allo stesso mercato wholesale.(2) La società ritiene, invece, che sia sufficiente garantire: *i)* la corretta applicazione dei transfer charge al prezzo alla cessione interna di servizi di accesso alla fibra spenta verso i servizi bitstream su NGA e alla cessione interna di questi ultimi verso i mercati retail e *ii)* la corretta attribuzione, all'interno dei Conti Economici, delle risorse infrastrutturali e delle attività produttive necessarie per la loro realizzazione.

A3.12. In merito alla relazione tra il servizio d'accesso alle infrastrutture di posa ed il servizio d'accesso alla fibra spenta, Telecom Italia si rende disponibile a definire, nell'ambito del suddetto procedimento *ad hoc*, un modello di equivalence che rappresenti la «vista dell'accesso in fibra» ed a fornire la relativa reportistica che dia dimostrazione dell'omogenea e corretta attribuzione dei costi delle infrastrutture di posa e delle attività correlate sia al servizio di accesso alle infrastrutture, prodotto esclusivamente per l'esterno, sia al servizio di accesso alla fibra spenta, prodotto anche per la cessione all'interno.

A3.13. In relazione all'obbligo di contabilità dei costi, Telecom Italia non concorda con l'orientamento dell'Autorità di adottare una base di costo HCA per i servizi del mercato n. 4 e CCA per i servizi del mercato n. 5, anche in considerazione dell'obbligo di evidenziare la base di

---

(2) Telecom Italia sottolinea inoltre che la proposta è in contrasto con la delibera n. 314/09/CONS, in cui venivano posti sullo stesso piano i diversi livelli di accesso ai servizi resi disponibili sul mercato n. 4 e venivano considerate rilevanti le sole relazioni verticali tra quest'ultimo ed i mercati n. 1 e n. 5 a valle. Inoltre, la società rileva che nello schema di provvedimento vengono introdotte delle modifiche sostanziali rispetto a quanto previsto dalla delibera n. 731/09/CONS sulle condizioni attuative degli obblighi di non discriminazione e separazione contabile relativi ai servizi forniti su rete in rame e ritiene che tali modifiche possano essere apportate soltanto nell'ambito di una nuova analisi di mercato.

costo utilizzata per ciascun centro di costo, che comporterebbe un'evidente incongruenza laddove sussistano centri di costo che alimentano servizi di entrambi i mercati. La società propone, dunque, di definire un'unica base di costo per tutti i mercati dell'accesso.

A3.14. Vodafone ritiene che gli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi, previsti e declinati con riferimento ai singoli servizi che compongono il servizio end to end, debbano essere estesi anche al servizio nel suo complesso.

A3.15. BT rileva che le previsioni relative agli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile non sono a suo parere in grado di garantire la piena efficacia dell'obbligo di parità di trattamento interno-esterno, e pertanto invita l'Autorità ad estendere l'applicazione degli obblighi contenuti nella delibera n. 2/11/CONS alle reti in fibra ottica.

*Le valutazioni dell'Autorità*

A3.16. Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia in merito alla realizzazione di un catasto nazionale delle infrastrutture, l'Autorità intende richiamare le considerazioni espresse dalla Commissione europea nella Raccomandazione NGA in merito agli obblighi di trasparenza da imporre all'operatore SMP (considerato n. 12). In particolare, la Commissione invita le ANR ad utilizzare i poteri loro conferiti dalla Direttiva 2002/21/CE per ottenere tutte le informazioni pertinenti in merito all'ubicazione, alla capacità e alla disponibilità delle infrastrutture nella rete di accesso dell'operatore notificato, in modo da consentire agli operatori alternativi di installare le proprie reti in fibra ottica in contemporanea con l'operatore SMP, condividendo i costi delle opere di ingegneria civile. L'Autorità osserva, inoltre, che la delibera n. 731/09/CONS già prevede, tra gli obblighi di trasparenza imposti in capo a Telecom Italia, l'obbligo di realizzare un database contenente informazioni sulla disponibilità di infrastrutture civili e di fibra accesa e spenta, nonché sul punto di attestazione presso il quale la fibra è accessibile. Pertanto, l'Autorità conferma quanto previsto dallo schema di provvedimento.

A3.17. Si ritiene opportuno inoltre accogliere la richiesta avanzata da alcuni operatori di integrare il suddetto database con informazioni relative ai servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra e, in particolare, circa la presenza del segmento di terminazione in fibra. Si evidenzia, comunque, che nel documento in consultazione sono stati già forniti alcuni dettagli relativi alla sua implementazione, quali, in particolare, la necessità di predisporre un sistema «georeferenziato», al fine di rafforzare l'efficacia dell'obbligo di trasparenza imposto ai sensi della delibera n. 731/09/CONS e di facilitare la pianificazione degli investimenti da parte degli operatori. Ad ogni modo, l'Autorità terrà conto delle ulteriori richieste degli operatori nell'ambito della propria attività di vigilanza sull'effettiva implementazione del database da parte di Telecom Italia e sulla sua rispondenza alle necessità degli operatori.

A3.18. In merito alla richiesta di Vodafone di sottoporre a consultazione pubblica le modifiche eventualmente apportate da Telecom Italia alle offerte di riferimento già approvate e di calcolare i tempi di decorrenza (30 o 90 giorni) dalla data dell'approvazione delle stesse, l'Autorità osserva che la previsione dell'art. 6 del provvedimento in consultazione è in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS in merito agli obblighi di trasparenza. A tal proposito, l'Autorità evidenzia di aver rimosso il richiamo alla procedura di cui all'art. 11 del Codice in caso di modifica dell'offerta di riferimento, inizialmente proposto nello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 525/09/CONS, anche in considerazione delle osservazioni fornite dai soggetti intervenuti alla consultazione pubblica. In tale contesto, l'Autorità ha ritenuto opportuno ripristinare il regime della sola comunicazione preventiva allo scopo di non creare ostacoli al lancio di nuove offerte introducendo meccanismi troppo lunghi e complessi. Di conseguenza, l'Autorità conferma quanto proposto in consultazione e ribadisce che, nell'ambito della propria attività di vigilanza, terrà debitamente conto degli effetti che le modifiche alle offerte di riferimento potranno avere sul mercato, ai fini dell'approvazione o meno delle stesse.

A3.19. Con riferimento all'offerta di riferimento che sarà pubblicata da Telecom Italia, rispetto alla quale gli operatori Wind, PosteMobile, Fastweb e Tiscali hanno fatto una serie di osservazioni, l'Autorità condivide l'opportunità che tale offerta riporti, come di consueto, tutte le informazioni necessarie ad un utilizzo efficace dei servizi all'ingrosso dell'operatore, nonché informazioni circa i processi e le procedure operative automatizzate che saranno predisposte per la migrazione dei clienti. L'offerta di riferimento predisposta da Telecom Italia sarà poi soggetta all'approvazione dell'Autorità, in contradditorio con gli operatori interessati.

A3.20. In merito agli SLA di provisioning e di assurance dei servizi di accesso passivo e alle relative penali, l'Autorità conferma l'orientamento espresso nello schema di provvedimento, in particolare all'art. 7, comma 5, in linea con le previsioni della delibera n. 731/09/CONS ed evidenzia, inoltre, che SLA e penali devono essere comunque stabiliti nel rispetto dell'obbligo di non discriminazione. A riguardo delle osservazioni degli operatori circa gli SLA e le penali relative al servizio end to end, l'Autorità condivide in linea generale l'osservazione secondo cui essi dovrebbero essere coerenti con quelli del servizio di fibra spenta. Ad ogni modo, il servizio end to end, come già ampiamente descritto, pur essendo realizzato attraverso la fornitura congiunta di servizi di accesso alle infrastrutture, si configura come un servizio distinto, caratterizzato da proprie specifiche. In particolare, tale servizio prevede il coordinamento di una serie di attività, quali giunzione della fibra, permutazioni e qualificazione della linea. Per tali ragioni, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba proporre in offerta di riferimento opportuni SLA e penali per il servizio end to end che tengano conto della natura dello stesso servizio e che siano coerenti con i relativi SLA e penali previsti per il servizio di fibra spenta.

A3.21. L'Autorità non condivide le osservazioni di AIIP di cui al punto A3.7, anche in considerazione della Raccomandazione NGA, che prevede esplicitamente la possibilità di applicare sconti sui volumi per i servizi di accesso alle reti in fibra. In particolare, fermo restando

gli obblighi di non discriminazione stabiliti nel presente provvedimento, l'Autorità valuterà l'opportunità di prevedere l'applicazione di sconti a volume nell'ambito del procedimento per la definizione dei prezzi dei servizi di accesso, tenendo conto anche dell'impatto sul benessere sociale di tale misura nonché delle indicazioni contenute nell'allegato I alla Raccomandazione NGA.

A3.22. L'Autorità concorda con Wind sulla necessità di prevedere un obbligo per Telecom Italia di predisporre, in caso di richiesta da parte dell'operatore alternativo, gli ODF nelle sale di co-locazione ed il relativo spazio necessario. I costi del permutatore, compresi quelli di installazione, sono in tal caso a carico dell'operatore richiedente il servizio di co-locazione. In relazione alla definizione di opportuni SLA per gli studi di fattibilità, l'Autorità ritiene necessario introdurre uno specifico articolo nel provvedimento finale (art. 14-*bis*) al fine di disciplinare il meccanismo degli studi di fattibilità, come previsto anche dalla delibera n. 731/09/CONS relativamente al servizio di co-locazione. In aggiunta, si ritiene opportuno che l'Offerta di Riferimento relativa ai servizi di accesso fisico all'ingrosso evidenzi anche le condizioni economiche degli studi di fattibilità. L'Autorità, inoltre, concorda con l'interpretazione di PosteMobile sulla natura generale dell'obbligo di co-locazione; a tal fine, le previsioni dei commi 5 e 6 dell'art. 3 dello schema di provvedimento sono state rese coerenti.

A3.23. Vista la complessità e la rilevanza della tematica ai fini della corretta applicazione degli obblighi di non discriminazione, l'Autorità ritiene opportuno accogliere la richiesta avanzata da Telecom Italia circa l'avvio di un apposito procedimento per la definizione di linee guida ai fini della valorizzazione dei trasferimenti interni dei servizi di accesso in fibra. Al contrario, l'Autorità non condivide la proposta di BT di estendere meccanicamente l'applicazione degli obblighi contenuti nella delibera n. 2/11/CONS alle reti in fibra ottica, ritenendo più appropriato, come detto, definire le regole di contabilità per le reti NGA mediante un apposito procedimento.

A3.24. In merito all'osservazione di Telecom Italia circa l'applicazione del meccanismo del transfer charge alle cessioni interne anche tra servizi appartenenti allo stesso mercato wholesale, l'Autorità concorda con l'operatore in considerazione del fatto che le relazioni verticali alla base del modello di equivalence applicato ai mercati dell'accesso su rete in rame – previsto dalla delibera n. 314/09/CONS – non riguardano servizi appartenenti allo stesso mercato. Al fine di garantire la parità di trattamento verso soggetti terzi, nel rispetto del principio della non discriminazione, si ritiene comunque opportuno prevedere che la contabilità regolatoria riporti, per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa, sia un dettaglio dei costi sia un conto economico che consentano la corretta attribuzione dei costi a tutti i servizi per i quali le infrastrutture costituiscono un input essenziale, sia per le divisioni interne di Telecom Italia sia per gli operatori concorrenti. Inoltre, si ritiene opportuno estendere ai servizi in fibra le previsioni della delibera n. 731/09/CONS riguardanti l'obbligo di dare evidenza dei transfer charge relativi alla fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6).

A3.25. In merito alla scelta delle basi di costo per la contabilità dei servizi dei mercati n. 4 e n. 5, si evidenzia che le previsioni dello schema di provvedimento sono in linea con quanto in vigore per i servizi di accesso su rete in rame ai sensi della delibera n. 731/09/CONS. Eventuali modifiche a riguardo, quindi, saranno prese in considerazione nell'ambito della prossima analisi dei mercati dell'accesso.

A3.26. L'Autorità, ritiene opportuno accogliere la richiesta avanzata da Vodafone circa l'imposizione degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi anche per il servizio end to end nel suo complesso e non solo, quindi, con riferimento ai singoli servizi che lo compongono.

A4. Obblighi di accesso relativi al mercato n. 5

*Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

A4.1. Tutti i soggetti intervenuti condividono la scelta dell'Autorità di confermare in capo all'operatore notificato l'obbligo di accesso bitstream su reti NGA e, ad eccezione di Telecom Italia, condividono l'introduzione del servizio di interconnessione virtuale presso la centrale locale (servizio VULA). Vodafone ritiene, tuttavia, necessario precisare che il servizio VULA non può essere equiparato all'unbundling in centrale in termini di controllo delle caratteristiche tecniche del servizio al cliente finale e di marginalità raggiungibili dall'operatore alternativo.

A4.2. Gli operatori intervenuti, ad eccezione di Telecom Italia, condividono gli orientamenti dell'Autorità nel rimandare ad un procedimento di analisi di mercato la possibilità di introdurre una sunset clause per il servizio bitstream. Telecom Italia, ribadendo quanto già espresso nella prima consultazione, ritiene invece più appropriato che l'obbligo di accesso bitstream su fibra sia limitato alle sole aree prive di concorrenza infrastrutturale, affermando che la Raccomandazione sulle reti NGA prevede l'imposizione di obblighi di accesso bitstream solo nel caso in cui gli obblighi di accesso fisico non siano efficaci a garantire un contesto concorrenziale efficiente.

A4.3. A parere di BT, i servizi offerti alla clientela business dovrebbero essere analizzati separatamente al fine di definire una regolamentazione in grado di individuare prodotti di accesso che meglio possano soddisfare la domanda di questo tipo di clientela.

A4.4. Tutti gli operatori intervenuti hanno accolto con favore l'orientamento dell'Autorità di prevedere l'obbligo di accesso bitstream a livello 2 su tecnologia Ethernet. A tal proposito, Telecom Italia accoglie favorevolmente l'introduzione del concetto di «area di raccolta Ethernet» separato dal concetto di «macroarea di raccolta Ethernet» e ritiene necessario che la delibera n. 731/09/CONS sia integrata in modo da garantire l'omogeneità delle definizioni con l'attuale provvedimento.

A4.5. Gli operatori Vodafone e Tiscali, nonché l'associazione AIIP ritengono necessario che l'Autorità definisca già nel presente provvedimento le classi di servizio che il bitstream su fibra dovrà supportare. In particolare, a parere di AIIP risulta necessario eliminare qualsiasi riferimento al fatto che Telecom Italia possa offrire un sottoin-

sieme di profili di CoS rispetto a quelli tecnicamente supportati dalla propria rete (l'associazione fa riferimento in particolare all'art. 5, comma 9 dello schema di provvedimento). Telecom Italia, per contro, ritiene necessario che l'Autorità indichi già nel presente provvedimento che le classi di servizio devono essere quattro, in linea peraltro con quanto previsto dall'ente di standardizzazione «Metro Ethernet Forum» (che prevede tre specifiche classi) e con le caratteristiche dell'attuale offerta di riferimento del servizio bitstream su rame. (3)

A4.6. Tutti gli operatori intervenuti evidenziano la necessità che il provvedimento finale fornisca maggiori indicazioni circa l'implementazione del servizio bitstream su fibra. In tal senso, AIIP ritiene necessario che il provvedimento finale chiarisca che l'offerta di riferimento deve prevedere per il servizio bitstream una componente di accesso ed una componente di trasporto, in coerenza con l'attuale offerta di riferimento degli analoghi servizi su rete in rame.

A4.7. Telecom Italia ritiene che il servizio VULA debba essere fornito tramite uno switch a cui sono interconnessi tutti gli OLT co-locati in centrale, in grado di prelevare il traffico di qualsiasi utente attestato alla centrale stessa; tale soluzione permetterebbe di garantire l'interconnessione in modalità un-contended, con ampi gradi di libertà nella scelta della CPE e della QoS da parte dell'operatore alternativo ed in maniera più efficiente rispetto ad una soluzione che prevede l'interconnessione direttamente su una delle porte di backup dell'OLT. Telecom Italia ritiene infatti che, vista la limitatezza di porte di backup disponibili sugli apparati, la riserva di un certo numero di porte al fine di permettere l'interconnessione diretta degli operatori riduca le prestazioni complessive della rete. Telecom Italia evidenzia inoltre che le modalità di interconnessione presso i nodi parent e distant Ethernet per i servizi di accesso bitstream su fibra sono le medesime di quelle per i servizi su rame e che quindi la consegna del traffico bitstream su fibra può essere realizzata impiegando il medesimo kit di consegna previsto per la fornitura dei servizi bitstream su rame. A tal proposito, Tiscali ritiene necessario che l'interfaccia presente sul kit di consegna per i servizi bitstream su fibra sia separata dall'interfaccia di consegna per i servizi bitstream su rame.

A4.8. Vodafone ritiene necessario che il provvedimento (al comma 4, art. 5) indichi in modo più esplicito che i punti di interconnessione feeder per l'erogazione del servizio bitstream su fibra devono essere individuati come un sottoinsieme dei punti di interconnessione dell'attuale architettura bitstream Ethernet per la fornitura degli analoghi servizi su rete in rame.

A4.9. Telecom Italia evidenzia la necessità che il provvedimento finale chiarisca che l'obbligo di fornitura del servizio bitstream su fibra su linea "non attiva" sia circoscritto ai soli edifici appositamente predisposti, il cui elenco sarà pubblicato dalla stessa società con modalità analoghe a quelle già in uso per il servizio bitstream su rame.

(3) Il Metro Ethernet Forum è l'ente di standardizzazione principale dei servizi Ethernet di tipo «Carrier Class» quali quelli commercializzati nell'ambito delle offerte di riferimento del mercato n. 5 e del mercato n. 6.

*Le valutazioni dell'Autorità*

A4.10. In merito a quanto espresso da Telecom Italia circa la possibilità di eliminare l'obbligo di fornitura del servizio bitstream nelle aree concorrenziali, l'Autorità conferma il proprio orientamento, in quanto ritiene, in linea con quanto espresso dalla Commissione europea nello Staff Working Paper della Raccomandazione NGA, che la competizione sia il principale driver per gli investimenti e che, in tal senso, il bitstream risulti uno strumento essenziale al fine di incentivare lo sviluppo della domanda dei servizi NGA e quindi la competizione. Si evidenzia peraltro che l'Autorità ha già imposto l'obbligo di bitstream su fibra a livello nazionale nell'ambito della precedente analisi di mercato. Allo stesso tempo, in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione NGA, l'Autorità ha previsto, nello schema di provvedimento, di differenziare i prezzi dei servizi bitstream su fibra su base geografica al fine di fornire al mercato i corretti segnali di investimento, fornendo agli operatori gli opportuni incentivi a risalire la ladder of investment (in merito, si richiamano le considerazioni di cui ai punti D8.14 e D8.15 dell'allegato B alla delibera n. 301/11/CONS).

A4.11. Per quanto riguarda la richiesta di BT di analizzare separatamente il mercato della clientela affari, l'Autorità evidenzia che la definizione del mercato, non essendo oggetto del presente provvedimento, sarà analizzata nell'ambito delle future analisi dei mercati dell'accesso, tenendo anche conto delle osservazioni degli operatori in merito.

A4.12. In relazione alla richiesta di Telecom Italia di confermare le definizioni di «Area di raccolta Ethernet» e di «Macroarea di raccolta Ethernet» anche per i servizi di accesso bitstream su rame, l'Autorità conferma l'uguaglianza tra le definizioni – per i servizi su rame e su fibra – ed osserva inoltre che le attuali offerte di riferimento, approvate dall'Autorità ai sensi della delibera n. 731/09/CONS, già sono in sostanza coerenti con esse.

A4.13. In risposta alle osservazioni di alcuni operatori riportate al punto A4.5, l'Autorità osserva che, essendo l'accesso virtuale essenziale per garantire lo sviluppo di una competizione efficiente nella fornitura dei servizi al dettaglio, risulta necessario garantire agli operatori i più ampi livelli di configurabilità del servizio, in maniera da poter fornire servizi differenziati nei mercati al dettaglio. A tal fine, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia metta a disposizione degli operatori alternativi tutte le classi di servizio ingegnerizzate dalla sua rete. Tuttavia, considerato che il Metro Ethernet Forum prevede che siano disponibili almeno 3 CoS, rispetto alle 8 disponibili nello standard IEEE su menzionato, per il supporto delle principali applicazioni, e tenuto conto che l'attuale offerta di riferimento per i servizi bitstream su rame prevede 4 CoS, l'Autorità ritiene necessario che siano previste in questa prima fase almeno 4 CoS anche per i servizi in fibra. In sede di approvazione di offerta di riferimento sarà possibile comunque valutare l'opportunità di introdurre eventuali ulteriori classi di servizio.

A4.14. In merito alla relativa richiesta di AIIP, l'Autorità ribadisce che il servizio bitstream su fibra dovrà essere composto da una componente di accesso ed eventualmente da una componente di trasporto, in coerenza con il servizio bitstream attualmente offerto sulla rete in rame. Nel dettaglio, si ribadisce che il servizio VULA dovrà essere disponibile presso la centrale locale dove saranno ubicati gli OLT e sarà costituito esclusivamente da una componente di accesso. Il servizio bitstream presso il nodo feeder parent, invece, sarà composto da una componente di accesso e da una componente di trasporto (backhaul) del traffico dall'OLT al nodo feeder parent di riferimento.

A4.15. L'Autorità condivide le osservazioni di Telecom Italia secondo cui l'interconnessione per il servizio VULA può effettivamente essere realizzata attraverso l'utilizzo di uno switch Ethernet dedicato alla raccolta del traffico generato dagli utenti attestati alla centrale. Tale modalità, infatti, sarebbe in grado di limitare gli interventi in centrale, considerato che l'attestazione allo switch di tutti gli OLT presenti in centrale potrebbe avvenire in un'unica soluzione. (4)In merito alla libertà di scelta della CPE da parte dell'operatore alternativo, si ritiene opportuno precisare che tale libertà deve essere garantita nel rispetto della sicurezza e l'integrità della rete.

A4.16. In merito alle specifiche relative al kit di consegna per il servizio bitstream su fibra, l'Autorità ritiene opportuno che esse siano definite nell'ambito delle procedure di approvazione delle relative offerte di riferimento. Per quanto riguarda le considerazioni di Vodafone circa la necessità di prevedere che i punti di interconnessione siano un sottoinsieme degli attuali punti, l'Autorità ribadisce quanto già indicato nello schema di provvedimento in merito alla necessità di salvaguardare in ogni caso gli investimenti effettuati dagli operatori, e ritiene opportuno che i punti di interconnessione siano specificati nell'offerta di riferimento per i servizi bitstream ed approvati dall'Autorità nell'ambito della relativa procedura di valutazione.

A4.17. L'Autorità condivide le osservazioni di Telecom Italia circa la necessità che il servizio bitstream offerto su linea «non attiva» sia circoscritto ai soli edifici appositamente predisposti, il cui elenco deve essere pubblicato dall'operatore con modalità analoghe a quelle già in uso per il bitstream su rame.

A4.18. In risposta alle osservazioni di BT, Tiscali e Vodafone, l'Autorità chiarisce che gli ulteriori dettagli relativi all'utilizzo dei servizi bitstream su fibra verranno discussi e definiti nell'ambito delle procedure di approvazione della relativa offerta di riferimento di Telecom Italia. Inoltre, l'Autorità ha avviato un'attività di monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra – in particolare dei servizi bitstream – con l'obiettivo di agevolare il processo di implementazione dei servizi, definire le eventuali divergenze operative che dovessero sorgere tra gli operatori e risolvere eventuali problematiche di carattere tecnico.

(4) Tale soluzione è anche quella indicata da OFCOM ai fini di una possibile implementazione del servizio VULA.

A5. Obblighi di controllo dei prezzi relativi al mercato n. 5

*Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

A5.1. Con riferimento alle modalità di pricing dei servizi bitstream, Telecom Italia ritiene che l'obbligo di orientamento al costo dei prezzi nelle aree non competitive non sia coerente con gli indirizzi comunitari, in quanto l'imposizione di tale obbligo dovrebbe muovere da una valutazione dell'efficacia delle condizioni di equivalenza dei servizi di accesso regolamentato garantite dalla separazione operativa messa in atto da Telecom Italia ai sensi degli Impegni.

A5.2. Per quanto attiene alla metodologia di determinazione dei prezzi nelle aree non competitive, Telecom Italia, pur concordando con la proposta dell'Autorità di definire, in un successivo procedimento, un modello BU-LRIC che preveda il riconoscimento di un premio di rischio, conferma il proprio orientamento – già espresso in merito ai servizi del mercato n. 4 – secondo cui la metodologia da adottare dovrebbe: *i)* riferirsi ad un arco temporale esteso, facendo eventualmente ricorso ad un approccio di tipo Discounted Cash Flow (DCF) in grado di tenere in conto tutti gli investimenti pianificati dall'operatore; *ii)* definire un prezzo medio di lungo periodo (long *run)* costante per tutto l'orizzonte temporale considerato.

A5.3. Telecom Italia, inoltre, non condivide la proposta dell'Autorità di imporre l'orientamento al costo per il prezzo dei servizi di backhaul di secondo livello, sostenendo che i prezzi dei servizi bitstream con interconnessione al nodo feeder distant ed al nodo remoto IP debbano essere lasciati alla libera negoziazione commerciale, così come sancito per gli analoghi servizi bitstream su rame dalla delibera n. 731/09/CONS.

A5.4. BT esprime delle riserve circa i criteri proposti dall'Autorità per la valutazione dei prezzi dei servizi bitstream prima dell'entrata in vigore del modello BU-LRIC. Secondo Wind, in attesa della definizione del modello, i cui risultati non dovranno comunque essere applicati retroattivamente, il prezzo del servizio bitstream su fibra dovrà essere uguale a quello del relativo servizio su rame, nel rispetto del principio della ladder of investment, e non dovrà essere differenziato su base geografica. In ogni caso, a parere di Wind i prezzi dell'offerta bitstream in fibra ottica di Telecom Italia dovranno essere tali da rendere replicabili anche economicamente le offerte al dettaglio dell'incumbent e rispettare il principio della ladder of investment.

A5.5. Analogamente a quanto evidenziato per i servizi di accesso appartenenti al mercato n. 4, gli operatori Vodafone e Fastweb ritengono necessario avviare immediatamente il procedimento relativo alla definizione delle condizioni economiche dei servizi di accesso appartenenti al mercato n. 5, stabilite sulla base della metodologia BU-LRIC.

A5.6. Vodafone ritiene che i prezzi di trasporto della banda bitstream su fibra debbano essere uguali a quelli definiti per il trasporto su rame, avendo lo stesso schema di provvedimento in consultazione indicato che i punti di interconnessione del servizio bitstream su fibra (Ethernet) saranno gli stessi di quelli previsti per i medesimi servizi forniti su rame. BT evidenzia l'incoerenza presente

nello schema di provvedimento laddove nell'articolato si indica che il prezzo del servizio di trasporto bitstream di secondo livello è orientato al costo, così come auspicato dall'operatore, mentre nella parte relativa alle valutazioni dell'Autorità si evincerebbe il contrario.

A5.7. Tiscali ritiene che, per consentire una realistica ed effettiva risalita della ladder of investment, i prezzi del servizio VULA e del bitstream debbano essere significativamente inferiori a quelli che saranno definiti per il servizio di accesso disaggregato (in tutte le sue possibili varianti), anche in ragione del fatto che, presumibilmente, tali tipologie di servizi consentiranno all'operatore alternativo un minor controllo della catena impiantistica e quindi una minore capacità di personalizzazione e gestione del servizio finale.

A5.8. AIIP ritiene opportuno eliminare il riferimento al criterio – tra i vari indicati dall'Autorità per la definizione dei prezzi dei servizi bitstream nella fase transitoria – che stabilisce la necessità di coerenza dei prezzi bitstream con le offerte previste ai sensi della delibera n. 61/11/CONS, in quanto gli operatori alternativi non sono resellers dei servizi di Telecom Italia e devono piuttosto poter sviluppare in autonomia le proprie offerte alla clientela finale.

A5.9. AIIP, come già evidenziato nell'ambito delle osservazioni alla delibera n. 1/11/CONS, evidenzia poi che a suo parere la previsione di un obbligo di orientamento al costo per i servizi bitstream su fibra non sarebbe un disincentivo all'investimento in quanto la remunerazione garantita con l'applicazione di un WACC al prezzo orientato al costo del servizio bitstream, di oltre il 9%, corrisponderebbe ad un ROE di quasi il 20% sull'offerta all'ingrosso, che è in linea con il ROE complessivo di Telecom Italia.

A5.10. Come già evidenziato dall'operatore BT (punto A4.3), AIIP ritiene che la regolamentazione proposta non prenda in considerazione le specifiche necessità degli operatori che servono piccole e medie imprese, quali gli associati ad AIIP, ed invita l'Autorità a considerare la possibilità di individuare un mercato separato, lato domanda, per la clientela business – in applicazione dei principi di diritto antitrust relativi a mercati individuati da classi ben specifiche di consumatori – prevedendo di conseguenza specifiche offerte all'ingrosso di servizi bitstream, a condizioni di orientamento al costo, per questa categoria di domanda.

A5.11. In merito all'obbligo di replicabilità dei servizi di accesso a larga banda su fibra, Telecom Italia ritiene necessario che, al fine di evitare che si determini una situazione di incertezza circa le modalità di attuazione dei relativi test, l'Autorità chiarisca alcune tematiche per le quali il semplice richiamo alla delibera n. 499/10/CONS non risulta soddisfacente. In particolare, l'operatore ritiene necessario richiamare i principi sanciti nella delibera n. 731/09/CONS, in particolare nel comma 2 dell'art. 64, laddove si prevede che, nell'individuare l'architettura di riferimento dell'operatore alternativo efficiente, si debbano considerare combinazioni dei servizi di accesso fisico e virtuale, anche in funzione delle caratteristiche di disponibilità su base territoriale dell'offerta da replicare (nel caso specifico, considerando la prevista suddivisione del territorio in aree competitive e *non)*. Secondo l'operatore, il test di replicabilità dovrà far riferimento, nelle aree competitive, ad un operatore efficiente che acquista i servizi del mercato n. 4, e nelle aree non competitive ad un operatore efficiente che invece acquista i servizi del mercato n. 5. Telecom Italia ritiene necessario che, al fine di recepire tali osservazioni, il presente provvedimento preveda l'avvio di un successivo procedimento ad integrazione della delibera n. 499/10/CONS che definisca i dettagli di applicazione dei test di replicabilità dei servizi di accesso a larga banda su fibra.

A5.12. Gli operatori hanno poi presentato una serie di considerazioni in merito alla proposta di differenziazione geografica dei prezzi dei servizi bitstream, di seguito riportate.

A5.13. Telecom Italia, fatta salva la premessa di considerare ingiustificato e non proporzionato un obbligo di accesso bitstream su tutto il territorio nazionale, accoglie con favore la proposta dell'Autorità di differenziare il suddetto obbligo a livello geografico, rilevando l'opportunità che la stessa proceda nell'immediato, a valle della notifica del provvedimento definitivo, alla classificazione del territorio, piuttosto che rimandarla al successivo procedimento volto a definire il modello BU-LRIC. (5)

A5.14. Gli operatori alternativi ed AIIP, invece, ritengono la differenziazione geografica dei prezzi dei servizi bitstream una misura non legittima in quanto non adottata a seguito di una preliminare analisi di mercato volta a verificare la presenza di condizioni competitive disomogenee tra le diverse aree del Paese – che capovolgano dunque gli esisti dell'analisi conclusasi con la delibera n. 314/09/CONS – e, in ogni caso, non adeguata e non proporzionata, non risultando in linea con la Raccomandazione NGA.

A5.15. Fastweb, BT, Vodafone e AIIP ritengono in particolare che la differenziazione geografica dei prezzi dei servizi bitstream proposta dall'Autorità non sia in linea con le indicazioni della Raccomandazione NGA che prevede tale soluzione unicamente nel caso in cui venga verificata la presenza di un accesso wholesale pienamente equivalente determinato da misure di separazione funzionale o simili (al momento non presente in Italia) nonché di vincoli concorrenziali sufficienti sulla divisione retail dell'operatore SMP. BT sottolinea a tale riguardo che la creazione di Open Access da parte di Telecom Italia non ha ancora provato la sua efficacia nel realizzare un'effettiva equality of input e che la disciplina dei transfer charge e della contabilità regolatoria relativa alla stessa Open Access, peraltro non ancora in vigore, si applica unicamente ai servizi erogati tramite la rete in rame.

A5.16. In aggiunta, gli operatori alternativi rilevano che i criteri richiamati dall'Autorità al paragrafo D9.16 non appaiono adeguati né sufficienti per differenziare l'obbligo di orientamento al costo. In particolare, Fastweb, Tiscali e AIIP sostengono che l'Autorità dovrebbe, attraverso un'accurata analisi economica, verificare non solo la presenza o meno degli indicatori rilevati dall'Au-

(5) A tal proposito, Telecom Italia ha presentato un documento commissionato alla società di consulenza Between che contiene un'analisi delle condizioni concorrenziali territoriali, attuali e prospettiche, relative alla realizzazione di reti di accesso di nuova generazione nei comuni italiani.

torità, ma soprattutto la reale possibilità per operatori terzi di poter accedere a servizi bitstream concorrenti rispetto a quelli forniti dall'incumbent. AIIP specifica che anche qualora ci fossero altre offerte bitstream rispetto a quella dell'incumbent, andrebbe comunque verificato se queste sono effettivamente equivalenti in termini di SLA, assurance ed attivazione, in particolar modo nel caso di servizi offerti alla clientela affari. BT sottolinea che l'analisi geografica che l'Autorità si propone di effettuare rappresenta di fatto un'analisi di mercato incompleta, che considera solo alcuni degli aspetti che una rigorosa analisi delle condizioni competitive dovrebbe affrontare e sottolinea che, a tale proposito, il riferimento non può che essere rappresentato dai criteri indicati dalla Commissione nelle Linee Direttrici (2002/C 165/03).

A5.17. BT evidenzia inoltre che l'attività di monitoraggio prevista dall'Autorità relativamente alle aree dove vigerà l'obbligo di condizioni economiche non discriminatorie – che si realizzerebbe attraverso l'esame periodico della dinamica dei prezzi retail e della replicabilità delle offerte – non può, a parere dell'operatore, garantire da sola il rispetto della parità di trattamento interno-esterno. Secondo BT, tale parità di trattamento dovrebbe, invece, avere come presupposto indispensabile una ferrea e rigorosa normativa che implementi l'obbligo di contabilità dei costi e di transfer charge, di cui l'operatore ribadisce l'assenza nel contesto attuale italiano, unitamente all'assenza di garanzie nella fornitura di servizi d'accesso wholesale sulla base di una reale equivalence of input.

*Le valutazioni dell'Autorità*

A5.18. Per quanto concerne le considerazioni di Telecom Italia con riferimento alle modalità di pricing dei servizi bitstream, l'Autorità ritiene che allo stato attuale l'obbligo di orientamento al costo dei prezzi dei servizi bitstream, previsto nelle aree non concorrenziali, sia coerente con il quadro regolamentare definito della Raccomandazione NGA. In merito invece alle considerazioni circa la valutazione di efficacia della separazione operativa attuata tramite gli Impegni di Telecom Italia, l'Autorità ritiene opportuno specificare che il processo di implementazione degli stessi è ancora in corso e che quindi gli Impegni non possano al momento fornire garanzie tali da permettere una riduzione della pressione regolamentare. Rispetto alla limitazione dell'obbligo di orientamento al costo alle sole aree "non competitive", si ribadisce che tale scelta non è dettata da valutazioni sull'efficacia dell'implementazione degli Impegni, ma deriva dalla volontà di fornire al mercato un sistema di incentivi atti a stimolare gli investimenti in servizi NGA.

A5.19. Si precisa che i dettagli per l'implementazione del modello BU-LRIC per la definizione dei prezzi dei servizi su rete in fibra saranno definiti nell'apposito procedimento previsto; in tale contesto, saranno tenuti in conto i commenti forniti a riguardo da Telecom Italia.

A5.20. In merito alla posizione di Telecom Italia circa l'obbligo di orientamento al costo per i servizi di trasporto bitstream di secondo livello, l'Autorità ritiene necessario richiamare che la medesima previsione è presente anche nella delibera n. 731/09/CONS per i servizi bitstream Ethernet erogati sulla rete in rame. Nello specifico, il comma 8 dell'art. 62 di tale delibera stabilisce che i prezzi dei servizi di trasporto della banda Ethernet tra nodi appartenenti alla stessa macroarea sono orientati al costo. L'obbligo suddetto è quindi coerente con l'attuale regolamentazione dei servizi su rame e si ritiene necessario confermarlo anche per i servizi su fibra, tenuto conto dell'opportunità di favorire la migrazione dei servizi all'ingrosso dalla rete in rame a quella in fibra. Un'eventuale modifica di tale impostazione regolamentare sarà comunque valutata nella prossima analisi dei mercati dei servizi di accesso. L'Autorità, inoltre, terrà conto delle specificità architetturali della rete di trasporto Ethernet di primo e di secondo livello, attraverso la quale sarà erogato il servizio di trasporto bitstream su fibra, nell'ambito della valutazione della relativa offerta di riferimento e nella definizione del modello BU-LRIC. L'Autorità prevede di avviare il procedimento relativo alla definizione di tale modello dopo la pubblicazione della presente delibera.

A5.21. L'Autorità conferma il proprio orientamento in merito ai criteri per la valutazione dei prezzi dei servizi bitstream prima dell'entrata in vigore del modello BU-LRIC, come di seguito precisato. Circa la coerenza con l'offerta di accesso bitstream a livello IP prevista dalla delibera n. 61/11/CONS, l'Autorità ritiene che in una fase iniziale tale offerta sia un utile riferimento, anche in relazione ai costi ed alla tipologia dei servizi offerti su fibra. L'Autorità, comunque, precisa che i prezzi dei servizi bitstream su fibra non potranno essere superiori, per servizi tecnicamente confrontabili, a quelli dell'attuale offerta Easy IP fibra, al fine di non disincentivare gli operatori all'adozione di soluzioni di accesso maggiormente infrastrutturate in applicazione del principio della ladder of investment. In merito a quanto osservato, invece, circa la coerenza dei prezzi con quelli dell'offerta bitstream su rete in rame, l'Autorità ritiene che, essendo le architetture di trasporto della banda per i servizi su rame e su fibra sostanzialmente le medesime, sia opportuno prevedere una coerenza nei prezzi dei due servizi, che sarà garantita dall'Autorità nell'ambito dell'approvazione della relativa offerta di riferimento pubblicata da Telecom Italia e successivamente nell'ambito dello sviluppo del modello BU-LRIC.

A5.22. L'Autorità concorda con Tiscali nel ritenere opportuno che i prezzi dei servizi di accesso alla rete in fibra rispettino il principio della ladder of investment, in linea con quanto già previsto per i servizi di accesso su rete in rame. Il principio suddetto troverà quindi applicazione nei futuri procedimenti relativi alla definizione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra offerti da Telecom Italia.

A5.23. Circa l'osservazione di AIIP secondo cui la previsione di un obbligo di orientamento al costo per i servizi bitstream su fibra non sarebbe un disincentivo all'investimento, l'Autorità ribadisce quanto già indicato in risposta agli operatori nella precedente consultazione – al punto D9.21 – ed in particolare la necessità di garantire una certa flessibilità nella definizione dei prezzi dei servizi su rete NGA, in maniera da stimolare la migrazione verso piattaforme di accesso a banda ultralarga in una fase iniziale di forte incertezza della domanda.

A5.24. In merito alla richiesta di AIIP di definire un mercato separato, lato domanda, per la clientela business, si rimanda a quanto già indicato al punto A4.11 in risposta ad un'analoga osservazione avanzata da BT.

A5.25. In risposta alle osservazioni di cui al punto A5.11, l'Autorità evidenzia che la delibera n. 499/10/CONS rappresenta il riferimento di base per l'applicazione dei test di replicabilità dei servizi su fibra e ritiene opportuno che ulteriori dettagli circa le relative modalità attuative vadano specificati all'atto della valutazione della replicabilità dei suddetti servizi.

A5.26. L'Autorità, in merito alle osservazioni di Telecom Italia, ribadisce che il procedimento relativo alla classificazione del territorio per la differenziazione geografica e la determinazione dei prezzi del servizio bitstream sarà avviato dopo la conclusione del presente procedimento. In ogni caso si precisa che, nelle more della definizione dei suddetti prezzi, Telecom Italia dovrà formulare l'offerta di riferimento per i servizi bitstream i cui prezzi, definiti a livello nazionale secondo i criteri specificati nel presente provvedimento, saranno soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità.

A5.27. Per quanto riguarda la proposta di segmentazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi bitstream, l'Autorità ritiene che il dettato comunitario – che impedisce l'imposizione, la modifica o la revoca degli obblighi regolamentari al di fuori di un'analisi di mercato – non è stato disatteso, come invece sostengono gli operatori, in quanto il provvedimento non dispone alcuna revoca dell'obbligo di orientamento al costo per i prezzi del servizio bitstream su rete NGA. La delibera n. 731/09/CONS, infatti, non ha imposto tale obbligo ma si è limitata ad imporre l'obbligo di accesso bitstream anche su rete NGA nonché quello di controllo dei prezzi definendo tuttavia le condizioni attuative dell'obbligo di controllo dei prezzi solo per i servizi in rame e rimandando la definizione delle modalità di attuazione del predetto obbligo per i servizi su rete NGA al presente procedimento (*cfr.* art. 62 e 9 della delibera n. 731/09/CONS). L'Autorità ritiene dunque di avere adottato un approccio coerente con le risultanze dell'ultima analisi dei mercati dell'accesso di cui alla delibera n. 314/09/CONS e della definizione dei rimedi di cui alla delibera n. 731/09/CONS, confermando il risultato relativo alla dimensione geografica del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso nonché agli obblighi di accesso bitstream e a quelli di controllo dei prezzi, specificando, a tale ultimo riguardo, unicamente che tale obbligo deve essere, per i servizi NGA, diversamente modulato all'interno del territorio nazionale. Non essendo la differenziazione del suddetto rimedio in contraddizione con una definizione nazionale del mercato di riferimento e non comportando tale previsione alcuna modifica o rimozione dei rimedi relativi al bitstream già definiti, l'Autorità ritiene la proposta in consultazione coerente con il quadro regolamentare nazionale.

A5.28. L'Autorità ribadisce inoltre che la segmentazione geografica dei rimedi è in linea anche con il quadro regolamentare comunitario ed, in particolare, con quanto previsto dalla Raccomandazione NGA. Lo staff working paper allegato alla Raccomandazione, infatti, enfatizza, tra i principi basilari su cui trova fondamento la stessa Raccomandazione, la differenziazione geografica dei rimedi nonché la possibilità di introdurre alcuni elementi di flessibilità nella definizione dei prezzi.

A5.29. In merito all'osservazione degli operatori circa la necessità di verificare l'esistenza di offerte all'ingrosso alternative a quella regolamentata al fine di motivare l'opportunità di non imporre l'obbligo di orientamento al costo, l'Autorità osserva innanzitutto che già esistono alcune di queste offerte alternative, sebbene caratterizzate da una limitata diffusione. In tale contesto, l'esistenza di un'offerta all'ingrosso regolamentata di servizi bitstream su rete in rame, a condizioni economiche orientate al costo, potrebbe rappresentare un ostacolo alla diffusione ulteriore di tali offerte alternative, potendo essere maggiormente conveniente, per gli operatori presenti nel mercato al dettaglio dei servizi a banda larga, acquistare i servizi all'ingrosso dall'operatore notificato piuttosto che entrare essi stessi nel mercato all'ingrosso. Ciò detto, l'Autorità evidenzia che tali osservazioni riguardano l'offerta dei servizi all'ingrosso di accesso virtuale alla rete in rame, la cui regolamentazione dei prezzi, stabilita con la delibera n. 731/09/CONS e con la successiva delibera n. 578/10/CONS, rimane inalterata da questo provvedimento. Nell'ambito della prossima analisi di mercato l'Autorità valuterà l'opportunità di rimuovere gli obblighi di orientamento al costo per i servizi di accesso virtuale su rete in rame. In tale procedimento, diversamente, si intende definire una regolamentazione che incentivi lo sviluppo delle nuove reti – che è ancora in una fase iniziale – da parte di tutti gli operatori, prevedendo l'individuazione delle aree che sono e saranno caratterizzate, con maggiore probabilità, da condizioni di competizione sostenibile nel prossimo futuro. La regolamentazione deve infatti fornire gli adeguati incentivi a massimizzare l'efficienza allocativa del sistema nel suo complesso, regolando l'entrata nel mercato di competitor efficienti. L'obbligo di accesso bitstream, in tal senso, è uno strumento necessario a risalire la ladder of investment e non dovrebbe rappresentare di per sé un punto di arrivo.

A5.30. Infine, con riferimento all'osservazione di BT circa l'attività di monitoraggio dei prezzi dei servizi bitstream prevista nello schema di provvedimento, l'Autorità ritiene che tale attività, congiuntamente a quella di attuazione dei test di replicabilità, sia in questa prima fase sufficiente ad assicurare condizioni non discriminatorie. Il provvedimento, comunque, estende gli obblighi di contabilità dei costi e di separazione contabile (ed in particolare la predisposizione dei transfer charge) anche ai servizi in fibra; tali obblighi forniranno, una volta implementati, un'ulteriore garanzia del rispetto della parità di trattamento interno-esterno.

A6. Obblighi di non discriminazione, trasparenza, contabilità dei costi e separazione contabile relativi al mercato n. 5.

Le osservazioni dei soggetti intervenuti

*Obblighi di trasparenza*

A6.1 Telecom Italia ritiene non adeguato il termine di due mesi previsto dall'Autorità per la predisposizione dell'offerta di riferimento 2011 per i servizi di accesso bitstream su fibra. Vodafone, al contrario, auspica che Telecom Italia pubblichi celermente l'offerta di riferimento per il servizio VULA, corredata da SLA e penali per i processi di provisioning ed assurance.

A6.2 Vodafone ritiene inoltre necessario che il provvedimento finale stabilisca l'obbligo di pubblicazione sul portale wholesale di Telecom Italia delle aree di copertura attuali e pianificate dell'offerta per i servizi del mercato n. 5 e che venga integrato il database di toponomastica attualmente impiegato per i servizi di unbundling e bitstream su rame.

A6.3 Per quanto concerne le osservazioni di Vodafone, Fastweb e Tiscali in merito all'offerta di riferimento per i servizi bitstream su fibra, si rimanda alle considerazioni di carattere generale espresse dalle società in relazione all'offerta di riferimento dei servizi del mercato n. 4, riportate in precedenza.

A6.4 BT non concorda con la previsione secondo cui Telecom Italia deve garantire, nell'ambito dello SLA per l'assurance del servizio bitstream su fibra, i medesimi tempi di ripristino previsti per gli accessi asimmetrici su rete in rame, (6) ritenendo più idoneo prevedere tempistiche di assurance del bitstream su fibra pari a quelle dei servizi simmetrici.

*Obblighi di non discriminazione*

A6.5 In merito alle posizioni espresse da BT, Tiscali e AIIP sugli obblighi di non discriminazione per i servizi bitstream su fibra, si rimanda alle considerazioni di carattere generale espresse dalle società in relazione ai servizi del mercato n. 4, riportate in precedenza.

*Obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi*

A6.6. In relazione alla posizione di Telecom Italia sull'obbligo di separazione contabile per i servizi del mercato n. 5, si rimanda alle considerazioni di carattere generale espresse dalla società sulla necessità di un procedimento per la definizione delle regole applicative del modello di equivalence dei servizi su reti NGA, riportate nel paragrafo A3.10 in relazione ai servizi del mercato n. 4.

A6.7. Telecom Italia ritiene che nelle aree in cui si prevede di applicare un controllo dei prezzi non basato sull'orientamento al costo, l'Autorità debba rimuovere l'obbligo di contabilità dei costi per i servizi bitstream, o quantomeno ridurlo alla sola verifica del rispetto degli obblighi di non discriminazione e separazione contabile.

(6) Articolo 49, comma 1, lett. b, della delibera n. 731/09/CONS

A6.8. Per le stesse motivazioni, Telecom Italia ritiene, inoltre, ingiustificata l'imposizione dell'obbligo di contabilità dei costi per i servizi bitstream con interconnessione al nodo feeder distant ed al nodo remoto IP.

A6.9. In merito all'opportunità di considerare un'unica base di costo per tutti i mercati dell'accesso, si rimanda alle considerazioni, riportate al paragrafo A3.13, espresse da Telecom Italia in relazione ai servizi del mercato n. 4.

A6.10. Per quanto riguarda le osservazioni di BT sugli obblighi di contabilità dei costi e separazione contabile per i servizi bitstream, si rimanda alle considerazioni di carattere generale riportate nel paragrafo A3.1 relativamente ai servizi del mercato n. 4.

A6.11. Telecom Italia ritiene, infine, che la delibera in consultazione rappresenti il naturale superamento delle previsioni della delibera n. 61/11/CONS e pertanto chiede di prevederne l'esplicita abrogazione nell'articolato definitivo.

*Le valutazioni dell'Autorità*

A6.12. Per quanto riguarda le osservazioni di cui al punto A6.1, l'Autorità evidenzia che la Raccomandazione NGA afferma che, con riferimento ai servizi di accesso alle infrastrutture fisiche, la pubblicazione da parte dell'operatore incumbent di un'adeguata offerta di riferimento entro un breve lasso di tempo è necessaria per consentire ai soggetti interessati di compiere le proprie scelte di investimento e per garantire un'appropriata applicazione del principio di equivalenza. La Raccomandazione, più precisamente, afferma che nel caso dei servizi di accesso alle infrastrutture civili l'offerta di riferimento dovrebbe essere pubblicata non più tardi di sei mesi dopo che è stata fatta richiesta di accesso e, nel caso dell'accesso ai servizi di unbundling, non più tardi di sei mesi dopo l'imposizione del relativo obbligo di accesso. La proposta dell'Autorità, quindi, di imporre la pubblicazione di tutte le offerte di riferimento relative ai servizi dei mercati numeri 4 e 5 entro due mesi dalla notifica del provvedimento finale è coerente con le indicazioni della Commissione e non si riscontra la necessità di prevedere un periodo differente, in maniera da mantenere la coerenza con le indicazioni della Commissione e di stimolare al contempo un rapido sviluppo dei servizi su rete NGA.

A6.13. L'Autorità concorda con Vodafone circa l'opportunità che il database previsto all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS per i servizi su rete in rame sia integrato con analoghe informazioni relative ai servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra.

A6.14. In merito alle osservazioni di BT, l'Autorità evidenzia che il servizio bitstream simmetrico disponibile nell'attuale offerta, essendo utilizzato prevalentemente dalla clientela affari, è caratterizzato da condizioni di assurance migliori rispetto a quelle previste per i servizi asimmetrici, destinati prevalentemente alla clientela residenziale. Considerato che il futuro servizio bitstream su fibra, invece, sarà utilizzato per erogare servizi ad una clientela sia di tipo residenziale che di tipo affari, l'Autorità non ritiene proporzionato al momento imporre per tale servizio condizioni di assurance più stringenti rispetto a quelle garantite per i servizi bitstream asimmetrici dell'attuale offerta. Eventuali condizioni migliorative,

comunque, potranno essere valutate nell'ambito delle procedure di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia.

A6.15. Con riferimento alla richiesta di Telecom Italia di rimuovere l'obbligo di contabilità dei costi nelle aree in cui si prevede di applicare un controllo dei prezzi non basato sull'orientamento al costo, l'Autorità ritiene necessario che, al fine di poter esercitare in maniera efficace la propria attività di vigilanza, tale obbligo debba rimanere in vigore sull'intero territorio nazionale. A tal fine si richiama quanto evidenziato nella delibera n. 731/09/CONS circa la necessità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio, fornito internamente o venduto esternamente, per verificare il rispetto da parte della stessa degli obblighi di controllo dei prezzi. Una contabilità di questo tipo consente infatti di evitare che si verifichino doppie attribuzioni di costi a servizi diversi, dal momento che alcuni di questi servizi utilizzano gli stessi elementi di rete e, al contempo, consente all'Autorità di avere informazioni sul tasso di sostituzione delle attività, sul livello di manutenzione della rete e, quindi, sulla qualità dei servizi offerti.

A6.16. In merito alla considerazione di Telecom Italia circa l'obbligo di contabilità dei costi per i servizi bitstream, l'Autorità precisa che tale obbligo vale per i servizi di accesso bitstream a livello di centrale e di primo e secondo livello, nonché per i relativi servizi accessori, per i quali vige l'obbligo di controllo dei prezzi, mentre concorda con l'operatore circa l'opportunità di non imporre tale obbligo per il servizio bitstream con interconnessione al nodo remoto IP e per il servizio di trasporto long distance, analogamente a quanto previsto per i servizi bitstream su rame.

A6.17. Con riferimento all'osservazione di Telecom Italia circa l'opportunità di prevedere l'abrogazione della delibera n. 61/11/CONS, l'Autorità evidenzia che nella suddetta delibera è previsto esplicitamente che l'obbligo di fornire i prodotti all'ingrosso di cui all'art. 1 vale nelle more del completamento del percorso regolamentare in materia di reti NGA. In merito, l'Autorità ritiene opportuno specificare che l'offerta di riferimento prevista all'art. 3 della suddetta delibera decadrà dal momento in cui sarà approvata e pubblicata, in accordo a quanto previsto dall'attuale procedimento, la nuova offerta di riferimento.

A7. Obblighi relativi al meccanismo di programmazione degli ordinativi ed al coinvestimento

*Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

A7.1. AIIP ritiene lo strumento del coinvestimento essenziale per realizzare reti NGA, al punto che alcuni degli associati hanno costituito la società FOS proprio a tale scopo. A tal proposito, AIIP ritiene che le disposizioni dell'art. 21 siano ancora insoddisfacenti in quanto, invece di disciplinare le attività di coinvestimento in infrastrutture di accesso, riguardano piuttosto le modalità di acquisto dei servizi di accesso alle infrastrutture di Telecom Italia. A parere dell'associazione, occorrerebbe invece definire specifiche modalità di coinvestimento e lasciare agli operatori la ripartizione delle quote di partecipazione all'investimento.

A7.2. Telecom Italia sottolinea che il coinvestimento in reti FTTH è uno strumento promosso dalla Commissione europea al fine sia di ridurre i costi di realizzazione che di ripartire tra gli operatori interessati il rischio collegato agli ingenti investimenti necessari per lo sviluppo di nuove reti di accesso e non come uno dei possibili rimedi da imporre all'operatore SMP. In quest'ottica, Telecom Italia ha inteso favorire forme di condivisione degli investimenti già dal 2009, con la pubblicazione, ai sensi dell'Impegno 9.3, di una proposta tecnica ed economica per la condivisione degli investimenti e dei costi di realizzazione di nuove infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti FTTX, valida su tutto il territorio nazionale, nell'ambito della quale la società ha già stipulato 11 diversi contratti, come già evidenziato nella consultazione di cui alla delibera n. 1/11/CONS.

A7.3. Telecom Italia condivide l'orientamento dell'Autorità in merito all'obbligo di invitare, nel caso in cui decida di realizzare nuove infrastrutture e tramite un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a partecipare all'investimento. Tuttavia l'operatore ritiene la procedura prevista nello schema di provvedimento in consultazione non idonea ad assicurare alla società opportune garanzie contrattuali in quanto la manifestazione di volontà ad acquistare i servizi di accesso – da rendere nota da parte degli altri operatori entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio – non sembra essere vincolante ai fini dell'acquisto finale. Telecom Italia ritiene quindi necessario che nel provvedimento finale vengano previste opportune clausole contrattuali che siano vincolanti per gli operatori che manifestano la volontà di acquistare servizi di accesso, nonché finestre temporali più adeguate. La società evidenzia in particolare come 120 giorni di attesa siano un tempo eccessivamente lungo e non in linea con la regolamentazione vigente. In tal senso, Telecom Italia ritiene che, essendo obbligata ai sensi della delibera n. 731/09/CONS a pubblicare ogni tre mesi i propri Piani Tecnici per lo Sviluppo della Rete così come previsto dal Gruppo di Impegni n. 6, la richiesta di attendere quattro mesi le eventuali manifestazioni di interesse da parte degli operatori alternativi sia non in linea con le procedure attualmente adottate dalla società per lo sviluppo della rete di accesso.

A7.4. Tiscali e la Provincia Autonoma di Trento auspicano la definizione di una disciplina organica per le situazioni in cui gli investimenti sono frutto di compartecipazioni societarie miste pubblico-privato. Secondo Tiscali, in particolare quando il soggetto privato è l'operatore notificato, si rende necessario definire delle specifiche linee

guida che fissino un insieme minimo di principi, regole e criteri regolamentari, al fine di garantire maggiore certezza al mercato ed eliminare il rischio di comportamenti discriminatori verso i diversi operatori. La Provincia Autonoma di Trento, inoltre, auspica che l'Autorità introduca misure volte a garantire il mantenimento di proficui livelli di concorrenza e a non disincentivare gli investimenti da parte della pubblica amministrazione.

*Le valutazioni dell'Autorità*

A7.5. Al fine di fornire un chiarimento circa le osservazioni dei partecipanti alla consultazione, l'Autorità precisa che lo schema di provvedimento posto a consultazione, all'art. 21, individua due differenti forme di cooperazione tra gli operatori: il meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche ed il coinvestimento per la realizzazione delle reti NGA. In particolare, ai commi 1 e 2 del suddetto articolo si intende consentire una razionalizzazione delle risorse messe a disposizione da Telecom Italia – e quindi indirettamente anche una riduzione del rischio di investimento – con l'obiettivo di garantire agli altri operatori la possibilità di acquistare i servizi passivi di accesso alle reti NGA, evitando il problema dell'indisponibilità delle risorse. A tal fine è stata introdotta la disciplina dell'annuncio che permette la programmazione delle attività necessarie a Telecom Italia ed agli altri operatori per uno sviluppo coordinato ed efficiente delle nuove reti. Al comma 3 del citato articolo, invece, si precisa che le iniziative di coinvestimento fra operatori possono realizzarsi anche grazie all'attuazione, da parte di Telecom Italia, dell'Impegno 9.3. Il meccanismo suddetto di programmazione degli ordinativi non preclude, quindi, le iniziative di coinvestimento fra operatori come promosse dall'Impegno 9.3.

A7.6. Per quanto riguarda le modalità dell'annuncio di cui al comma 1 dell'art. 21, l'Autorità precisa che i soggetti che manifestano interesse all'acquisto dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete, rispondendo all'annuncio, assumono un impegno vincolante ai fini dell'acquisto finale. Inoltre l'Autorità, alla luce delle osservazioni dei soggetti intervenuti in consultazione ed al fine di accelerare la realizzazione delle reti in fibra, ritiene ragionevole ridurre il termine entro cui i soggetti interessati possono manifestare la volontà di acquistare i servizi di accesso, da 120 a 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio da parte di Telecom Italia, e l'intervallo minimo tra l'annuncio e la data di inizio dei lavori da 9 a 6 mesi.

A7.7. In merito alla necessità, evidenziata da Tiscali, di definire una disciplina organica per le situazioni in cui gli investimenti sono frutto di compartecipazioni societarie miste pubblico-privato, si evidenzia che il presente provvedimento riguarda la regolamentazione dei servizi NGA offerti dall'operatore notificato quale avente significativo potere di mercato nei mercati dell'accesso con delibera n. 314/09/CONS, da applicarsi sull'intero territorio nazionale. L'Autorità terrà conto di qualsiasi variazione significativa nelle condizioni di mercato, inclusa l'eventuale entrata di nuovi soggetti in determinate aree del territorio, intervenendo, ove necessario, attraverso l'applicazione della vigente normativa nazionale e comunitaria.

A7.8. L'Autorità, comunque, analizzerà le tematiche del coinvestimento e del risk sharing nello sviluppo di reti NGA.

A8. Obblighi relativi alla migrazione dei servizi di accesso

*Le osservazioni dei soggetti intervenuti*

A8.1. In merito alla disciplina della migrazione verso le reti NGA, Telecom Italia, in ragione della propria separazione operativa e dell'età media dei siti aperti all'unbundling, già oggi superiore a cinque anni, ritiene ragionevole un periodo di preavviso di tre anni per la dismissione delle centrali in rame anche nel caso in cui esse siano aperte ai servizi di unbundling, in linea con quanto previsto dall'Impegno 9.6. Inoltre, pur condividendo l'approccio dell'Autorità di garantire agli operatori alternativi co-locati in centrale un servizio di accesso wholesale «equivalente», l'operatore considera l'obbligo di fornitura di tale servizio a condizioni tecniche ed economiche equivalenti a quelle dell'unbundling su rame per un periodo di due anni una evidente violazione del principio di orientamento al costo e una distorsione della concorrenza.

A8.2. Vodafone e BT, invece, evidenziano che la previsione di un preavviso di tre anni per la dismissione dei siti non aperti all'unbundling non è in linea con la Raccomandazione NGA, che indica un termine di cinque anni nel caso di dismissione di punti di interconnessione, indipendentemente dal fatto che ci si riferisca a centrali aperte o meno all'unbundling. A parere di BT Italia, dal momento che gli operatori alternativi usano un mix di servizi di accesso wholesale legato alle caratteristiche dei servizi richiesti dai clienti e alle economie di scala e di scopo conseguibili, non vi dovrebbe essere alcuna differenziazione delle modalità e dei tempi di migrazione, che dovrebbero essere indipendenti dal servizio wholesale utilizzato. Quest'ultima osservazione è condivisa da Wind, che ritiene necessario mantenere in cinque anni il preavviso per la dismissione o riconversione delle centrali in rame, salvo diverso accordo tra le parti.

A8.3. BT Italia non condivide inoltre la motivazione addotta dall'Autorità circa gli anni (tre) ritenuti generalmente sufficienti al recupero degli investimenti relativi ai servizi bitstream, evidenziando che tale valutazione non è suffragata da alcuna evidenza e che non tiene adeguatamente conto degli ingenti costi che gli operatori stanno attualmente sostenendo per la migrazione dei servizi bitstream dalla piattaforma ATM a quella Ethernet.

A8.4. Vodafone e Fastweb sottolineano che la riduzione del periodo di preavviso a tre anni non potrebbe essere applicata nel caso in cui Telecom Italia offra come servizio equivalente il servizio di accesso a banda larga denominato VULA, in quanto lo stesso non rappresenta un «accesso pienamente equivalente» all'unbundling fisico fornito a livello di centrale, come richiesto dalla Raccomandazione NGA.

A8.5. In relazione a ciò, Fastweb, sebbene sia favorevole all'introduzione di tale servizio equivalente ai fini di una più celere dismissione delle centrali locali di Telecom Italia, sottolinea che allo stato attuale vi sono serie incertezze circa la possibile implementazione pratica del

rimedio proposto. A tal proposito, la società propone di introdurre un servizio che consenta agli operatori alternativi di acquisire presso la nuova centrale ottica un tratto unico di fibra da tale punto fino all'apparato ottico (CPE) ubicato presso la sede cliente, alle stesse condizioni economiche dell'unbundling su rame.

A8.6. Fastweb, inoltre, ritiene opportuno che nel caso in cui Telecom Italia sia in grado di offrire un servizio pienamente equivalente all'unbundling, l'Autorità non consenta all'incumbent di revocare tale servizio automaticamente decorsi due anni dalla chiusura della centrale, a meno che la rimozione di tale obbligo regolamentare non risulti economicamente e giuridicamente motivata. Tiscali invita l'Autorità a chiarire cosa si intende per servizio pienamente equivalente e perché, se esiste un tale servizio, esso debba essere fornito soltanto nella fase transitoria.

A8.7. BT Italia ritiene che la definizione del servizio equivalente sostitutivo fornita dall'Autorità sia limitativa e che rischi di essere penalizzante nei confronti degli operatori che utilizzano sia servizi attivi sia servizi passivi nelle centrali aperte all'unbundling. Pertanto, l'operatore ritiene che il servizio sostitutivo debba poter essere sia di tipo attivo che di tipo passivo.

A8.8. Wind e Tiscali invitano altresì l'Autorità ad imporre a Telecom Italia l'obbligo di rendere disponibili i servizi wholesale su fibra almeno sei mesi prima della commercializzazione dei servizi retail su fibra.

A8.9. La Provincia Autonoma di Trento, infine, ritiene opportuno che il passaggio dalla rete in rame a quella in fibra avvenga nel minor tempo possibile e pertanto chiede all'Autorità di prevedere un periodo di tempo per lo switch-off inferiore ai cinque anni previsti nello schema di provvedimento.

*Le valutazioni dell'Autorità*

A8.10. In merito alla richiesta di Telecom Italia di prevedere un periodo di preavviso di tre anni per la dismissione di una centrale in rame anche nel caso di centrali aperte ai servizi di unbundling, l'Autorità conferma il proprio orientamento e sottolinea che lo stesso è in linea con quanto previsto dalla Commissione europea nella Raccomandazione NGA. Inoltre, l'Autorità chiarisce che l'obbligo di fornitura del servizio equivalente è una misura temporanea che vale solo nel caso in cui Telecom Italia decida di dismettere prima dei cinque anni previsti una centrale locale aperta ai servizi di unbundling su rete in rame. In quanto tale, l'obbligo di fornire agli operatori alternativi un servizio equivalente al servizio di unbundling su rame rappresenta una salvaguardia per la concorrenza e gli investimenti degli operatori stessi.

A8.11. In relazione all'osservazione di alcuni operatori secondo cui la previsione di un periodo di preavviso di tre anni per la dismissione o la riconversione delle centrali non aperte all'unbundling non risulta in linea con la Raccomandazione NGA, l'Autorità intende evidenziare che i servizi bitstream, sebbene disponibili anche presso la centrale locale, vengono di fatto utilizzati dagli operatori alternativi soltanto presso i punti di interconnessione di tipo parent e distant e presso i nodi feeder Ethernet. Pertanto, l'Autorità osserva che, una volta garantito agli operatori alternativi il recupero degli investimenti attraverso un'opportuna individuazione dei nodi per l'interconnessione bitstream su fibra a livello di area di raccolta e macroarea, la dismissione o riconversione di una centrale locale non impatta in maniera significativa sui servizi bitstream attualmente disponibili ed utilizzati su rame. Di conseguenza, l'Autorità conferma il proprio orientamento circa la durata di tre anni del periodo di preavviso per la dismissione o la riconversione delle centrali locali non aperte ai servizi di unbundling su rame.

A8.12. Per quanto concerne le osservazioni di Fastweb circa la necessità di continuare a disporre di un servizio pienamente equivalente a quello di unbundling oltre i due anni dalla chiusura della centrale, l'Autorità conferma il proprio orientamento di limitare temporalmente la fornitura di tale servizio, in quanto l'equivalenza del servizio sostitutivo con il servizio di unbundling su rame, che deve essere sia di tipo tecnico che di tipo economico, è una misura necessaria e mirata a favorire la migrazione ai servizi in fibra, preservando al contempo gli investimenti degli operatori. In particolare, l'Autorità chiarisce che il servizio sostitutivo potrebbe corrispondere al servizio end to end oppure al servizio VULA, opportunamente limitati dal punto di vista tecnico per garantire l'equivalenza con il servizio di unbundling su rame e forniti allo stesso prezzo di quest'ultimo servizio. Trascorsi due anni di fornitura di tale servizio, l'operatore alternativo potrà migrare su uno dei servizi di accesso all'ingrosso disponibili, quali il servizio end to end, il VULA o il bitstream, forniti alle condizioni tecniche ed economiche che saranno approvate dall'Autorità.

A8.13. Con riferimento alla richiesta di BT riportata al punto A8.7, l'Autorità precisa che la caratteristica principale che il servizio sostitutivo dovrà possedere è la sua equivalenza all'unbundling su rame, a prescindere dal fatto che si tratti di un servizio attivo o passivo. Il servizio sostitutivo, difatti, potrà corrispondere sia ad un servizio di tipo end to end sia ad un VULA, e dovrà essere offerto da Telecom Italia a condizioni economiche equivalenti all'unbundling su rame per un certo periodo di tempo. Ad ogni modo, l'Autorità si riserva di valutare la reale efficacia di tale servizio al momento della sua presentazione da parte di Telecom Italia.

A8.14. In merito alle considerazioni di alcuni operatori alternativi circa l'opportunità di prevedere l'obbligo in capo a Telecom Italia di pubblicare l'offerta di riferimento wholesale con sei mesi in anticipo rispetto alla commercializzazione dei servizi retail su fibra, l'Autorità, in linea con quanto previsto anche dalla delibera n. 61/11/CONS per l'offerta Easy IP fibra, tenuto conto degli obblighi di non discriminazione stabiliti con il presente provvedimento, nonché della necessità di favorire la rapida diffusione dei servizi di accesso ultrabroadband, ritiene proporzionato imporre in capo a Telecom Italia l'obbligo di pubblicare l'offerta di riferimento dei servizi bitstream su fibra – come approvata dall'Autorità – con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla commercializzazione delle proprie offerte retail. Si ribadisce, come già specificato al punto A6.17, che l'offerta di riferimento prevista all'art. 3 della delibera n. 61/11/CONS decadrà dal momento in cui

sarà approvata e pubblicata, in accordo a quanto previsto dall'attuale procedimento, la nuova offerta di riferimento.

A8.15. In relazione alla richiesta avanzata dalla Provincia Autonoma di Trento di prevedere un periodo di tempo per la migrazione dal rame alla fibra inferiore a cinque anni, si evidenzia che la Raccomandazione NGA invita espressamente le ANR a garantire che l'operatore SMP informi gli operatori alternativi della dismissione di punti di interconnessione, quali la centrale locale, con almeno cinque anni di anticipo e prevede che tale periodo possa essere di durata inferiore se al punto di interconnessione è fornito un accesso pienamente equivalente. L'Autorità, con la propria proposta, si è uniformata alle previsioni della Commissione e la stessa, nella lettera di commenti allo schema di provvedimento (più avanti sintetizzata), non ha sollevato obiezioni alle proposte formulate in merito. Pertanto, l'Autorità conferma quanto proposto in consultazione.

*A9. Osservazioni di carattere generale*

A9.1. Alcuni partecipanti alla consultazione hanno presentato diverse osservazioni di carattere generale e non direttamente riferibili alla disciplina delineata dallo schema di provvedimento, che vengono sinteticamente riportate nei punti che seguono.

A9.2. Mediaset ritiene opportuno che l'Autorità garantisca che i soggetti che offriranno servizi di accesso alle reti NGA non adottino politiche discriminatorie nei confronti delle società attive in tutti i mercati a valle, tra cui quello della fornitura di servizi media audiovisivi mediante reti NGA. A parere della società, inoltre, qualsiasi strumento volto a controllare e/o classificare il traffico deve essere utilizzato soltanto se necessario ed in condizioni di piena trasparenza e non discriminazione. Mediaset, infine, auspica che non venga sottovalutato il ruolo delle altre reti di comunicazione elettronica che attingono allo spettro radio, tra cui in particolare il digitale terrestre, e chiede all'Autorità di tenere nella dovuta considerazione le necessità di tali reti nel contesto delle politiche di pianificazione e valorizzazione delle radiofrequenze.

A9.3. Con riferimento al tema dell'efficienza energetica, Nokia Siemens Network ritiene necessario che le reti NGA siano realizzate in modo da avere un impatto ambientale minimo e favoriscano l'implementazione di tecnologie orientate al risparmio energetico. Per tali motivi, la società auspica che le scelte tecnologiche siano valutate considerando i consumi end to end (dal device dell'utente sino al primo punto di attestazione in centrale) e che l'architettura di rete prescelta sia completamente aperta ed idonea a supportare anche le future tecnologie green.

*A10. Le osservazioni della Commissione europea*

A10.1. In data 27 giugno 2011, la Commissione europea ha inviato all'Autorità la lettera di commenti (SG-Greffe (2011) D/10336) relativa allo schema di provvedimento concernente la «Regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione», notificato alla Commissione il 23 maggio 2011.

A10.2 La Commissione, ritenendo l'accesso alle infrastrutture passive e l'accesso VULA su fibra ottica misure non sufficienti a salvaguardare una concorrenza effettiva, ha invitato l'Autorità a rivalutare l'opportunità di rendere obbligatoria la disaggregazione fisica delle linee in fibra esistenti ove tecnicamente fattibile.

A10.3. In merito all'obbligo di fornitura del servizio end to end, ritenendo necessario che tale misura venga applicata solo in via transitoria, la Commissione ha invitato l'Autorità a rivalutarne la necessità e ad analizzare nuovamente la proporzionalità dei rimedi in materia di accesso non appena l'accesso disaggregato alla fibra diventi una soluzione tecnicamente percorribile. La Commissione, in aggiunta, ha invitato l'Autorità a fornire ulteriori elementi che giustifichino l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio end to end anche nei casi in cui tale servizio è richiesto al di fuori del meccanismo di programmazione degli ordini.

A10.4. Con riferimento alla differenziazione dei rimedi su base geografica, la Commissione invita l'Autorità a tener conto che le Autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero in linea di principio imporre l'orientamento al costo ai servizi regolamentati di accesso all'ingrosso alla banda larga a meno che non si dimostri l'esistenza di sufficienti vincoli concorrenziali in capo all'operatore incumbent.

*Le valutazioni dell'Autorità*

A10.5. L'Autorità, ribadendo quanto già riportato al punto A1.33, e tenendo conto delle osservazioni della Commissione in materia di unbundling della fibra, ritiene opportuno imporre in capo all'operatore incumbent l'obbligo di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile e tenuto conto dell'effettivo sviluppo di mercato ed infrastrutturale. Considerata l'impossibilità, al momento, di adottare tale soluzione nel contesto italiano, l'Autorità ha previsto, quale soluzione alternativa già realizzabile, l'obbligo di accesso disaggregato end to end, in modo da consentire all'operatore alternativo di fornire servizi di accesso diretto in fibra ai propri clienti finali, indipendentemente dall'architettura di rete sviluppata dall'incumbent. L'Autorità chiarisce, pertanto, che il servizio end to end già rappresenta, al momento, una modalità di fornitura del servizio di accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale, su linea attiva e su linea non attiva. L'Autorità, inoltre, si riserva di rivedere l'obbligo di fornitura del servizio end to end anche in relazione all'evoluzione della rete di Telecom Italia e delle tecnologie WDM.

A10.6. In merito all'invito della Commissione a rivedere la previsione dell'obbligo di fornitura del servizio end to end nei casi in cui tale servizio è richiesto al di fuori del meccanismo di programmazione, l'Autorità precisa di aver previsto la possibilità da parte degli operatori alternativi di richiedere il servizio end to end durante la fase di realizzazione delle infrastrutture da parte di Telecom Italia, essenzialmente per ovviare al problema dell'eventuale indisponibilità di fibra ottica. L'Autorità ritiene che Telecom Italia debba fornire il suddetto servizio anche su infrastrutture già esistenti (e quindi al di fuori dell'ambito

di applicazione del meccanismo di programmazione degli ordini di cui all'art. 21) in quanto, nel caso in cui Telecom Italia disponga delle infrastrutture richieste, tale obbligo non comporterebbe investimenti aggiuntivi gravosi. Nel caso, invece, di indisponibilità di risorse, Telecom Italia sarà tenuta ad offrire il servizio end to end solo previo studio di fattibilità (soluzione già prevista ed utilizzata nell'ambito della fornitura del servizio di co-locazione in centrale per l'utilizzo dei servizi di unbundling della rete in rame). Tale soluzione, per la quale sono previste tempistiche, SLA ed il monitoraggio da parte dell'Autorità, fornisce adeguate garanzie di proporzionalità dell'obbligo di fornitura del servizio end to end. Si ritiene tuttavia che il meccanismo di programmazione degli ordinativi verosimilmente consentirà di soddisfare la maggior parte delle richieste avanzate dagli operatori e che le richieste da soddisfare tramite studio di fattibilità riguardino un numero marginale di casi. In tal senso, il meccanismo degli studi di fattibilità non comporterebbe un impegno oneroso da parte di Telecom Italia. In conclusione, l'Autorità ritiene giustificato l'obbligo di fornitura del servizio end to end in tutti i casi in cui questo servizio può essere richiesto.

A10.7. In merito ai rilievi della Commissione circa la differenziazione dei rimedi su base geografica, l'Autorità valuterà la presenza di vincoli concorrenziali in capo all'operatore incumbent sufficienti a giustificare l'imposizione dell'obbligo di orientamento al costo in maniera non uniforme sul territorio italiano nell'ambito di un apposito procedimento.

A11. Le osservazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

A11.1. In data 19 luglio 2011, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha inviato all'Autorità il proprio parere sullo schema di provvedimento concernente la «Regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione». Nel seguito, si riportano sinteticamente le osservazioni dell'AGCM e, a seguire, si illustrano le valutazioni dell'Autorità al riguardo.

A11.2 In primo luogo, l'AGCM ritiene che il servizio di accesso end to end non rappresenti un adeguato sostituto dell'unbundling della fibra, non garantendo agli operatori alternativi la certezza circa la disponibilità di risorse, indispensabile ai fini della predisposizione tempestiva di offerte competitive. Inoltre, l'AGCM rileva che le circostanze previste dalla Raccomandazione NGA che legittimerebbero l'Autorità a non prevedere l'obbligo di unbundling della fibra – presenza di numerose infrastrutture alternative ed offerte di accesso competitive basate sulla disaggregazione – non sembrano essersi completamente realizzate. L'AGCM ritiene altresì che l'obbligo di fornire il servizio end to end potrebbe non rispettare il principio di proporzionalità, rivelandosi un impegno troppo oneroso per l'operatore incumbent.

A11.3. In secondo luogo, l'AGCM sottolinea l'importanza della rapida individuazione, nell'ambito di un'opportuna analisi di mercato, di eventuali obblighi simmetrici e delle tratte dell'infrastruttura in fibra interessate dagli stessi.

A11.4. Per quanto concerne la differenziazione degli obblighi su base geografica, l'AGCM ritiene che la semplice presenza di più infrastrutture in fibra non costituisca di per sé un elemento sufficiente al fine di giustificare una diversificazione dei rimedi e che per la riduzione o l'eliminazione dell'obbligo di fornitura del servizio bitstream è essenziale, come affermato nella Raccomandazione NGA, l'imposizione efficace degli obblighi di accesso fisico. A parere dell'AGCM, l'eventuale modulazione su base territoriale dei rimedi dovrebbe tener conto dell'esistenza di offerte wholesale alternative a quella dell'operatore notificato e dovrebbe essere valutata nell'ambito di un'opportuna analisi di mercato.

A11.5. L'AGCM apprezza, infine, la scelta di determinare i prezzi dei servizi di accesso sulla base di un modello a costi incrementali di lungo periodo, che ritiene debba essere definito celermente, e auspica che l'Autorità eserciti una vigilanza costante e rigorosa nella fase di migrazione dalle reti in rame a quelle in fibra al fine di evitare eventuali tentativi di pre-emption da parte dell'operatore incumbent.

*Le valutazioni dell'Autorità*

A11.6. Circa le preoccupazioni evidenziate dall'AGCM sui problemi che potrebbero derivare dall'obbligo di fornitura del servizio di accesso end to end legati all'indisponibilità di fibra, si ribadisce che il provvedimento prevede appositi strumenti, quali il meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui all'art. 21 e la previsione di uno studio di fattibilità di cui all'art. 14, volti essenzialmente a risolvere proprio questa problematica. Relativamente poi alla proporzionalità del servizio di accesso end to end si rimanda a quanto detto nel punto A10.6.

A11.7. In merito alla possibile individuazione di obblighi simmetrici, l'Autorità ribadisce la propria intenzione di valutare, nell'ambito di un apposito procedimento ed anche alla luce della recente delibera n. 622/11/CONS, l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso a quelle infrastrutture che si configurano come bottleneck di rete.

A11.8. Come già evidenziato al punto A5.29, nel presente procedimento si intende definire una regolamentazione che incentivi lo sviluppo delle nuove reti (che è ancora in una fase iniziale) da parte di tutti gli operatori, prevedendo l'individuazione delle aree che sono e saranno caratterizzate – con maggiore probabilità – da condizioni di una competizione sostenibile nel prossimo futuro. Un'eventuale rimodulazione degli obblighi (di accesso e di controllo dei prezzi) relativi ai servizi bitstream su rame sarà invece presa in considerazione nell'ambito della prossima analisi dei mercati dell'accesso, tenendo conto delle condizioni competitive che saranno riscontrate nel mercato dell'accesso all'ingrosso a larga banda.

Tutto ciò premesso e considerato,

Vista la lettera della Commissione europea SG-Greffe (2011) D/10336 del 27 giugno 2011, relativa allo schema di provvedimento concernente la «regolamentazione dei servizi di accesso alle reti di nuova generazione» notificato alla Commissione europea il 23 maggio 2011 e le relative valutazioni dell'Autorità sopra riportate;

Visto il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) del 19 luglio 2011, relativo allo

schema di provvedimento trasmesso all'Agcm il 23 maggio 2011, nonché le relative valutazioni dell'Autorità sopra riportate;

Considerato il recente sviluppo di nuove tecniche in grado di introdurre significativi miglioramenti in termini di velocità trasmissiva sulle reti FTTC, quali il vectoring, il line bonding ed il phantom mode;

Udita la relazione dei Commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

## TITOLO I

## OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEI MERCATI DELL'ACCESSO ALLA RETE FISSA INERENTI ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO SU RETE NGA

### *Capo I*

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1.

*Definizioni*

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

a. «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;

b. «Codice»: il «Codice delle comunicazioni elettroniche» adottato con decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

c. «operatore notificato»: l'operatore identificato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, come operatore avente significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti oggetto del presente provvedimento;

d. «operatore alternativo»: un'impresa, diversa dall'operatore notificato (Other Authorised Operators o OAOs), autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, o una risorsa correlata;

e. «rete locale»: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete (tipicamente presso il domicilio dell'abbonato) al permutatore o a un impianto equivalente nella centrale locale della rete pubblica di comunicazioni elettroniche;

f. «sottorete locale»: una rete locale parziale che collega il punto terminale della rete (tipicamente nella sede dell'abbonato) ad un punto di concentrazione o ad un determinato punto di accesso intermedio della rete pubblica locale di comunicazioni elettroniche (tipicamente di giunzione tra rete primaria e secondaria);

g. «punto di concentrazione»: un punto della rete equipaggiato per l'attestazione di collegamenti fisici e per l'installazione di telai idonei ad alloggiare apparati e cavi;

h. «accesso disaggregato alla rete locale»: l'insieme dei servizi di accesso completamente disaggregato alla rete locale, di accesso condiviso alla rete locale in rame e di accesso alla sottorete in rame;

i. «servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale» (c.d. sub-loop unbundling o SLU): il servizio consistente nella fornitura dell'accesso alla sottorete locale in rame dell'operatore di accesso con l'uso dell'intero spettro delle frequenze disponibile;

j. «servizio di accesso disaggregato virtuale (VULA)»: il servizio consistente nella fornitura dell'accesso virtuale alla rete locale che comprende la fornitura della capacità trasmissiva dalla sede dell'abbonato alla centrale locale della rete in fibra, per mezzo di un apparato attivo, con interfaccia di consegna Ethernet;

k. «servizio di co-locazione»: il servizio che consente ad un operatore alternativo di disporre di spazi, presso le centrali dell'operatore notificato e presso i punti di concentrazione;

l. «servizio di accesso alla fibra spenta»: il servizio consistente nella fornitura e nella manutenzione di tratte continue di fibra ottica posate nella rete di accesso e nella rete metropolitana di backhauling; il servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate per l'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta e non comprende gli apparati trasmissivi;

m. «servizio bitstream (o di flusso numerico)»: il servizio consistente nella fornitura da parte dell'operatore di accesso alla rete di comunicazione elettronica pubblica fissa della capacità trasmissiva tra la postazione di un utente finale ed il punto di presenza di un operatore o Internet Service Provider (ISP) che vuole offrire il servizio a banda larga all'utente finale;

n. «DSLAM»: l'apparato dedicato alla terminazione di accessi in tecnologia xDSL e alla multiplazione dei flussi dati dei singoli clienti ad esso attestati;

o. «Optical Distribution Frame» (ODF): l'apparato di permutazione per le fibre ottiche posto nella centrale locale in fibra ottica;

p. «Optical Line Termination» (OLT): l'apparato di multiplazione generalmente collocato nella centrale locale in fibra ottica;

q. «area di raccolta»: l'area afferente all'insieme degli apparati di multiplazione (OLT) direttamente attestati ad uno stesso Punto di Consegna (PdC);

r. «macroarea di raccolta»: ciascuna delle trenta aree in cui è suddiviso il territorio nazionale per la fornitura del servizio bitstream su rete NGA e nella quale è presente almeno un punto di interconnessione per la consegna del traffico proveniente dalle aree di raccolta appartenenti alla stessa macroarea;

s. «nodi feeder»: i feeder Ethernet che rappresentano gli elementi di commutazione dati utilizzati come Punti di Consegna (PdC); tali feeder assumono, a seconda dei casi, funzionalità di nodo Ethernet di tipo parent o distant;

t. «feeder Ethernet con funzionalità di nodo parent» (di primo livello): il nodo feeder Ethernet deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli OLT attestati direttamente allo stesso;

u. «feeder Ethernet con funzionalità di tipo distant» (di secondo livello): il feeder Ethernet deputato alla raccolta del traffico originato dagli utenti connessi agli altri nodi feeder Ethernet contenuti nella stessa macroarea;

v. «servizio di trasporto di primo livello o backhauling»: il servizio di trasporto dati, a livello di area di raccolta, costituito dalla fornitura dei collegamenti tra gli OLT ed il feeder di primo livello cui sono direttamente attestati;

w. «servizio di trasporto di secondo livello»: il servizio di trasporto dati costituito dai collegamenti tra i nodi feeder appartenenti a distinte aree di raccolta all'interno della stessa macroarea;

x. «trasporto long distance»: il servizio consistente nel trasporto tra macroaree Ethernet;

y. «reti di accesso di nuova generazione» (NGAN): le reti di accesso cablate costituite in tutto o in parte da elementi ottici ed in grado di fornire servizi d'accesso a banda larga con caratteristiche più avanzate (quale una maggiore capacità di trasmissione) rispetto a quelle fornite tramite le reti in rame esistenti;

z. «infrastrutture di posa»: le infrastrutture civili per la realizzazione di canali trasmissivi di backhauling basati su portanti fisiche nonché di reti di accesso in fibra, quali cavidotti (cunicoli, tubazioni), pozzetti, camerette, pali, tralicci, recinti per shelter, etc.;

aa. «condotto»: la conduttura o il tubo sotterraneo utilizzato per alloggiare fibre ottiche, cavi in rame o coassiali di reti principali o di accesso;

bb. «pozzetti»: le aperture, generalmente dotate di una copertura, attraverso le quali è possibile accedere ad uno spazio sotterraneo utilizzato come punto di accesso per effettuare collegamenti incrociati o lavori di manutenzione su cavi sotterranei di comunicazione elettronica;

cc. «segmento di terminazione»: il segmento di una rete NGA che collega la borchia localizzata all'interno dell'abitazione dell'utente finale al primo punto di distribuzione; tale segmento di terminazione comprende il cablaggio verticale all'interno dell'edificio, ed eventualmente il cablaggio orizzontale fino a un divisore ottico ubicato nel seminterrato dell'edificio o in un pozzetto in prossimità dello stesso, posizionato all'interno o all'esterno della proprietà privata;

dd. «rete ottica primaria»: la porzione di rete che si estende dalla centrale locale di accesso, esclusa la tratta di accesso alla centrale, fino al primo punto di giunzione (punto di giunzione intermedio);

ee. «rete ottica secondaria»: la porzione di rete che collega, a partire dal punto di giunzione intermedio, la rete ottica primaria alla tratta di adduzione;

ff. «tratta di adduzione»: la porzione di infrastruttura di posa (costituita da pozzetti e cunicoli) che ospita i cavi di raccordo tra la rete di distribuzione ottica secondaria ed il punto dove comincia il cablaggio verticale del palazzo;

gg. «punto di terminazione di edificio» (PTE): il punto di distribuzione generalmente posto alla base dell'edificio, o appena al di fuori dello stesso, da cui inizia il segmento di terminazione;

hh. «cameretta»: un pozzetto atto al raccordo di tratte di cavi in tubazione;

ii. «cameretta zero»: la prima cameretta posta all'uscita della centrale locale che raccorda tutti i cavi che fuoriescono dalla centrale;

jj. «tratta di accesso alla centrale»: la porzione di infrastruttura di posa che si estende dalla centrale locale alla rete ottica primaria che include la cameretta zero situata alla base delle centrali, i pozzetti che si incontrano immediatamente dopo la cameretta zero ed i cunicoli tra queste due infrastrutture;

kk. Rete FTTH (Fiber To The Home): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta l'estensione della tratta che va dall'ODF alla borchia di utente; tale rete FTTH può essere realizzata secondo una architettura Point-to-Point oppure punto-multipunto (GPON);

ll. Rete FTTB (Fiber To The Building): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF fino alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze e comunque a valle dell'ultimo distributore della rete di accesso in rame; il rilegamento dell'utente finale è realizzato attraverso l'impiego di portanti trasmissivi in rame;

mm. Rete FTTN (Fiber To The Node): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica a partire dall'ODF sino ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi in rame per rilegare tale nodo e l'utente finale; il nodo intermedio può coincidere con l'armadio ripartilinea della rete di accesso in rame oppure può essere ubicato in un punto più a valle, comunque non oltre l'ultimo distributore secondario della attuale rete di accesso in rame;

nn. «linea attiva»: la linea della rete di accesso di Telecom Italia in uso, al momento della richiesta di attivazione o di migrazione, da parte di un cliente finale della stessa Telecom Italia o di un altro operatore;

oo. «linea non attiva»: la linea della rete di accesso di Telecom Italia non utilizzata da alcun cliente finale al momento della richiesta di attivazione e per la cui attivazione si rendono necessari uno o più interventi tecnici presso la rete di accesso, che possono riguardare anche la tratta verticale di edificio;

pp. «kit di consegna»: l'insieme degli apparati e dei collegamenti necessari alla consegna dei servizi intermedi acquistati dagli operatori presso il nodo parent/distant della rete di Telecom Italia; tale kit di consegna rappresenta un servizio accessorio per la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso;

qq. «Impegni»: gli impegni presentati da Telecom Italia S.p.A. ai sensi della legge n. 248/2006 ed approvati dall'Autorità con delibera n. 718/08/CONS;

Per quanto applicabili, valgono le definizioni di cui all'art. 1 del Codice.

### Art. 2.

*Obblighi in capo all'operatore notificato quale avente Significativo Potere di Mercato*

1. Ai sensi del Codice, delle leggi n. 481 del 14 novembre 1995 e n. 249 del 31 luglio 1997, sono imposti a

Telecom Italia, in qualità di operatore avente significativo potere di mercato nei mercati rilevanti *i)* dell'accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete in postazione fissa (mercato n. 4) e *ii)* dell'accesso a banda larga all'ingrosso (mercato n. 5) di cui all'art. 2 della delibera n. 314/09/CONS, gli obblighi di cui al presente Titolo inerenti alla fornitura di servizi di accesso all'ingrosso su reti NGA. Tali obblighi integrano quelli previsti dalla delibera n. 731/09/CONS.

2. Le condizioni attuative degli obblighi imposti al presente Titolo I sono descritte nel Titolo II.

### *Capo II*

### OBBLIGHI RELATIVI ALL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE DI RETE (MERCATO N. 4) ED ALL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO (MERCATO N. 5)

### Art. 3.

*Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – livelli di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete*

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale in fibra ottica come di seguito specificato.

2. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di garantire l'accesso disaggregato alle proprie infrastrutture fisiche di rete agli operatori alternativi, al fine di consentire loro la realizzazione di proprie reti di accesso per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica alla clientela finale. Telecom Italia deve altresì offrire l'accesso alla propria fibra spenta. In particolare, Telecom Italia deve assicurare l'accesso alle infrastrutture di posa e alla fibra spenta nelle tratte primaria e secondaria nonché nelle tratte di adduzione e di accesso alla centrale, secondo le modalità indicate nei commi seguenti.

3. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione in fibra, per le porzioni della propria rete di acceso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui Telecom Italia non abbia installato né una rete FTTH né FTTB, l'operatore alternativo può comunque richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati.

4. Nel caso di installazione di una rete di tipo FTTN, Telecom Italia è tenuta a fornire il servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame, già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, anche nel caso in cui il punto di concentrazione sia differente dall'armadio di distribuzione della rete in rame esistente.

5. Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornitura dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso i punti di concentrazione.

6. Al fine di consentire più livelli di disaggregazione della rete di accesso in fibra di Telecom Italia, quest'ultima offre i seguenti servizi di:

a. accesso ai cavidotti situati nella tratta di accesso alla centrale ed alla fibra spenta in centrale;

b. accesso ai cavidotti situati nelle tratte di rete primaria e secondaria;

c. accesso alla fibra spenta dal punto di giunzione tra rete primaria e rete secondaria;

d. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;

e. accesso ai cavidotti situati nella tratta di adduzione ed alla fibra spenta dal punto di terminazione di edificio;

f. accesso al segmento di terminazione;

g. co-locazione ed altri servizi accessori.

7. Telecom Italia pone in essere tutte le procedure necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, coerentemente con l'architettura di rete ed i livelli di disaggregazione di cui al comma precedente.

### Art. 4.

*Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – servizio di accesso end to end*

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di predisporre una soluzione di accesso disaggregato alla propria rete in fibra a livello di centrale locale, ove tecnicamente possibile e tenuto conto dell'effettivo sviluppo di mercato ed infrastrutturale. Fin da ora, Telecom Italia ha l'obbligo di offrire un servizio autonomo di accesso end to end alla propria rete passiva, consistente nella fornitura congiunta ed unitaria dei servizi di cui all'art. 3, comma 6, necessari a garantire all'operatore alternativo l'offerta di un servizio di connettività a banda ultralarga al cliente finale, nonché nella predisposizione di tutte le attività di provisioning ed assurance necessarie a tale scopo, quali, ad esempio, la qualificazione del servizio.

2. Tenuto conto della eventualità che Telecom Italia intenda sviluppare per il futuro reti di nuova generazione in topologia punto-punto, il servizio end to end di cui al comma precedente rappresenta, al momento, una modalità di fornitura dell'accesso disaggregato alla rete locale in fibra a livello di centrale locale su linea attiva e su linea non attiva. L'Autorità si riserva di rivedere l'obbligo di fornitura del servizio end to end alla luce dell'evoluzione della rete di Telecom Italia e dell'effettiva disponibilità di soluzioni alternative di unbundling quali quelle basate sulle tecnologie WDM. Le modalità di fornitura del servizio end to end sono specificate nelle condizioni attuative descritte al successivo Titolo II le quali, tra l'altro, prevedono che, nell'utilizzo del meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui all'art. 21, le richieste degli operatori alternativi siano ragionevoli e proporzionate.

3. Telecom Italia pone in essere e pubblica unitamente all'offerta tutte le procedure necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori.

4. Il servizio è sottoposto agli obblighi di trasparenza, non discriminazione (inclusi i relativi *SLA)* ed orientamento al costo, secondo le condizioni attuative degli obblighi relativi al servizio di accesso end to end descritte al successivo Titolo II.

Art. 5.

*Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso a banda larga all'ingrosso*

1. Ai sensi dell'art. 49 del Codice, come già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di fornire i servizi di accesso bitstream su rete in fibra ed i relativi servizi accessori, indipendentemente dall'architettura di rete (FTTH, FTTB, FTTN).

2. Telecom Italia fornisce un servizio di accesso bitstream di livello 2 (Ethernet) di tipo GEA (Generic Ethernet Access) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato virtuale (VULA) ed i relativi servizi accessori. Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo con interfaccia di consegna Ethernet. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: *a)* l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di backhaul; *b)* la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (Customer Premises Equipment) fatte salve le esigenze di sicurezza e integrità della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; *c)* il flusso trasmissivo Ethernet è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (un-contended connection); *d)* il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.

3. Telecom Italia fornisce altresì un servizio bitstream di livello 2 (Ethernet) a livello di area di raccolta ed a livello di macroarea di raccolta, secondo le modalità indicate ai commi seguenti. Tale servizio include sia componenti della rete di accesso, sia componenti della rete di trasporto (backhaul) Ethernet fino al nodo di consegna.

4. Telecom Italia fornisce i servizi di accesso bitstream su rete di accesso in fibra a livello di area di raccolta ed i relativi servizi accessori, garantendo la consegna del traffico sull'interfaccia della porta di tipo Ethernet presso il nodo feeder parent di competenza. Il servizio include il trasporto (backhauling) di primo livello. Telecom Italia individua i punti di interconnessione per la fornitura del suddetto servizio salvaguardando, in ogni caso, gli investimenti effettuati dagli operatori.

5. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso bitstream su rete di accesso in fibra a livello di macroarea di raccolta, compresi i relativi servizi accessori, garantendo la copertura del territorio nazionale mediante trenta macroaree di raccolta.

6. Telecom Italia consente agli operatori che si interconnettono ad uno qualunque dei nodi feeder all'interno della macroarea di raccolta di poter raccogliere contemporaneamente il traffico proveniente: *i)* dall'area di raccolta di competenza del feeder a cui l'operatore è interconnesso acquistando il trasporto (backhaul) di primo livello, *ii)* dalle aree di raccolta di tutti gli altri feeder appartenenti alla stessa macroarea sostenendo, in tal caso, il costo del trasporto di primo livello cui si aggiunge il costo del trasporto di secondo livello dagli altri nodi feeder appartenenti alla stessa macroarea da cui si chiede la raccolta del traffico dati.

7. Telecom Italia fornisce un servizio di trasporto di tipo long distance per la raccolta del traffico da nodi feeder appartenenti a macroaree differenti.

8. Telecom Italia offre il servizio bitstream di cui ai commi precedenti garantendo agli operatori la possibilità di definire la Classe di Servizio (CoS) di trasporto secondo quanto definito al Titolo II, Capo II del presente provvedimento.

9. Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di accesso bitstream, garantisce l'accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete ed a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete ed, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi ai clienti finali.

10. Telecom Italia fornisce altresì un servizio di accesso bitstream su reti in fibra con consegna a livello IP.

11. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso bitstream indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente sia su linee attive che su linee non attive.

12. Le indicazioni in merito alla disponibilità di risorse per i servizi bitstream sono fornite da Telecom Italia attraverso il sistema informatizzato di cui all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS, come integrato dal successivo art. 19.

13. L'implementazione dei servizi di accesso bitstream su reti in fibra sarà monitorata e coordinata dall'Autorità, come previsto dall'art. 33, comma 3.

14. Le condizioni attuative dei servizi di accesso bitstream su rete in fibra ottica sono riportate al Titolo II, Capo II.

Art. 6.

*Obblighi di trasparenza*

1. Ai sensi dell'art. 46 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di trasparenza nell'offerta dei servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori) di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

2. Per ciascuno dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale da sottoporre all'approvazione dell'Autorità, contenente dettagliate e disaggregate condizioni tecnico-economiche e modalità di fornitura e di ripristino garantite da adeguati SLA e penali.

3. Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento relative all'anno successivo per i servizi di cui al comma 1, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta di Riferimento approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura, per ciascuno dei servizi di cui al comma 1, Telecom

Italia predispone idonei Service Level Agreement (SLA), differenziati in SLA base e SLA premium, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di provisioning e assurance per ciascun elemento dei servizi e degli standard di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, Telecom Italia ha la facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui al comma 1 e dei relativi servizi accessori. In tal caso, Telecom Italia è tenuta a comunicare all'Autorità la proposta di modifica dell'Offerta unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche, nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa. La variazione dell'Offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità.

Art. 7.

*Obblighi di non discriminazione*

1. Ai sensi dell'art. 47 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di non discriminazione nella fornitura dei servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori) di cui ai precedenti articoli 3, 4 e 5.

2. Per la fornitura dei servizi di cui al comma precedente, Telecom Italia applica condizioni di natura economica e tecnica equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri operatori che offrono servizi equivalenti e fornisce a questi ultimi servizi ed informazioni alle stesse condizioni garantite alle proprie funzioni commerciali, a società controllate, collegate e controllanti.

3. Con riferimento alle condizioni economiche dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia applica i medesimi prezzi sia agli operatori alternativi, sia alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti.

4. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di cui al comma 1, Telecom Italia fornisce i servizi mediante l'impiego delle medesime tecnologie che essa stessa impiega nei servizi offerti alle proprie divisioni commerciali ed alle società controllate, collegate e controllanti per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

5. Telecom Italia garantisce agli operatori alternativi tempi di provisioning e assurance almeno equivalenti rispetto a quelli applicati alle proprie divisioni commerciali per la predisposizione dei servizi al dettaglio.

6. Telecom Italia – ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera *f)* della legge n. 481 del 14 novembre 1995 e dell'art. 1, comma 8, della legge n. 249 del 31 luglio 1997 – garantisce adeguate misure di separazione amministrativa tra le proprie divisioni commerciali e le divisioni che erogano i servizi di cui al comma 1, volte a garantire il rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

7. In merito alle condizioni attuative dell'obbligo di non discriminazione relativo alla fornitura dei servizi di accesso di cui al comma 1, si rimanda alle previsioni dell'art. 55 della delibera n. 731/09/CONS nonché a quanto previsto nell'art. 30.

Art. 8.

*Obblighi di separazione contabile*

1. Ai sensi dell'art. 48 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di separazione contabile per i mercati n. 4 e n. 5 e per tutti i servizi ad essi appartenenti e le relative prestazioni accessorie.

2. Telecom Italia, per i servizi forniti su rete in fibra appartenenti ai mercati n. 4 e n. 5 deve predisporre scritture contabili separate (Conto Economico e Rendiconto del Capitale Impiegato), che rendano trasparenti i prezzi dei servizi all'ingrosso forniti ad altri operatori ed i prezzi dei trasferimenti interni (transfer charge).

3. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi del mercato n. 4 riportano:

a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;

b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi del mercato n. 4 (separando i transfer charge da servizi di accesso a larga banda all'ingrosso su rete in fibra dai transfer charge da servizi di segmenti terminali di linee affittate in fibra);

c. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;

d. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.

4. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi elencati al comma 4 del successivo art. 10.

5. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su reti in fibra, e relativi servizi accessori, riportano:

a. i ricavi generati dalla fornitura dei servizi ad altri operatori;

b. i ricavi figurativi generati dalla fornitura interna dei servizi di accesso a banda larga su reti in fibra;

c. i costi figurativi (transfer charge) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi del mercato n. 4 e relative prestazioni accessorie, che fungono da input per i servizi a banda larga all'ingrosso su reti in fibra;

d. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi;

e. il capitale impiegato per la produzione dei servizi.

6. Il Conto Economico ed il Rendiconto del Capitale Impiegato di sintesi, di cui al comma precedente, sono costituiti dalla somma degli analoghi Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato dei singoli servizi appartenenti al mercato n. 5, elencati al comma 4 del successivo art. 11.

7. Le informazioni contabili relative ai servizi forniti internamente devono presentare lo stesso livello di dettaglio di quelle relative ai servizi equivalenti forniti all'esterno, riportate in Offerta di Riferimento. I prezzi dei transfer charge relativi ai servizi forniti internamente sono quelli dei servizi equivalenti risultanti dalle Offerte di Riferimento così come disciplinato ai successivi art. 19 e art. 29.

8. Le linee guida per la valorizzazione dei transfer charge relativi ai servizi di accesso in fibra saranno definite in uno specifico provvedimento di cui all'art. 33, comma 6.

Art. 9.

*Obblighi di controllo dei prezzi*

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è sottoposta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati n. 4 e n. 5 inclusi quelli forniti su rete NGA, e per le relative prestazioni accessorie.

2. Con riferimento ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 4, l'obbligo di cui al comma precedente è declinato come segue:

a. I prezzi dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta nonché i prezzi dei servizi di accesso al segmento di terminazione, sia in rame sia in fibra, e del servizio di accesso end to end, devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia Long Run Incremental Cost (LRIC) di tipo bottom-up, con la previsione di un premio di rischio, che sarà individuato dall'Autorità sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA, ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia. Per quanto concerne, in particolare, le infrastrutture di rete primaria e secondaria, la tratta di accesso alla centrale e la tratta di adduzione, il premio di rischio deve essere previsto solo nel caso in cui le stesse siano di nuova realizzazione. Il premio di rischio è previsto solo nel caso in cui l'investimento per le infrastrutture di posa ricada interamente su Telecom Italia e, dunque, in assenza di forme di coinvestimento. Similmente, il premio di rischio non viene corrisposto nel caso in cui Telecom Italia realizzi nuove infrastrutture di accesso in fibra mediante il meccanismo di programmazione degli ordinativi previsto dal successivo art. 21.

b. Nelle more della definizione del modello bottom-up LRIC, Telecom Italia pubblica un'offerta per i servizi forniti su rete NGA (e relativi servizi accessori) di cui agli articoli 3 e 4, i cui prezzi sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità. Telecom Italia formula i prezzi di tale offerta sulla base dei costi dalla stessa sostenuti (allocati con metodologia *FDC)*, tenendo conto dei volumi attesi anche sulla base della domanda formulata dagli operatori. L'Autorità valuta le condizioni di offerta, ove ritenuto necessario, anche sulla base dei seguenti criteri: *i)* l'allineamento alle migliori pratiche europee in tema di pricing dei servizi di accesso alle infrastrutture; *ii)* la conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; *iii)* l'applicazione del principio della parità di trattamento. Al fine di individuare le migliori pratiche europee in tema di pricing, si terrà conto principalmente dell'applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta e al segmento di terminazione degli operatori notificati nei Paesi europei.

c. I prezzi dei servizi accessori ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 4 sono orientati al costo.

3. Con riferimento ai servizi del mercato n. 5 forniti su reti NGA, l'obbligo di cui al comma 1 è declinato come segue.

a. I prezzi dei servizi di accesso bitstream su fibra forniti a livello di centrale locale (modalità VULA) di cui all'art. 5, comma 2, devono essere fissati nel rispetto del principio di non discriminazione nelle aree che sono o saranno caratterizzate da condizioni di competizione sostenibile, mentre devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia LRIC di tipo bottom-up, con il riconoscimento di un opportuno premio di rischio – che sarà individuato dall'Autorità sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia – nelle aree dove non sussiste competizione infrastrutturale. Le suddette aree saranno individuate nell'ambito di un successivo procedimento di cui all'art. 33, comma 1.

b. I prezzi dei servizi di accesso bitstream su fibra a livello di area di raccolta, costituiti dal servizio di accesso e dal servizio di trasporto di primo livello, devono essere fissati nel rispetto del principio di non discriminazione nelle aree che sono o saranno caratterizzate da condizioni di competizione sostenibile, mentre devono essere orientati al costo e fissati sulla base di una metodologia LRIC di tipo bottom-up, con il riconoscimento di un opportuno premio di rischio – che sarà individuato dall'Autorità sulla base della metodologia di cui all'allegato I della Raccomandazione NGA ed in ogni caso tenendo conto delle migliori pratiche europee in materia – nelle aree dove non sussiste competizione infrastrutturale. Le suddette aree saranno individuate nell'ambito di un successivo procedimento di cui all'art. 33, comma 1.

c. Nelle more della definizione del modello bottom-up LRIC, Telecom Italia pubblica un'offerta bitstream i cui prezzi, definiti a livello nazionale, sono soggetti ad approvazione da parte dell'Autorità. I prezzi dei servizi di accesso bitstream sono formulati da Telecom Italia sulla base dei costi sostenuti, tenendo conto dei volumi attuali e attesi in un congruo arco temporale nonché in considerazione della ragionevole occupazione dei collegamenti trasmissivi coinvolti. L'Autorità valuta le condizioni di offerta, ove ritenuto necessario, anche tenendo conto dei seguenti criteri: *i)* la conformità ai costi di una fornitura efficiente dei servizi; *ii)* l'allineamento alle migliori pratiche europee in tema di pricing dei servizi bitstream su fibra; *iii)* l'applicazione del principio della parità di trattamento; *iv)* la coerenza con le offerte di rivendita e di accesso internet a livello IP previste ai sensi della delibera n. 61/11/CONS; *v)* la coerenza con i prezzi dei servizi di accesso e di trasporto della banda bitstream su rame. Al fine di individuare le migliori pratiche europee in tema di pricing, si terrà conto principalmente dell'applicabilità al contesto di mercato italiano dell'offerta di accesso bitstream degli operatori notificati nei Paesi europei.

d. I prezzi dei servizi di trasporto bitstream di secondo livello sono orientati al costo.

e. I prezzi del servizio di trasporto long distance e del servizio di accesso bitstream con consegna a livello IP sono lasciati alla libera negoziazione commerciale.

f. I prezzi dei servizi accessori ai servizi forniti su reti NGA appartenenti al mercato n. 5 sono orientati al costo.

4. Con specifico riferimento alle realtà territoriali ove, all'esito di una apposita analisi di tipo prospettico, verranno riscontrate condizioni di competizione sostenibile – e per le quali quindi i prezzi dei servizi bitstream saranno fissati nel rispetto del principio di non discriminazione – l'Autorità procederà ad un esame periodico delle effettive condizioni di competizione, valutando il livello e la dinamica dei prezzi dei servizi bitstream, al fine di verificarne la sostenibilità da parte dei concorrenti ed in ultima analisi il rispetto del principio di replicabilità dell'offerta retail.

5. L'Autorità continuerà a monitorare le condizioni concorrenziali del mercato, anche alla luce degli esiti dei risultati delle attività di cui al comma precedente, al fine di verificare la necessità di una eventuale revisione della disciplina dei prezzi dei servizi bitstream, alla luce, inter alia, dell'effettivo miglioramento delle condizioni concorrenziali derivanti dalla progressiva attuazione della separazione delle attività connesse alla rete di accesso di Telecom Italia realizzata, a partire dal febbraio 2008, con l'istituzione di Open Access e l'assunzione degli Impegni resi vincolanti dall'Autorità con la delibera n. 718/08/CONS.

Art. 10.

*Obbligo di contabilità dei costi – servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete*

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta e al segmento di terminazione nonché per il servizio end to end ed i relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.

2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso di cui al comma 1, è costituito: *i)* dalla tratta di accesso alla centrale; *ii)* dai cavidotti, dalle infrastrutture di manovra (pozzetti o camerette), dalle palificazioni e dai portanti di fibra spenta presenti in rete primaria e secondaria; *iii)* dalla tratta di adduzione; *iv)* dal segmento di terminazione; *v)* dalla fibra spenta in tutte le tratte.

3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi storici (HCA – Historical Cost Accounting) e tutti i dati (routing factor e volumi) necessari alla applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – Fully Distributed Costs).

4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui all'art. 8, comma 3, distinti per ciascuno dei seguenti servizi e relativi servizi accessori:

i. servizio di accesso ai cavidotti nella tratta di accesso alla centrale;

ii. servizio di accesso ai cavidotti in primaria e secondaria;

iii. servizio di accesso ai cavidotti nella tratta di adduzione;

iv. servizio di accesso alla fibra spenta;

v. servizio di accesso al segmento di terminazione in rame e in fibra;

vi. servizio di accesso end to end.

5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, di cui all'art. 24, i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma 4.

Art. 11.

*Obbligo di contabilità dei costi – servizi di accesso a banda larga all'ingrosso*

1. Ai sensi dell'art. 50 del Codice, Telecom Italia è soggetta all'obbligo di contabilità dei costi per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso offerti su rete in fibra, ed i relativi servizi accessori, venduti esternamente e forniti internamente.

2. Il perimetro impiantistico dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su rete in fibra è costituito da: *i)* gli elementi della rete di commutazione Ethernet (apparati e portanti); *ii)* il primo apparato di multiplazione ottica che si incontra lungo la catena impiantistica a partire dalla sede di utente (OLT); *iii)* i successivi elementi lungo la catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi, elementi passivi); *iv)* gli apparati dedicati e le porte di interconnessione (per i servizi forniti esternamente) e la catena impiantistica di interconnessione al Broadband Remote Access Server BRAS (per i servizi forniti internamente).

3. La contabilità dei costi è predisposta utilizzando i costi correnti (CCA – Current Cost Accounting) e tutti i dati (routing factor e volumi) necessari all'applicazione della metodologia dei costi pienamente distribuiti (FDC – Fully Distributed Costs).

4. Telecom Italia predispone Conti Economici e Rendiconti del Capitale Impiegato, che riportano le voci di cui all'art. 8, comma 5, distinti per ciascuno dei seguenti servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, e relativi servizi accessori:

i. servizio di accesso bitstream a livello di centrale locale (modalità VULA);

ii. servizio di accesso bitstream a livello di area di raccolta, disaggregando la componente relativa alla rete di accesso (che include l'OLT) dalla componente di backhaul di primo livello, per tutte le tipologie di accesso e per tutte le classi di servizio;

iii. servizio di accesso bitstream a livello di macroarea di raccolta, disaggregando la componente relativa alla rete di accesso (che include l'OLT) dalla componente di backhaul di primo livello e dalla componente di trasporto di secondo livello, per tutte le classi di servizio;

iv. servizi accessori (kit di consegna).

5. Telecom Italia predispone i prospetti di dettaglio dei costi, dei ricavi e del capitale impiegato, descritti nell'art. 32, i cui dati alimentano i Conti Economici ed i Rendiconti del Capitale Impiegato relativi ai servizi di cui al comma precedente.

Art. 12.

*Contabilità Regolatoria*

1. Telecom Italia adegua la Contabilità Regolatoria di cui all'art. 14 della delibera n. 731/09/CONS alle disposizioni del presente provvedimento a partire dall'esercizio contabile 2012.

*Capo III*

MIGRAZIONE

Art. 13.

*Migrazione dai servizi di accesso offerti da Telecom Italia sulla rete in rame a quelli offerti sulla rete in fibra*

1. Telecom Italia, in assenza di accordi tra le parti, deve informare, con almeno cinque anni di anticipo, gli operatori alternativi che acquistano i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame della propria intenzione di dismettere o riconvertire i punti di accesso presso le centrali locali aperte ai servizi di unbundling su rame.

2. In deroga alla previsione di cui al comma precedente, il periodo di preavviso può essere ridotto a tre anni unicamente nel caso in cui Telecom Italia garantisca agli operatori alternativi colocati, per i due anni successivi alla dismissione o riconversione della centrale locale, la fornitura di un servizio di accesso all'ingrosso su rete in fibra a condizioni tecniche pienamente equivalenti al servizio di unbundling precedentemente fornito su rete in rame ed alle medesime condizioni economiche. Decorsi i due anni di cui sopra, Telecom Italia non offre più il servizio equivalente, ma lo converte, su richiesta dell'operatore, in un nuovo servizio all'ingrosso tra quelli disponibili su rete in fibra.

3. Qualora Telecom Italia intenda offrire il servizio equivalente di cui al comma precedente, la stessa dovrà presentare all'Autorità, entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, un'offerta per la fornitura del predetto servizio, che l'Autorità provvederà ad approvare con eventuali modifiche.

4. Telecom Italia informa, con almeno tre anni di anticipo, gli operatori alternativi che acquistano i servizi di accesso all'ingrosso su rete in rame circa la dismissione o la riconversione delle centrali non aperte ai servizi di unbundling su rame.

5. Telecom Italia è tenuta a fornire il preavviso di cui ai commi precedenti solo a seguito della commercializzazione dei propri servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra.

6. Telecom Italia, nell'ambito delle Offerte di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra, è tenuta a fornire dettagli circa i processi e le procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti.

TITOLO II

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI IN CAPO ALL'OPERATORE NOTIFICATO QUALE AVENTE SMP NEI MERCATI DELL'ACCESSO ALLA RETE FISSA INERENTI ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO SU RETE NGA

*Capo I*

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE FISICHE DI RETE (MERCATO N. 4)

*Sezione* I

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO

Art. 14.

*Servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta e servizio di accesso end to end*

1. Telecom Italia offre il servizio di condivisione delle proprie infrastrutture per la posa di portanti trasmissivi e l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore autorizzato, nonché il servizio di accesso alla fibra spenta, conformemente a quanto già previsto dalla delibera n. 731/09/CONS. La fornitura di tali servizi avviene limitando, ove possibile, la duplicazione inefficiente delle opere di scavo, quali ad esempio la realizzazione di infrastrutture di manovra. Nel caso in cui si riscontri la necessità di duplicare tali infrastrutture, Telecom Italia si rende disponibile a realizzarle, su richiesta dell'operatore a condizioni economiche orientate al costo. Telecom Italia nella realizzazione di nuove infrastrutture di manovra, adotta soluzioni che garantiscano la massima accessibilità a terzi.

2. In particolare Telecom Italia offre, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di backhaul, l'accesso ai seguenti elementi:

a. cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, pali, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi di backhaul basati su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra;

b. pali, tralicci, recinti per shelter, etc., per la realizzazione di canali trasmissivi di backhaul basati su portanti radio e reti di accesso wireless.

3. Telecom Italia adotta ogni misura possibile al fine di «decongestionare» i cavidotti attualmente in uso per garantire l'accesso efficiente agli altri operatori, nel rispetto del principio di non discriminazione.

4. Telecom Italia offre il servizio di accesso ai cavidotti anche attraverso la cessione di minitubi/tubi di differenti dimensioni a partire da 10/12 mm in tutte le tratte di accesso (primaria, secondaria, adduzione e accesso alla centrale).

5. Telecom Italia offre il servizio di accesso alla fibra spenta, consistente nella fornitura e manutenzione di tratte continue in fibra ottica posate nella rete di accesso e

nella rete metropolitana di backhaul. Tale servizio include l'uso delle infrastrutture civili correlate all'accesso alla fibra spenta e le eventuali attività di giunzione delle singole tratte necessarie a soddisfare la specifica richiesta. Telecom Italia fornisce il servizio di accesso alla fibra spenta indipendentemente dall'utilizzo per cui è richiesto e dalla possibilità di fornire l'accesso alle infrastrutture di posa.

6. Telecom Italia offre il servizio di accesso alla fibra spenta in rete di accesso, fornendo segmenti di fibra spenta continua che originano da o terminano presso: *i)* la centrale; *ii)* il punto di demarcazione tra rete ottica primaria e rete ottica secondaria; *iii)* il punto di terminazione di edificio. Modalità differenti di fornitura possono essere considerate, previo studio di fattibilità, così come disciplinato al successivo art. 14-*bis*.

7. Telecom Italia offre su richiesta dell'operatore fibre spente preconnettorizzate direttamente utilizzabili per il cablaggio. La fibra spenta deve poter essere giuntata presso una muffola di terminazione contenente un giunto di terminazione dedicato all'operatore che ne faccia richiesta nonché dimensionato opportunamente rispetto al numero di fibre richiesto ed in base alla disponibilità di fibra spenta.

8. Nel caso in cui l'operatore acquirente richieda tratte contigue di fibra spenta in rete primaria e secondaria, Telecom Italia fornisce il servizio di giunzione tra le due tratte di fibra spenta per mezzo di un cavetto preconnettorizzato, i cui costi saranno a carico dell'operatore richiedente, posto all'interno del punto di raccolta stradale che ospiterà sia il giunto di terminazione della tratta primaria, sia il giunto di consegna per l'accesso alla tratta secondaria assegnati all'operatore.

9. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di fibra spenta, anche per la fornitura del servizio di accesso end to end, Telecom Italia si impegna comunque a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, in cui verranno innanzitutto specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell'infrastruttura, così come disciplinato al successivo art. 14-*bis*.

### Art. 14 - *bis*

*Studi di fattibilità*

1. Telecom Italia comunica all'operatore richiedente, entro 20 giorni lavorativi, i risultati dello studio di fattibilità riguardante la fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, del servizio end to end e dei servizi di co-locazione richiesti. In caso di esito positivo, Telecom Italia riporta una descrizione dettagliata dei lavori da eseguire, fornisce il preventivo economico per la realizzazione di questi ultimi e specifica i relativi tempi di realizzazione, ivi inclusi quelli ragionevolmente prevedibili per il rilascio dei permessi per le opere civili. In caso di esito negativo, Telecom Italia fornisce un'adeguata e documentata motivazione circa le cause di indisponibilità.

2. Telecom Italia fornisce ogni approfondimento richiesto dall'operatore ai fini della valutazione tecnico/economica degli studi di fattibilità e dei preventivi presentati. Entro 15 giorni dalla ricezione del relativo studio di fattibilità, l'operatore può richiedere a Telecom Italia la revisione del progetto, indicando soluzioni tecniche alternative, ricorrendo eventualmente a soggetti terzi diversi da quelli individuati dall'operatore notificato.

3. Telecom Italia valuta le soluzioni tecniche proposte e motiva dettagliatamente e per iscritto l'eventuale mancato accoglimento della soluzione indicata dall'operatore ovvero dal soggetto terzo da esso incaricato.

4. Telecom Italia adotta ogni misura utile al fine di assicurare che i preventivi richiesti ai fornitori siano allineati ai prezzi correnti di mercato, ivi incluse le condizioni praticate all'operatore notificato stesso per lavori analoghi, ovvero eventuali sconti rispetto ai prezzi correnti di mercato, e si impegna a fornire agli operatori documentata evidenza dei costi effettivamente sostenuti.

5. Telecom Italia fornisce, su richiesta dell'Autorità o degli operatori, evidenza dettagliata delle procedure adottate per l'aggiudicazione degli appalti a soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori, nonché delle proposte pervenute dai diversi fornitori.

### Art. 15.

*Servizi di accesso al segmento di terminazione*

1. Ai fini della fornitura dei servizi di accesso al segmento di terminazione, Telecom Italia, nel realizzare una rete di tipo FTTH o di tipo FTTB, installa un idoneo ripartitore nel punto di terminazione di edificio (PTE).

2. Telecom Italia, nel caso realizzi una rete di tipo FTTB, rende disponibili, su richiesta dell'operatore, gli spazi opportuni alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze per ospitare gli apparati VDSL di operatori terzi.

3. Telecom Italia, nel caso in cui non raggiunga con una rete in fibra un particolare edificio o palazzo, su richiesta dell'operatore che intende realizzare una rete di tipo FTTB garantisce l'accesso al segmento di terminazione in rame installando un idoneo ripartitore nel PTE.

4. Ove ricorra la fattispecie di cui al comma 3, i costi di installazione del permutatore sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di accesso al segmento di terminazione, mentre il costo del permutatore e le relative spese di manutenzione sono a carico di Telecom Italia che potrà recuperarli attraverso il canone del servizio di accesso al segmento di terminazione.

### Art. 16.

*Servizio di co-locazione*

1. Telecom Italia prevede soluzioni di co-locazione fisica e, nei casi in cui questa non sia disponibile, virtuale, volte a consentire l'utilizzo dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta, così da permettere all'operatore che ne faccia richiesta l'installazione, tra l'altro, di apparati attivi e di permutatori ottici passivi (ODF), nell'ottica della realizzazione dell'accesso end to end. Valgono, laddove compatibili, gli articoli 24-27 della delibera n. 731/09/CONS.

2. Telecom Italia deve inoltre installare, in caso di richiesta da parte dell'operatore alternativo, i permutatori

ottici passivi nelle sale di co-locazione e predisporre lo spazio necessario a tale scopo. In tal caso, i costi del permutatore, compresi quelli di installazione, sono a carico dell'operatore richiedente il servizio di co-locazione.

3. In caso di motivata ed accertata indisponibilità di spazio di co-locazione nelle proprie centrali, Telecom Italia rende comunque disponibili soluzioni alternative, volte a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell'operatore, previo studio di fattibilità, secondo quanto previsto dall'art. 14-*bis*.

Art. 17.

*Contratti di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio end to end*

1. In merito ai contratti di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio end to end valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 28 della delibera n. 731/09/CONS, salvo quanto di seguito specificato.

2. La durata del contratto di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta stipulato tra Telecom Italia e l'operatore alternativo è specificata in termini di cessione in IRU (Indefeasible Rights of Use) pluriennale. Per la durata dei contratti di fornitura del servizio di accesso al segmento di terminazione si applica invece quanto previsto dal comma 5 dell'art. 28 della delibera n. 731/09/CONS. Per la durata dei contratti di fornitura del servizio end to end si rimanda a quanto stabilito nei commi 3, 4 e 5 del successivo art. 23.

Art. 18.

*Gestione degli ordinativi e qualificazione VDSL*

1. Telecom Italia offre il servizio end to end di cui all'art. 4 garantendo una gestione coordinata ed efficiente dei singoli elementi che compongono il servizio.

2. In merito alla gestione degli ordinativi per i servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione nonché per il servizio end to end, valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 29 della delibera n. 731/09/CONS.

3. Relativamente alla fornitura del servizio di qualificazione VDSL, nel caso di rete FTTN, valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 32 della delibera n. 731/09/CONS come successivamente modificate ed integrate dalle delibere di approvazione delle Offerte di Riferimento.

*Sezione* II

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Art. 19.

*Condizioni per la trasparenza*

1. Per le condizioni attuative degli obblighi di trasparenza relativi alla fornitura dei servizi di cui agli articoli 3 e 4 valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute negli articoli 41-45 della delibera n. 731/09/CONS salvo quanto specificato nel presente provvedimento.

2. L'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso alle infrastrutture fisiche di rete contiene le condizioni tecniche ed economiche per la fornitura dei servizi di:

a. accesso ai cavidotti nella tratta di accesso alla centrale ed alla fibra spenta in centrale;

b. accesso ai cavidotti nelle tratte primaria e secondaria;

c. accesso alla fibra spenta presso il punto di demarcazione tra rete primaria e rete secondaria;

d. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;

e. accesso ai cavidotti nella tratta di adduzione ed alla fibra spenta presso il punto di terminazione di edificio;

f. accesso al segmento di terminazione;

g. co-locazione ed altri servizi accessori;

h. accesso end to end.

3. L'Offerta di Riferimento dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra specifica, tra l'altro, i dettagli circa i processi e le procedure operative automatizzate per la migrazione dei clienti.

4. L'Offerta di Riferimento dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta contiene le condizioni economiche relative alla realizzazione delle nuove infrastrutture di manovra, riportando separatamente i prezzi dei materiali e delle attività operative.

5. L'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso alle infrastrutture fisiche di rete contiene le condizioni economiche degli studi di fattibilità.

6. Telecom Italia integra il database di cui all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS con analoghe informazioni relative ai servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra. Tale sistema informatizzato deve inoltre contenere informazioni circa: *i)* la cartografia dei condotti, delle camere di accesso alla rete e della palificazione, *ii)* la disponibilità di fibra spenta nella rete di accesso, *iii)* gli edifici che vengono cablati, indicando esplicitamente la presenza del segmento di terminazione in fibra. Tale sistema fornisce le suddette informazioni in modalità georeferenziata, specificando la dimensione dei tubi, la disponibilità di spazio presente negli stessi e le tipologie di fibra e di connettori utilizzati in ogni sezione considerata.

Art. 20.

*Service Level Agreement e penali*

1. L'Offerta di Riferimento riporta in allegato una proposta di Service Level Agreement (SLA), contenente tutti gli elementi relativi agli standard di qualità ed alle modalità e tempistiche di fornitura dei servizi di cui agli articoli 3 e 4. Per tali servizi valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute nell'art. 45 della delibera n. 731/09/CONS salvo quanto previsto nel seguito.

2. Per i servizi di accesso al segmento di terminazione i tempi massimi di provisioning sono i medesimi del servizio accessorio di prolungamento dell'accesso in fibra ottica riportati nell'Allegato 5 della delibera n. 731/09/CONS.

3. Gli importi delle penali per ritardata attivazione dei servizi di accesso al segmento di terminazione vanno allineati alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia per i servizi a banda larga su fibra.

4. Salvo quanto previsto nel comma successivo, per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta i tempi massimi di provisioning sono di 30 giorni lavorativi nell'80% dei casi. I tempi specificati per il provisioning del servizio decorrono dalla data di ricezione della relativa richiesta da parte dell'operatore.

5. Nei casi in cui sia necessario uno studio di fattibilità, Telecom Italia realizza tale studio secondo quanto disciplinato dall'art. 14-*bis*. I tempi specificati per il provisioning decorrono dal termine indicato per la consegna dello studio di fattibilità. Il conteggio dei giorni ai fini del calcolo delle penali di fornitura resta sospeso dalla data di consegna dello studio di fattibilità alla data di risposta dell'operatore sia nel caso di accettazione che di rinuncia.

6. Telecom Italia propone livelli progressivi di penali giornaliere per i ritardi sui tempi di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa e fibra spenta sulla base di quanto riportato nell'Allegato 7 della delibera n. 731/09/CONS.

7. Il Service Level Agreement relativo alle attività di manutenzione correttiva dei servizi di accesso al segmento di terminazione è il medesimo del servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale in rame riportato nell'Allegato 8 della delibera n. 731/09/CONS.

8. Il Service Level Agreement relativo alle attività di manutenzione correttiva dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta è il medesimo del servizio di prolungamento dell'accesso in fibra riportato nell'Allegato 8 della delibera n. 731/09/CONS.

9. In caso di mancato rispetto dei tempi di ripristino indicati, Telecom Italia corrisponde all'operatore alternativo le penali descritte di seguito:

a. penali di assurance per i servizi di accesso al segmento di terminazione allineate alle corrispondenti penali riconosciute agli utenti finali di Telecom Italia;

b. penali di assurance per i servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta allineate a quelle stabilite per il servizio di co-locazione riportate nell'Allegato 11a della delibera n. 731/09/CONS.

10. Per il servizio di accesso end to end, Telecom Italia pubblica gli opportuni SLA e le relative penali. L'Autorità li approva alla luce dei principi di non discriminazione e parità di trattamento.

Art. 21.

*Meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete e coinvestimento*

1. Telecom Italia, nel caso in cui intenda realizzare nuove infrastrutture di accesso in fibra, invita, attraverso un apposito annuncio, tutti i soggetti interessati a manifestare anticipatamente la propria volontà di acquistare i servizi di accesso disaggregato alle infrastrutture fisiche di rete di cui agli articoli 3 e 4.

2. Con riferimento alle modalità dell'annuncio di cui al comma precedente, Telecom Italia pubblica sul proprio portale wholesale, dandone contestuale comunicazione all'Autorità, l'annuncio della proposta di progetto almeno sei mesi prima della data di inizio dei lavori. L'annuncio riporta l'oggetto del progetto, il piano tecnico, i tempi di progettazione e avvio dei lavori nonché i tempi massimi per il completamento degli stessi e, infine, il termine entro cui i soggetti interessati possono manifestare il proprio impegno ad acquistare i servizi di accesso, che ragionevolmente non può essere inferiore a tre mesi dalla data di pubblicazione dell'annuncio.

3. Le richieste degli operatori alternativi dovranno essere ragionevoli e proporzionate anche in relazione al piano di investimenti pubblicato da Telecom Italia tramite l'annuncio. L'Autorità vigilerà sul funzionamento di tale meccanismo, come previsto dall'art. 33, comma 3, riservandosi di apportare eventuali modifiche, con particolare riferimento alle tempistiche di cui al comma precedente.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, Telecom Italia presenta una proposta tecnica ed economica per la condivisione degli investimenti e dei costi per la realizzazione di nuove infrastrutture di posa per lo sviluppo di reti in fibra, conformemente all'Impegno n. 9.3.

*Sezione* III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE

Art. 22.

*Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile*

1. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti *iv)* e *vi)* del comma 4 dell'art. 10 riportano separatamente i seguenti ricavi figurativi, dando evidenza nella tabella di dettaglio, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS così come modificate da successivi provvedimenti, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:

i. eventuali transfer charge da servizi di accesso a larga banda all'ingrosso su rete in fibra;

ii. eventuali transfer charge da servizi di segmenti terminali di linee affittate in fibra.

I Conti Economici dei servizi di accesso alla fibra spenta e di accesso end to end devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando evidenza nella tabella di dettaglio delle quantità fornite e dei

prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS così come modificate da successivi provvedimenti.

2. Il Conto Economico del servizio di cui al punto *v)* del comma 4 dell'art. 10 riporta separatamente i seguenti ricavi figurativi, disaggregati per il rame e per la fibra, dando evidenza nella tabella di dettaglio delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari di cessione interna, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS così come modificate da successivi provvedimenti:

i. eventuali transfer charge da servizi di accesso a larga banda all'ingrosso su rete in fibra;

ii. eventuali transfer charge da servizi di segmenti terminali di linee affittate in fibra.

Il Conto Economico del servizio di accesso al segmento di terminazione riporta separatamente i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, disaggregati per il rame e per la fibra, dando evidenza nella tabella di dettaglio delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS così come modificate da successivi provvedimenti.

3. I Conti Economici dei servizi di cui ai punti *i)*, *ii)* e *iii)* del comma 4 dell'art. 10 riportano i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando evidenza nella tabella di dettaglio delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS così come modificate da successivi provvedimenti.

4. I Conti Economici di ciascuno dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 10 evidenziano separatamente:

a. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:

ammortamenti degli asset;

personale (per le attività di gestione di fornitura, di manutenzione preventiva e correttiva);

costi esterni ed altri costi (rientrano in questa voce, inter alia, se pertinenti, i costi di facility management, ed eventuali quote da versare ad altri operatori, e costi di appalto per specifiche attività).

b. il Costo del capitale.

5. I Rendiconti del Capitale Impiegato di ciascuno dei servizi di cui al comma 1 dell'art. 10 evidenziano separatamente:

a. il Capitale totale Impiegato per la produzione di ciascun servizio suddiviso in:

attività correnti;

attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);

passività correnti;

passività non correnti.

6. Le previsioni di cui all'art. 59 della delibera n. 731/09/CONS, così come modificate da successivi provvedimenti, si applicano anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso di cui al presente provvedimento.

*Sezione* IV

## CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI CONTROLLO DEI PREZZI E CONTABILITÀ DEI COSTI

### Art. 23.

*Condizioni attuative degli obblighi di controllo dei prezzi*

1. Nelle more della definizione del modello BU-LRIC per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso in fibra, le tariffe dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta sono determinate tenendo conto, rispettivamente, del volume occupato dai cavi, dai tubi e dai minitubi e del numero di fibre acquistate nel tratto considerato. Nell'ammontare dei costi considerati non sono inclusi quelli ascrivibili ad infrastrutture in tubazione acquisite a titolo non oneroso, mentre sono inclusi i costi dovuti alle operazioni di desaturazione ordinaria e alle operazioni di desaturazione realizzate a seguito di ragionevoli richieste avanzate da parte di operatori alternativi. Ai fini della determinazione delle tariffe, sono inclusi i costi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed i costi di fornitura; tra questi ultimi, sono inclusi anche i costi determinati dallo sviluppo del sistema informatico per l'accesso al database di cui all'art. 42 della delibera n. 731/09/CONS ed al precedente art. 19.

2. Le tariffe dei servizi di accesso al segmento di terminazione sono determinate, tenendo conto del numero di linee attive e non attive acquistate, in termini di canone mensile e di contributo di attivazione, analogamente a quanto previsto per i servizi di accesso disaggregato su rete in rame.

3. Le tariffe del servizio di accesso end to end di cui al precedente art. 4 prevedono un contributo una tantum ed un canone mensile nel caso in cui le risorse siano disponibili.

4. In caso di indisponibilità di risorse – riguardanti uno o più tratte componenti il servizio end to end – e quindi nel caso in cui l'operatore richiedente ricorra o alla soluzione degli studi di fattibilità o al meccanismo di programmazione degli ordinativi di cui rispettivamente all'art. 14 e all'art. 21, le tariffe del servizio di accesso end to end prevedono un contributo una tantum ed un corrispettivo derivante da un contratto IRU pluriennale. Da tale modalità di tariffazione è escluso il segmento di terminazione per il quale valgono le previsioni di cui al comma 2.

5. Telecom Italia garantisce all'operatore la possibilità di scegliere la durata dei contratti IRU di cui al comma precedente nell'ambito di una serie di opzioni, pubblicate in Offerta di Riferimento, tra cui almeno una quinquennale, nonché di rivendere il servizio prima della scadenza del contratto IRU stipulato.

Art. 24.

*Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi*

1. I costi unitari di ciascun servizio di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, del servizio end to end e dei relativi servizi accessori – forniti internamente ed esternamente – sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.

2. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata.

3. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di accesso fisico alla rete in rame e fibra, suddivisi in contributi e canoni.

4. Telecom Italia, per la valorizzazione dei costi unitari dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio end to end, adotta i seguenti criteri:

a. il costo unitario annuale del servizio di accesso ai cavidotti in primaria e secondaria è determinato rapportando la somma dei costi di rete pertinenti delle rispettive tratte al volume complessivo del cavidotto delle rispettive tratte;

b. il costo unitario annuale del servizio di accesso alla fibra spenta è ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad essa riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di fibre;

c. il costo unitario annuale del servizio di accesso alla tratta di adduzione ed alla tratta di accesso alla centrale è determinato rapportando la somma dei costi di rete pertinenti al volume complessivo della tubazione nella tratta;

d. il costo unitario mensile del servizio di accesso al segmento di terminazione è ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad essa riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di linee attive e non attive.

e. il costo unitario mensile del servizio end to end è ottenuto rapportando la somma dei costi legati agli elementi di rete ad esso riferibili (per qualsiasi utilizzo interno ed esterno) al numero di linee end to end attive e non attive.

5. Le previsioni di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS valgono, laddove compatibili, anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture di posa, alla fibra spenta, al segmento di terminazione e del servizio end to end.

6. Telecom Italia predispone un rendiconto che riporta i costi complessivi ed il capitale impiegato nelle infrastrutture di posa, indicando separatamente quanto afferisce alle infrastrutture che ospitano solo cavi in rame, solo cavi in fibra o entrambi i tipi di cavo. Telecom Italia predispone, secondo la stessa ripartizione, due ulteriori rendiconti – uno per il costo e uno relativo al capitale – che riportano le quote di attribuzione di ciascun elemento ai servizi di accesso alle infrastrutture di posa acquistati dagli altri operatori, alla fibra spenta, al segmento di terminazione, al servizio end to end e ai servizi di accesso del mercato n. 4 forniti su rete in rame.

*Capo II*

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI RELATIVI ALL'ACCESSO A BANDA LARGA ALL'INGROSSO (MERCATO N. 5)

*Sezione* I

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI ACCESSO

Art. 25.

*Servizi di accesso a banda larga all'ingrosso (servizi bitstream su reti in fibra)*

1. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream su reti in fibra ai seguenti livelli di rete:

a. ai nodi di centrale locale (in modalità VULA);

b. ai nodi parent di commutazione della rete di trasporto di primo livello;

c. ai nodi distant di commutazione della rete di trasporto di secondo livello;

d. ai nodi remoti IP Level.

2. L'interconnessione ai nodi di commutazione avviene mediante i medesimi flussi di interconnessione utilizzati per le altre tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di regolamentazione. Telecom Italia mette in atto ogni misura utile alla condivisione dei flussi e delle porte degli apparati trasmissivi tra le diverse tipologie di servizi all'ingrosso oggetto di obbligo d'offerta.

3. Telecom Italia adotta un sistema automatizzato di amministrazione delle attività di provisioning e assurance che permetta agli operatori che acquistano i servizi bitstream su reti in fibra e i servizi accessori di seguire l'esecuzione degli ordini nelle loro diverse fasi fino al completamento degli stessi. Tale sistema garantisce peraltro la conformità a quanto previsto dalla delibera n. 718/08/CONS che rende vincolante il Gruppo di Impegni n. 1, ed in particolare i punti 1.8-1.13.

4. Nel caso in cui la prestazione di portabilità del numero venga richiesta contestualmente alla fornitura del servizio bitstream su reti in fibra, Telecom Italia gestisce tali richieste in maniera unitaria, con particolare riferimento alle tempistiche e alle modalità di attivazione dei servizi.

5. Telecom Italia garantisce l'attivazione sincronizzata dei servizi bitstream su reti in fibra tra tutte le sedi del cliente e la gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche nel caso di clienti multi-sede interessati ad una sola tecnologia.

6. Telecom Italia fornisce il servizio bitstream su reti in fibra indipendentemente dalla finalità d'uso che l'operatore richiedente intende farne.

7. La gestione dei processi di attivazione, migrazione e cessazione dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su reti in fibra di cui al presente articolo, inclusa la portabilità del numero, è svolta da Telecom Italia conformemente a quanto previsto dalla delibera n. 274/07/CONS, per quanto applicabile, così come modificata ed integrata da successivi provvedimenti. L'Autorità definisce, nell'ambito di un apposito procedimento, gli adattamenti che dovessero ritenersi necessari.

8. Telecom Italia include nell'Offerta di Riferimento bitstream su reti in fibra le modalità per l'accesso alla funzionalità di multicast, consentendo l'utilizzo, su richiesta dell'operatore interconnesso e qualora tecnicamente fattibile, anche di apparati di terminazione diversi da quelli previsti da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento e tali da supportare questa funzionalità. Telecom Italia riporta nell'Offerta di Riferimento la soluzione tecnica che consente l'interoperabilità della funzione multicast implementata e utilizzata dalla propria rete e le relative condizioni economiche, compatibilmente con i livelli di interconnessione dell'offerta bitstream.

9. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di richiedere, per le Classi di Servizio definite nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento bitstream, solo il valore di banda complessivamente necessaria su ciascuna area e macroarea di raccolta, senza specificare la dimensione delle singole VLAN. Tale valore è associato, per le varie CoS attivate, ad una specifica porta di consegna verso l'operatore alternativo, mentre la rete verifica che in ogni istante la banda totalmente consegnata su tale porta non superi il valore suddetto, indipendentemente dalla VLAN che ha generato tale traffico.

10. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di utilizzare differenti livelli di CoS e comunque tutti quelli disponibili sugli apparati della propria rete. Nella prima Offerta di Riferimento bitstream su reti in fibra Telecom Italia rende comunque disponibili almeno quattro differenti CoS. L'Autorità, in ogni caso, definisce nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento le specifiche CoS (incluse le relative modalità di gestione) a livello di area e macroarea di raccolta, sulla base di considerazioni inerenti alla fruibilità dell'offerta e all'integrità della rete.

11. Telecom Italia concorda con l'operatore alternativo l'assegnazione degli identificativi delle VLAN ricorrendo eventualmente a funzionalità di VLAN Translation o alla definizione di alcuni range di valori relativi ad ogni operatore.

12. Telecom Italia permette all'operatore alternativo di utilizzare sia modelli di interconnessione basati su VLAN «single tag» sia modelli di interconnessione basati su VLAN «double tag».

13. Telecom Italia offre agli operatori alternativi servizi a banda dedicata per singolo cliente su rete Ethernet se la propria rete lo consente e, comunque, nel caso in cui tale servizio sia utilizzato per la fornitura di accessi retail da parte delle proprie divisioni commerciali.

14. Telecom Italia fornisce un servizio di co-locazione virtuale per ospitare gli apparati di terminazione e ne definisce il prezzo. Telecom Italia, inoltre, riporta nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecniche ed economiche per l'attestazione diretta di una fibra ottica su interfacce Gigabit Ethernet ottiche monomodali (GBIC) dell'apparato di terminazione.

15. Nella fornitura dei servizi di accesso bitstream su reti in fibra Telecom Italia, oltre a garantire tutte le funzionalità di configurazione dei profili fisici da lei commercializzati alla sua clientela finale, garantisce la configurazione anche di profili fisici equivalenti alle tecnologie ADSL1 (8Mbit/s Down e 512 Mbit/s Up) e ADSL2+ (20 Mbit/s Down e 1 Mbit/s Up).

16. Telecom Italia non richiede alcun contributo di qualificazione agli operatori. L'attività di pre-qualificazione è fornita su richiesta da parte degli operatori.

17. Telecom Italia prevede per i servizi di accesso bitstream su reti in fibra la medesima durata contrattuale iniziale prevista per gli analoghi servizi offerti su reti tradizionali, la quale non deve essere, comunque, superiore a tre mesi.

18. Per tutte le richieste di variazione della velocità dei servizi bitstream su reti in fibra che non necessitano di interventi di carattere fisico sulla porta, sulla linea o a casa dell'utente, Telecom Italia adotta modalità di gestione che non richiedono la cessazione del servizio iniziale ed una nuova attivazione. Deve essere, in ogni caso, minimizzato il disservizio per il cliente finale.

## Art. 26.

*Servizi bitstream su rete in fibra con protocollo Ethernet a livello di area di raccolta*

1. Il servizio bitstream Ethernet su rete in fibra a livello di area di raccolta è erogato presso un sottoinsieme dei feeder dell'attuale offerta bitstream Ethernet su rame.

2. Telecom Italia garantisce per i servizi bitstream su rete Ethernet i parametri prestazionali in funzione della classe di servizio, specificando il ritardo massimo di trasferimento («latenza»), il massimo jitter e la massima probabilità di scarto dei frame Ethernet.

## Art. 27.

*Servizi bitstream su rete in fibra con protocollo Ethernet a livello di macroarea di raccolta*

1. Telecom Italia include nell'offerta bitstream su reti in fibra le condizioni tecniche ed economiche del servizio di trasporto di secondo livello.

2. Telecom Italia fornisce parametri prestazionali, inclusivi della c.d. «latenza», anche per il trasporto di secondo livello.

Art. 28.

*Kit di consegna: la porta Ethernet*

1. Telecom Italia garantisce: *i)* la fornitura di porte Ethernet prevedendo velocità fino a 10 Gbit/s; *ii)* il servizio di ridondanza delle porte di consegna, compresa la ridondanza del circuito di prolungamento e *iii)* un servizio di redirection dell'accesso bitstream su base guasto.

2. Telecom Italia consente, nelle opportune modalità, la condivisione di una stessa porta fra più operatori.

3. Nel caso in cui l'operatore richiedente l'interconnessione non sia co-locato presso il nodo di Telecom Italia, ma si avvalga di strutture trasmissive di un operatore terzo co-locato, l'operatore richiedente l'interconnessione si farà carico dei costi relativi al kit di consegna, mentre l'operatore terzo co-locato si farà carico dei costi relativi alla co-locazione ed alle componenti trasmissive.

4. Telecom Italia, per ciascuna area di raccolta, pubblica nell'ambito dei Piani Tecnici di cui all'art. 44 della delibera n. 731/09/CONS, le informazioni puntuali ed aggiornate sulle risorse disponibili e sulle risorse richieste dagli operatori.

*Sezione* II

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E NON DISCRIMINAZIONE

Art. 29.

*Condizioni per la trasparenza*

1. Telecom Italia pubblica un'Offerta di Riferimento contenente:

a. le condizioni tecniche ed economiche dei servizi di accesso in banda larga all'ingrosso su fibra ai diversi livelli di interconnessione; le condizioni economiche devono essere fornite in forma disaggregata per ciascun elemento componente il servizio (accesso, circuiti di backhaul, trasporto tra nodi, porte di accesso ai nodi, etc.);

b. le informazioni relative all'ubicazione, alla topologia di interconnessione ed al livello gerarchico di tutti i nodi di interconnessione della propria rete.

2. Telecom Italia fornisce, con cadenza bimestrale, le informazioni necessarie all'Autorità per il monitoraggio del mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso, con particolare attenzione agli andamenti delle attivazioni e delle disattivazioni ed alle migrazioni della clientela finale tra diversi operatori.

3. Per le altre condizioni attuative dell'obbligo di trasparenza relativo alla fornitura dei servizi di accesso bitstream su fibra valgono, laddove compatibili, le previsioni contenute negli articoli 47-53 della delibera n. 731/09/CONS salvo quanto specificato nel seguito.

4. Telecom Italia applica, per la fornitura del servizio di accesso bitstream su fibra, i tempi di provisioning indicati nell'Allegato 12 della delibera n. 731/09/CONS con riferimento agli accessi xDSL simmetrici.

5. Telecom Italia deve garantire, nell'ambito dello SLA per l'assurance del servizio di accesso bitstream su fibra, i tempi di ripristino indicati nell'art. 49, comma 1, lettera *b)*, della delibera n. 731/09/CONS con riferimento agli accessi asimmetrici.

Art. 30.

*Replicabilità dei servizi di accesso a banda larga su fibra*

1. La prima offerta retail di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga su fibra potrà essere commercializzata decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell'Offerta di Riferimento dei servizi di accesso bitstream su fibra di cui al presente provvedimento, come approvata dall'Autorità.

2. Tutte le offerte retail di Telecom Italia di servizi di accesso a banda larga su fibra commercializzati singolarmente o in bundle con altri – incluse le promozioni – devono essere replicabili da parte di un operatore efficiente.

3. L'Autorità effettua le verifiche della replicabilità delle offerte di cui al comma precedente mediante i test di prezzo definiti dalla delibera n. 499/10/CONS.

4. Per ogni offerta retail di cui al comma 2, Telecom Italia fornisce all'Autorità, non meno di 30 giorni prima dell'avvio della commercializzazione dell'offerta, i dati necessari alla verifica di cui al comma precedente.

*Sezione* III

CONDIZIONI ATTUATIVE DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE CONTABILE E CONTABILITÀ DEI COSTI

Art. 31.

*Condizioni attuative degli obblighi di separazione contabile*

1. I Conti Economici dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di cui al comma 4 dell'art. 11, riportano separatamente i seguenti ricavi e costi figurativi, dando evidenza nella tabella di dettaglio, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS così come modificate da successivi provvedimenti, delle quantità fornite/acquistate e dei relativi prezzi unitari di cessione interna:

i. i transfer charge (ricavi) da servizi di accesso a banda larga al dettaglio su rete in fibra;

ii. i costi figurativi (transfer charge) sostenuti per l'acquisizione interna dei servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione e servizio di accesso end to end e relative prestazioni accessorie, che fungono da input per i servizi a banda larga all'ingrosso su reti in fibra.

I Conti Economici dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso di cui al comma 4 dell'art. 11 devono riportare, inoltre, i ricavi generati dalla fornitura di servizi ad altri operatori, dando evidenza nella tabella di dettaglio, in analogia alle tabelle di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS così come modificate da successivi provvedimenti, delle quantità fornite e dei relativi prezzi unitari risultanti dall'Offerta di Riferimento.

2. I Conti Economici dei servizi di cui al comma 1 evidenziano separatamente:

a. i costi operativi sostenuti per la produzione dei servizi suddivisi in:

ammortamenti degli asset della rete di commutazione (GBE/IP), della catena impiantistica trasmissiva (portanti e apparati trasmissivi, elementi passivi) e della porta di interconnessione;

adjustment CCA degli ammortamenti;

personale (addetto alla gestione e manutenzione degli elementi della rete di trasporto GBE/IP nonché degli OLT, e della restante catena impiantistica trasmissiva);

costi esterni ed altri costi (fra i quali, inter alia, i costi relativi alla gestione degli apparati appaltati a ditte esterne);

transfer charge (verso il mercato n. 4) per acquisizione interna degli spazi in centrale, dei servizi di accesso alla fibra spenta, al segmento di terminazione, del servizio end to end e delle relative prestazioni accessorie necessarie alla fornitura del servizio;

b. il Costo del capitale.

3. I Rendiconti del Capitale Impiegato dei servizi di cui al comma 1 evidenziano separatamente:

a. il Capitale totale Impiegato per la produzione dei servizi suddiviso in:

attività correnti;

attività non correnti (immobilizzazioni immateriali, immobilizzazioni materiali ed altre attività non correnti);

adjustment CCA patrimoniale;

passività correnti;

passività non correnti.

4. Le previsioni di cui all'art. 59 della delibera n. 731/09/CONS, così come modificate da successivi provvedimenti, si applicano anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso di cui al presente provvedimento.

Art. 32.

*Condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi*

1. I costi unitari di ciascun servizio bitstream su rete in fibra sono ottenuti a partire dai costi unitari dei centri di costo/attività elementari necessari alla fornitura del servizio, sulla base di opportuni fattori di utilizzo.

2. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia evidenzia le attività immobilizzate ad esso relative, la vita utile, il valore iniziale e la base di costo impiegata. Per ciascun centro di costo/attività elementare, Telecom Italia, evidenzia i costi unitari ad esso relativi ed i criteri di ribaltamento di detti costi unitari sui prezzi dei servizi di accesso a banda larga su rete in fibra all'ingrosso, suddivisi in contributi e canoni.

3. I prospetti di dettaglio relativi ai servizi a banda larga forniti internamente ed esternamente individuano le componenti di accesso e trasporto, quelle di commutazione (GBE/IP) e quelle di multiplazione (OLT), dando evidenza disaggregata dei costi relativi alla tecnologia utilizzata (FTTx) e dei costi di trasferimento relativi agli spazi nelle centrali allocati pro quota ai singoli apparati.

4. Per ciascun centro di costo, i prospetti di dettaglio riportano i costi operativi, gli ammortamenti ed il capitale impiegato, evidenziando, nei costi operativi, i costi da transfer charge relativi all'uso degli spazi in centrale e relative prestazioni associate e gli altri transfer charge relativi ai servizi appartenenti al mercato n. 4. Gli ammortamenti ed il capitale impiegato riportano gli aggiustamenti CCA separatamente. I flussi trasmissivi nella rete di trasporto sono allocati pro quota in proporzione alla capacità fornita su quella totale.

5. Le previsioni di cui all'art. 67 della delibera n. 731/09/CONS valgono, laddove compatibili, anche con riferimento alla fornitura dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso su fibra.

*Capo III*

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 33.

1. L'Autorità avvierà un procedimento volto a definire il modello a costi incrementali di lungo periodo di tipo bottom-up per la determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra di cui all'art. 9. Nell'ambito di tale procedimento, saranno individuate le aree dove non sussiste una sostenibile competizione ai fini della definizione dei prezzi del servizio bitstream.

2. Nelle more della definizione del modello di costo di cui al comma precedente, Telecom Italia pubblica, entro due mesi dalla notifica del presente provvedimento, un'offerta per l'accesso alle infrastrutture fisiche di rete

e un'offerta di servizi di accesso bitstream su fibra – con prezzi definiti a livello nazionale – le cui condizioni tecniche ed economiche sono soggette ad approvazione da parte dell'Autorità, secondo quanto specificato nel presente provvedimento.

3. Contestualmente all'adozione della presente delibera, l'Autorità ritiene necessario avviare il monitoraggio del processo di implementazione dei servizi di accesso alla reti in fibra, al fine di agevolare il processo di implementazione dei servizi, definire le eventuali divergenze operative che dovessero sorgere tra gli operatori e risolvere eventuali problematiche di carattere tecnico. In particolare, l'attività di monitoraggio sarà finalizzata a: *i)* promuovere e monitorare la fase di avvio dei servizi su fibra, con particolare attenzione ai processi di interazione tra gli operatori, anche con riferimento alle tematiche del coinvestimento e del risk sharing nello sviluppo di reti NGA; *ii)* acquisire dagli operatori eventuali richieste di interpretazione della regolamentazione vigente o di intervento in relazione a comportamenti che si rivelassero ostativi del processo di implementazione dei servizi di accesso su fibra; *iii)* verificare il funzionamento degli studi di fattibilità e del meccanismo di programmazione degli ordinativi dei servizi di accesso, di cui all'art. 14 e all'art. 21, con particolare riferimento all'entità delle richieste avanzate dagli operatori ed alla conseguente proporzionalità dell'obbligo formulato per Telecom Italia, avvalendosi anche delle informazioni contenute nel sistema informatizzato relativo alle infrastrutture in rete di accesso di cui all'art. 19.

4. Successivamente all'adozione della presente delibera, l'Autorità avvierà un procedimento volto a valutare l'impatto regolamentare dell'introduzione di nuove tecniche trasmissive, quali ad esempio il vectoring, nello sviluppo delle reti di nuova generazione. In tale contesto, sulla scorta degli orientamenti della Commissione europea, saranno riesaminati gli obblighi attualmente vigenti in capo a Telecom Italia, con specifico riferimento alla fornitura del sub loop unbundling.

5. Successivamente all'adozione della presente delibera, l'Autorità avvierà un procedimento volto a valutare la sussistenza delle condizioni per l'imposizione di obblighi simmetrici di accesso alle infrastrutture fisiche di rete, sulla base della disciplina comunitaria e nazionale in materia.

6. Si pone infine la necessità di svolgere un procedimento per la formulazione delle linee guida per la definizione e la valorizzazione dei trasferimenti interni dei servizi di accesso in fibra, nonché dei relativi contratti di servizio, appartenenti sia al mercato n. 4 che al mercato n. 5. Nell'ambito di tale procedimento, saranno definite le metodologie ed i criteri per la verifica dell'equivalenza tra i prezzi di trasferimento interno (transfer charge) di Telecom Italia ed i prezzi praticati agli altri operatori nella fornitura dei servizi wholesale, in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 678/11/CONS.

7. Per qualsiasi altro aspetto riguardante la fornitura dei servizi di accesso oggetto del presente provvedimento che non sia espressamente disciplinato da quest'ultimo valgono, se non incompatibili con lo stesso, le prescrizioni contenute nella delibera n. 731/09/CONS e nelle altre delibere di questa Autorità.

Il presente provvedimento è notificato a Telecom Italia S.p.A. nonché trasmesso alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso (art. 135, comma 1, lettera *b)*, e 119 del codice del processo amministrativo).

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.

Roma, 11 gennaio 2012

*Il presidente:* CALABRÒ

*I commissari-relatori:* D'ANGELO - MANNONI

**12A00784**

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 settembre 2011.

**Definanziamento degli interventi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) 2000-2006. Rapporto intermedio sulle verifiche svolte in attuazione della delibera CIPE n. 79/2010.** (Deliberazione n. 80/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, che ha trasferito al Ministero dello sviluppo eco-

nomico il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione e le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui al citato articolo 61;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante la delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, ed in particolare l'articolo 16 della stessa legge, che, in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 della Costituzione, diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, ne prevede l'attuazione attraverso interventi speciali organizzati in piani organici finanziati con risorse pluriennali, vincolate nella destinazione;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale, tra l'altro, dispone, a decorrere dall'anno 2011, la riduzione lineare del 10 per cento delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tra le quali è compresa la Missione di spesa «Sviluppo e riequilibrio territoriale», alla quale afferisce il FAS;

Visto inoltre l'articolo 7, commi 26 e 27, della citata legge n. 122/2010, che ha attribuito, tra l'altro, al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e coesione, prevedendo che lo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato si avvalgano, nella gestione del citato Fondo, del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, recante disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della richiamata legge n. 42/2009 e in particolare l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, il quale, tra l'altro, dispone che il FAS di cui all'articolo 61 della legge n. 289/2002 assume la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione, ed è finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale, che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2010 con il quale, in attuazione del richiamato articolo 7, commi 26 e 27, della legge n. 122/2010 è stato conferito al Ministro per i rapporti con le Regioni l'incarico in materia di coesione territoriale;

Vista la delibera di questo Comitato 30 luglio 2010, n. 79 (Gazzetta Ufficiale n. 277/2010) concernente la ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal FAS e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (obiettivo 1), che individua le risorse allo stato disponibili ai fini della riprogrammazione e prevede l'adozione, da parte di questo Comitato, di una successiva delibera che definisca gli obiettivi, i criteri e le modalità da seguire nella riprogrammazione di tali risorse;

Visto in particolare il punto 2 della citata delibera n. 79/2010 che ha previsto un'attività di monitoraggio e verifica per gli interventi finanziati con risorse FAS al fine di evidenziare e, ove possibile, superare eventuali criticità in fase di attivazione e/o attuazione degli stessi interventi, affidando tale compito al Ministero dello sviluppo economico, Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;

Considerato che il citato punto 2 prevede inoltre che, sulla base degli esiti delle verifiche svolte, le Amministrazioni titolari valutino l'eventuale definanziamento ovvero l'assunzione di azioni correttive relativamente agli interventi incagliati e che, in mancanza, sia l'UVER ad individuare gli interventi per i quali non risulti possibile rimuovere le relative criticità, ai fini della proposta, a questo Comitato, concernente la riduzione delle pregresse assegnazioni a favore delle dette Amministrazioni per un importo pari alle risorse FAS allocate sugli interventi stessi, risorse da riprogrammare ai sensi del punto 3 della delibera n. 79/2010;

Vista la delibera di questo Comitato 11 gennaio 2011, n. 1 (*G.U.* n. 80/2011), concernente gli obiettivi, i criteri e le modalità di programmazione delle risorse per le aree sottoutilizzate, selezione e attuazione degli investimenti per i periodi 2000-2006 e 2007-2013;

Vista la nota del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale n. 3147/Gab/270-3 del 28 settembre 2011 con la quale è stato trasmesso il rapporto intermedio elaborato dall'UVER concernente gli esiti della prima fase dell'attività di ricognizione svolta in attuazione del citato punto 2 della delibera n. 79/2010 ed è stato altresì proposto, tenuto conto della volontà espressa da parte delle Amministrazioni titolari al termine del processo di verifica, il definanziamento di 26 interventi (quota FAS pari a 96,4 milioni di euro) e la riduzione delle assegnazioni di 89 interventi (quota FAS di 349,6 milioni) rimasti in situazioni di criticità senza possibilità di azioni

correttive, come indicato nella tavola 4 e negli allegati 3 e 4 del medesimo rapporto intermedio;

Considerato che dal richiamato Rapporto intermedio predisposto dall'UVER emerge che è tuttora in corso la ricognizione su una parte degli interventi individuati (c.d. primo blocco, seconda fase) che saranno oggetto di un successivo rapporto di verifica;

Considerato inoltre che la proposta concerne anche le modalità operative per il proseguimento dell'attività di verifica di cui alla delibera n. 79/2010 per un secondo blocco di interventi e prevede altresì, allo scopo di rendere più sistematica la detta attività di verifica, l'individuazione di un terzo blocco di interventi finanziati con le risorse del FAS 2000-2006 da sottoporre a verifica, con modalità, principi e criteri analoghi a quelli adottati con la delibera n.79/2010;

Ritenuto opportuno che il definanziamento, in coerenza con quanto previsto dalla delibera n. 79/2010, si applichi anche agli ulteriori 226 interventi indicati nell'allegato 2 del rapporto UVER (quota FAS pari a 334,1 milioni di euro) per i quali è stata registrata, all'aggiornamento dei dati al 30 giugno 2010, la volontà delle Amministrazioni titolari di procedere al definanziamento;

Considerato che le risorse definanziate saranno riprogrammate da questo Comitato secondo i criteri previsti dalle richiamate delibere n.79/2010 e n.1/2011;

Prende atto:

del "Rapporto Intermedio" richiamato in premessa che illustra le attività di verifica sugli interventi finanziati con risorse FAS condotte dall'UVER ai sensi del punto 2 della delibera 79/2010;

Delibera:

A. Definanziamenti e riduzione delle assegnazioni

1. È disposto, tenuto conto della volontà espressa da parte delle Amministrazioni regionali titolari in occasione dell'aggiornamento dei dati al 30 giugno 2010, il definanziamento nei confronti delle stesse Amministrazioni delle pregresse assegnazioni per un importo pari alle risorse FAS allocate su 226 interventi (quota FAS 334,1 milioni di euro), come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

2. È disposto, tenuto conto della volontà espressa da parte delle Amministrazioni titolari al termine del processo di verifica, il definanziamento, nei confronti delle stesse Amministrazioni, delle pregresse assegnazioni per un importo pari alle risorse FAS allocate su 26 interventi (quota FAS di 96,4 milioni), come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

3. È disposta, nei confronti delle competenti Amministrazioni regionali, la riduzione delle pregresse assegnazioni per un importo pari alle risorse FAS allocate su 89 interventi (quota FAS di 349,6 milioni) rimasti in situazioni di criticità senza possibiltà di azioni correttive, come riportato nella tabella allegata che costituisce parte integrante della presente delibera.

4. Le risorse definanziate di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 saranno riprogrammate da questo Comitato secondo i criteri previsti dalle delibere n. 79/2010 e n. 1/2011 richiamate in premessa.

B. Ulteriori attività di monitoraggio e verifica per interventi critici

1. L'Unità di verifica degli investimenti pubblici (UVER) operante presso il Ministero dello sviluppo economico, DPS, procederà a completare le verifiche previste nel Piano di lavoro già adottato e ad effettuare un ulteriore programma di verifiche sugli interventi finanziati dal FAS, in conformità a quanto stabilito al punto 2 della delibera n. 79/2010 e nel rispetto del principio di economicità dei controlli, sulla base di un ulteriore piano di lavoro predisposto entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera e condiviso dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica e dalle Amministrazioni interessate.

2. Gli esiti di tali verifiche saranno definiti dall'UVER, congiuntamente con un rappresentante del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla base degli esiti di tali verifiche, le Amministrazioni titolari delle risorse valuteranno l'eventuale definanziamento, ovvero l'assunzione di azioni correttive. In mancanza di tali adempimenti verrà sottoposta a questo Comitato la proposta di riduzione delle assegnazioni alle Amministrazioni per un importo pari alle risorse FAS allocate sugli interventi, che verranno riprogrammate ai sensi della delibera n. 1/2011.

Roma, 30 settembre 2011

*Il Presidente delegato:* TREMONTI

*Il segretario:* GELMINI

*Registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 2012*

*Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 75*

ALLEGATO

*MILIONI DI EURO*

| | DEFINANZIATI DALLE REGIONI AL 30/06/2010 | | DEFINANZIATI DALLE REGIONI A FINE VERIFICA | | PROPOSTA DI DEFINANZIAMENTO AL CIPE | | TOTALE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | N.o interventi | FAS al 30/06/10 | N.o interventi | FAS al 30/06/10 | N.o interventi | FAS al 30/06/10 | N.o interventi | FAS al 30/06/10 |
| EMILIA ROMAGNA | | | | | | | **0** | **0,0** |
| FRIULIA VENEZIA GIULIA | 2 | 5,0 | | | | | **2** | **5,0** |
| LAZIO | 13 | 8,2 | 1 | 0,0 | 3 | 5,2 | **17** | **13,4** |
| LIGURIA | 10 | 4,3 | 1 | 2,0 | | | **11** | **6,3** |
| LOMBARDIA | 1 | 0,1 | | | 1 | 0,9 | **2** | **1,0** |
| P.A. BOLZANO | | | | | | | **0** | **0,0** |
| PIEMONTE | 4 | 3,8 | | | 1 | 5,0 | **5** | **8,8** |
| TOSCANA | 7 | 14,1 | | | | | **7** | **14,1** |
| UMBRIA | 3 | 0,7 | 1 | 3,1 | | | **4** | **3,8** |
| VENETO | 1 | 1,0 | 1 | 0,8 | | | **2** | **1,8** |
| **CENTRO-NORD** | **41** | **37,2** | **4** | **5,9** | **5** | **11,1** | **50** | **54,2** |
| ABRUZZO | 4 | 6,0 | 1 | 0,0 | 4 | 4,3 | **9** | **10,3** |
| BASILICATA | 16 | 58,5 | 1 | 0,5 | | | **17** | **59,0** |
| CALABRIA | 13 | 9,2 | 3 | 3,0 | 4 | 7,9 | **20** | **20,1** |
| CAMPANIA | | | 5 | 41,5 | 7 | 54,6 | **12** | **96,1** |
| MOLISE | 16 | 13,5 | 4 | 20,0 | | | **20** | **33,5** |
| PUGLIA | 73 | 181,7 | 3 | 14,2 | 2 | 2,4 | **78** | **198,3** |
| SARDEGNA | | | | | 1 | 0,5 | **1** | **0,5** |
| SICILIA | 63 | 28,0 | 5 | 11,3 | 66 | 268,7 | **134** | **308,0** |
| **MEZZOGIORNO** | **185** | **296,9** | **22** | **90,5** | **84** | **338,4** | **291** | **725,8** |
| **TOTALE** | **226** | **334,1** | **26** | **96,4** | **89** | **349,5** | **341** | **780,0** |

Gli elenchi degli interventi oggetto di definanziamento sono riportati negli allegati 2, 3 e 4 del Rapporto intermedio UVER

**12A00799**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di due confezioni del medicinale per uso umano «Frivent».

Con la determinazione n. aRM - 3/2012-1117 del 3 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta MSD Italia S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Frivent.

Confezione: 029554019 .

Descrizione: «600 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

Medicinale: Frivent.

Confezione: 029554021.

Descrizione: «400 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse.

**12A00652**

**Revoca, su rinuncia, di autorizzazione all'immissione in commercio di due confezioni del medicinale per uso umano «Fave di Fuca» .**

Con la determinazione n. aRM - 9/2012-22 del 13 gennaio 2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Bayer S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: Fave di Fuca.

Confezione: 008637050.

Descrizione: «compresse rivestite» 30 compresse rivestite.

Medicinale: Fave di Fuca.

Confezione: 008637047.

Descrizione: «compresse rivestite» 40 compresse rivestite.

È consentito alla Bayer S.p.a. lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

**12A00653**

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di gas medicinali per uso umano rilasciata alla Società Air Liquide Italia Produzione Srl., in Caserta.**

Con il provvedimento n. aG - 1/2012 del 4 gennaio 2012 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Caserta (CE) via Georgesclaude 1, rilasciata alla Società Air Liquide Italia Produzione Srl.

**12A00654**

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di medicinali per uso umano rilasciata alla Società Loacker Remedia S.r.l., in Bolzano.**

Con il provvedimento n. aM - 2/2012 del 4 gennaio 2012 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di medicinali dell'officina farmaceutica sita in Bolzano / Bozen Via Brennero, 16 (loc. Prato all'Isarco), rilasciata alla Società Loacker Remedia S.r.l.

**12A00655**

**Revoca dell'autorizzazione alla produzione di Gas medicinali per uso umano rilasciata alla Società Vivisol Umbria S.r.l., in Perugia.**

Con il provvedimento n. aG - 33/2011 del 23 dicembre 2011 è stata revocata, su richiesta, l'autorizzazione alla produzione di gas medicinali dell'officina farmaceutica sita in Perugia Via Selvette 1/A3 - Loc. Pieve Pagliaccia, rilasciata alla Società Vivisol Umbria S.r.l..

**12A00656**

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Zitac Vet».**

Con decreto n. 158 del 30 dicembre 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Intervet International B.V. - Wim De Korverstraat 35 P.O. Box 31 - 5830, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.

ZITAC VET:

confezione da 30 compresse da 50 mg - A.I.C. n. 103874018;

confezione da 100 compresse da 50 mg - A.I.C. n.103874020.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A00551**

**Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali per uso veterinario**

Con decreto n. 146 del 19 dicembre 2011 è revocata, su rinuncia della ditta Sanizoo Srl - via Vicenza n. 132 - 36034, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

SULFAMETAZINA 20% SANIZOO SRL - sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102848013;

SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA SANIZOO SRL - barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 103336018;

SULFAMETAZINA 20% SANIZOO SRL - sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102848025;

SULFADIMETOSSINA 20% LIQUIDA SANIZOO - flacone da 5 kg - A.I.C. n. 103354027;

SPIRAMICINA 20% SANIZOO SRL - sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102430016;

SULFADIMETOSSINA 20% SANIZOO - sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103355020;

SANIMICIN 200 SANIZOO - sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102955010;

SPIRAMICINA 20% LIQUIDA SANIZOO - bottiglia da 1 kg - A.I.C. n. 102429014;

TILOSINA 20% LIQUIDA SANIZOO SRL - flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103368015;

SANILAN 100 PREMIX SANIZOO - sacco da 10 kg - A.I.C. n. 103367013;

SULFADIMETOSSINA 20% SANIZOO - sacco da 1 kg - A.I.C. n. 103355018;

OSSITETRACICLINA 20% SANIZOO SRL - sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102786023;

SPIRAMICINA 20% SANIZOO SRL - sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102430028;

TILOSINA 20% SANIZOO SRL - sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103369029;

SPIRAMIX SANIZOO - sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102423047;

OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA SANIZOO SRL - flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102788015;

ERITROMICINA 20% LIQUIDA SANIZOO SRL - tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102956024;

SPIRAMICINA 20% LIQUIDA SANIZOO - bottiglia da 5 kg - A.I.C. n. 102429026;

TILOSINA 20% LIQUIDA SANIZOO SRL - tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103368027;

ERITROMICINA 20% LIQUIDA SANIZOO SRL - tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102956012;

SANICICLINA 200/OB SANIZOO - sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102787025;

OSSITETRACICLINA 20% LIQUIDA SANIZOO SRL - tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102788027;

SULFADIMETOSSINA 20% LIQUIDA SANIZOO - flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103354015;

TILOSINA 20% SANIZOO SRLSACCO DA 1 kg - A.I.C. n. 103369017

SANICICLINA 200/OB SANIZOO - sacco da 20 kg - A.I.C. n. 102787037;

SPIRAMIX SANIZOO - sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102423011;

OSSITETRACICLINA 20% SANIZOO SRL - sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102786011;

SULFACHINOSSALINA 20% LIQUIDA SANIZOO SRL - barattolo da 5 kg - A.I.C. n. 103336020;

SANILAN 100 PREMIX SANIZOO - sacco da 25 kg - A.I.C. n. 103367025.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**12A00557**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**Elenco di aziende con provvedimenti C.I.G.S. emanati dal 16 dicembre 2011 al 23 dicembre 2011**

Denominazione Azienda : **3elle società cooperativa**

con sede in : **IMOLA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **IMOLA** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63530**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **09/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ADLER PLASTIC S.P.A.**

con sede in : **OTTAVIANO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **RIVOLI** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO N.C.A., COMPRESI PARTI E ACCESSORI**

Unità di : **ORBASSANO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO N.C.A., COMPRESI PARTI E ACCESSORI**

Unità di : **ACERRA** Prov : **NA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO N.C.A., COMPRESI PARTI E ACCESSORI**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63487**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/06/2011** al **27/06/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **28/06/2011** al **27/12/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **AGOSTINI MECCANICA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **RAVENNA** Prov : **RA**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **NUSCO** Prov : **AV**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia, compresi parti e accessori**

Unità di : **RAVENNA** Prov : **RA**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine per la metallurgia, compresi parti e accessori**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63532**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/10/2011** al **03/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **AKZO NOBEL COATINGS**

con sede in : **TREZZANO SUL NAVIGLIO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FOMBIO** Prov : **LO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PITTURE, VERNICI E SMALTI, INCHIOSTRI DA STAMPA, MASTICI, SOLVENTI E DILUENTI A BASE ORGANICA E INORGANICA E PRODOTTI SVERNICIANTI**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63400**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/06/2011** al **27/06/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ALBERTINI**

con sede in : **COLOGNOLA AI COLLI** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COLOGNOLA AI COLLI** Prov : **VR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI CARPENTERIA IN LEGNO E FALEGNAMERIA PER L'EDILIZIA**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63368**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ALFAPLAST**

con sede in : **ORBASSANO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **ORBASSANO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63387**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/08/2011** al **07/08/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **08/08/2011** al **07/02/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ALMATEX SRL**

con sede in : **BUSTO ARSIZIO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BUSTO ARSIZIO** Prov : **VA**

Settore: **Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63385**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/10/2011** al **30/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **AlmavivA TSF**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**

**Comunicazione del 19/12/2011 n. 63444**

Comunicazione per incorporazione nella ALMAVIVA SpA

*********************

Denominazione Azienda : **ANORS**

con sede in : **FIGINO SERENZA** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FIGINO SERENZA** Prov : **CO**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63346**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2011** al **01/11/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ANSALDO CALDAIE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **GALLARATE** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63459**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/10/2011** al **03/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ANTON MODE SAS DI TOMMASINI ANNA**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63481**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/07/2011** al **04/07/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **AR.DE.C. S.R.L.**

con sede in : **RIVOLI** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Altre stampe di arti grafiche**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63454**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ASS. GRAF. S.P.A.**

con sede in : **SETTIMO MILANESE** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SETTIMO MILANESE** Prov : **MI**

Settore: **Commercio all'ingrosso di altre macchine ed attrezzature per l'industria, il commercio e la navigazione n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63408**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/10/2011** al **30/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ATR**

con sede in : **COLONNELLA** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **COLONNELLA** Prov : **TE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63546**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/11/2011** al **15/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **ATR AEROSPACE**

con sede in : **COLONNELLA** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **COLONNELLA** Prov : **TE**

Settore: **COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI, COMPRESA L'ATTIVITA' DI IMPIANTISTICA**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63547**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/11/2011** al **15/12/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **ATR COMPOSITES**

con sede in : **COLONNELLA** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **COLONNELLA** Prov : **TE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63545**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/11/2011** al **15/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************

Denominazione Azienda : **ATR TOOLS**

con sede in : **COLONNELLA** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **COLONNELLA** Prov : **TE**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI, COMPRESI PARTI ED ACCESSORI**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63544**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/11/2011** al **15/12/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************

Denominazione Azienda : **AVENANCE ITALIA SPA c/o LEAR CORPORATION SRL di Cassino**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASSINO** Prov : **FR**

Settore: **Mense**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63418**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **26/09/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **Bagattoni**

con sede in : **PREDAPPIO** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PREDAPPIO** Prov : **FC**

Settore: **Fabbricazione di prodotti vari in legno (esclusi i mobili)**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63520**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/10/2011** al **11/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************

Denominazione Azienda : **BELLARIA MOBILI**

con sede in : **ASCOLI SATRIANO** Prov : **FG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ASCOLI SATRIANO** Prov : **FG**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili n.c.a.**
**Decreto del 20/12/2011 n. 63492**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/10/2011** al **14/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **BELLENTANI F.LLI SRL**

con sede in : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **REGGIO EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **PARMA** Prov : **PR**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **SALA BAGANZA** Prov : **PR**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **GUASTALLA** Prov : **RE**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**

Unità di : **FIORENZUOLA D'ARDA** Prov : **PC**

Settore: **Commercio all'ingrosso di apparecchi ed articoli per illuminazione**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63462**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **bernardi group**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CATANZARO** Prov : **CZ**

Settore: **Commercio al dettaglio di confezioni per adulti, escluso l'abbigliamento in pelle**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63372**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **BETON CAMUNA SPA**

con sede in : **DARFO BOARIO TERME** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **DARFO BOARIO TERME** Prov : **BS**

Settore: **Produzione di calcestruzzo**

Unità di : **MARONE** Prov : **BS**

Settore: **Produzione di calcestruzzo**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63509**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **BIEMMEA LIGHT ENGEENERING & TECNOLOGY**

con sede in : **FIRENZE** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di gioielleria ed oreficeria, di metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63553**

Annullamento del pagamento diretto C.I.G.S. concesso con D.D. n.62244 del 17/10/2011

*********************

Denominazione Azienda : **BIESSE**

con sede in : **PESARO** Prov : **PU**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BAGNATICA** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63394**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **BIOCHIMICA**

con sede in : **ZOLA PREDOSA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ZOLA PREDOSA** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI SAPONI, DETERSIVI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI**

Unità di : **SAVIGNO** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI SAPONI, DETERSIVI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI**

Unità di : **GRANAROLO DELL'EMILIA** Prov : **BO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI SAPONI, DETERSIVI E DETERGENTI, DI PRODOTTI PER LA PULIZIA E LA LUCIDATURA, DI PROFUMI E COSMETICI**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63566**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/10/2011** al **04/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **BORTOLI**

con sede in : **CREVALCORE** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CREVALCORE** Prov : **BO**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63490**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **Bozzalla & Lesna divisione della Duca Visconti di Modrone**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COGGIOLA** Prov : **BI**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63342**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **BRANDED APPAREL ITALIA SOC UNIPERSONALE**

con sede in : **GRASSOBBIO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63397**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/08/2011** al **22/08/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **BRICOFER ITALIA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

Unità di : **GUIDONIA MONTECELIO** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

Unità di : **LATINA** Prov : **LT**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

Unità di : **TIVOLI** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

Unità di : **VELLETRI** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

Unità di : **VITERBO** Prov : **VT**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63467**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/01/2011** al **04/10/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **BRICOFER ITALIA S.P.A.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di ferramenta e bricolage**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63468**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/04/2011** al **04/10/2011**
********************

Denominazione Azienda : **BROOK COMPANY**

con sede in : **ARZANO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARZANO** Prov : **NA**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**
**Decreto del 16/12/2011 n. 63351**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **30/09/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
********************

Denominazione Azienda : **C.A.M.I.**

con sede in : **FIDENZA** Prov : **PR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FIDENZA** Prov : **PR**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63554**
Annullamento del trattamento di C.I.G.S. dal **09/10/2011** al **30/11/2011**
********************

Denominazione Azienda : **CALVASINA**

con sede in : **VALMADRERA** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VALMADRERA** Prov : **LC**

Settore: **Estrazione di pietre ornamentali**
**Decreto del 16/12/2011 n. 63339**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/10/2011** al **16/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
********************

Denominazione Azienda : **CAMICERIA SCABO SRL DI BOLZONELLA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **VIGONZA** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VIGONZA** Prov : **PD**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63402**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **09/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **CAMST SOC. COOP. A R.L. c/o ZORZI**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TREVISO** Prov : **TV**

Settore: **Mense**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63419**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **CAMST SOC. COOP. A R.L. C/O MOTORI MINARELLI**

con sede in : **CASTENASO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTENASO** Prov : **BO**

Settore: **Mense**

Unità di : **CALDERARA DI RENO** Prov : **BO**

Settore: **Mense**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63539**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/04/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **CANCLINI TESSILE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LURATE CACCIVIO** Prov : **CO**

Settore: **Tessitura di filati tipo cotone**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63380**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **CARLO BANFI SPA IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **RESCALDINA** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **RESCALDINA** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63493**
Estensione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/09/2010** al **26/09/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **CARTA COOP IN L.C.A.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **cui all'articolo 35, comma 3, legge 416/81**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **AGENZIE DI STAMPA E DI INFORMAZIONE**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63445**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **21/02/2011** al **20/02/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/02/2011** al **20/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **CARZETA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63403**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **CAVALLOTTO SRL**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **COSTRUZIONI**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **COSTRUZIONI**

Unità di : **COLLEGNO** Prov : **TO**

Settore: **COSTRUZIONI**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63528**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **CENTRALPOL**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Servizi di vigilanza**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63537**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **28/02/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **CERAMICA SANT'AGOSTINO**

con sede in : **SANT'AGOSTINO** Prov : **FE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SANT'AGOSTINO** Prov : **FE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63500**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2011** al **01/11/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **Ceramica Vietri Antico**

con sede in : **NOCERA SUPERIORE** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BUCCINO** Prov : **SA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63486**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **CERAMICHE FARO**

con sede in : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63399**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/05/2011** al **23/05/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **CESARE FIORUCCI**

con sede in : **POMEZIA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **PRODUZIONE, LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI CARNE E DI PRODOTTI A BASE DI CARNE, ESCLUSA L'ATTIVITA' DELLE MACELLERIE**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63384**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **30/06/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/07/2011** al **31/12/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **CHIM-PLAST**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NOVA MILANESE** Prov : **MB**

Settore: **Fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, pellicole, ecc.**

**Autorizzazione del 16/12/2011 n. 63354**

Autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **12/09/2011** al **11/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **CISALFA SPORT**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERCELLI** Prov : **VC**

Settore: **Commercio al dettaglio di articoli sportivi e per il tempo libero**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63517**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **28/10/2011** al **27/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **CO.DA.P. COLA DAIRY PRODUCTS**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MARCIANISE** Prov : **CE**

Settore: **Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63412**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **CO.FE.ME.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARLUNO** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **VITTUONE** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63536**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **COLOURS & BEAUTY SPA IN LIQ. ED IN FALLIMENTO**

con sede in : **CHIUDUNO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **CHIUDUNO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di oggetti di bigiotteria**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63423**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/11/2010** al **11/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **COMMER TGS**

con sede in : **CERNUSCO SUL NAVIGLIO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MELFI** Prov : **PZ**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63361**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **30/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o Fiat Piedimonte San Germano**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PIEDIMONTE SAN GERMANO** Prov : **FR**

Settore: **Mense**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63541**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/04/2011** al **01/06/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **COMPASS GROUP ITALIA c/o INDESIT COMPANY S.p.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **COMUNANZA** Prov : **AP**

Settore: **Mense**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63352**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/09/2011** al **30/09/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **CONFEZIONI GRAZIA S.R.L.**

con sede in : **CAVARZERE** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **cui all'articolo 35, comma 3, legge 416/81**

Unità di : **CAVARZERE** Prov : **VE**

Settore: **Confezione di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63504**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/10/2011** al **06/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **CONFEZIONI HAIWES**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63393**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **10/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **COOPERATIVA EDILE SERMIDESE SOC. COOP.**

con sede in : **SERMIDE** Prov : **MN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SERMIDE** Prov : **MN**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63347**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **COPAIM**

con sede in : **ORBETELLO** Prov : **GR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LEINI'** Prov : **TO**

Settore: **Produzione di altri prodotti alimentari n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63373**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **COTONIFICIO ZAMBAITI SPA**

con sede in : **CENE** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CENE** Prov : **BG**

Settore: **Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento**

Unità di : **VILLA D'OGNA** Prov : **BG**

Settore: **Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63345**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **CO-VER INDUSTRIAL in C.P.**

con sede in : **VERBANIA** Prov : **VB**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **VERBANIA** Prov : **VB**

Settore: **FABBRICAZIONE , INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE**

Unità di : **PREMOSELLO CHIOVENDA** Prov : **VB**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI METALLICI**

Unità di : **VERBANIA** Prov : **VB**

Settore: **FABBRICAZIONE , INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI ALTRE MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63552**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **D&d COSTRUZIONI GENERALI**

con sede in : **POZZUOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **ARZANO** Prov : **NA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **POZZUOLI** Prov : **NA**

Settore: **SIDERURGIA**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **SIDERURGIA**

Unità di : **QUARTO** Prov : **NA**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63563**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **DE VIZIA TRANSFER**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63512**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/11/2011** al **13/11/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **DELNA SPA**

con sede in : **BRIVIO** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BRIVIO** Prov : **LC**

Settore: **Trattamento e rivestimento dei metalli**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63571**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/09/2011** al **20/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **DIMEDIL**

con sede in : **BREBBIA** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GHEMME** Prov : **NO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63376**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/10/2011** al **10/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **DRUCK SUD**

con sede in : **POZZUOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **POZZUOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di carta e cartoni ondulati**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63569**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/09/2011** al **26/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **DUPLO COSTRUZIONI EDILI**

con sede in : **TRENTO** Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TRENTO** Prov : **TN**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63378**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **DURLAST**

con sede in : **LESMO** Prov : **MB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LESMO** Prov : **MB**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63440**

Annullamento del programma di C.I.G.S. dal **28/10/2011** al **08/05/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **DUSSMANN SERVICE C/O FIAT POWERTRAIN TECNOLOGIES SPA-stabilimento Mirafiori Meccanica di Torino**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Altri servizi non previsti nei precedenti codici**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63416**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **31/10/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **DUSSMANN SERVICE c/o TEKSID ALUMINUM S. r. l.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CARMAGNOLA** Prov : **TO**

Settore: **Altri servizi non previsti nei precedenti codici**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63415**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **05/11/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **DYTECH DYNAMIC FLUID TECHNOLOGIES**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **AIRASCA** Prov : **TO**

Settore: **METALLURGIA**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63499**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **E.P. EDILIZIA PREFABBRICATA**

con sede in : **POMEZIA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63510**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **ELDO ITALIA SPA**

con sede in : **ORTA DI ATELLA** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MUGNANO DI NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **POZZUOLI** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **ORTA DI ATELLA** Prov : **CE**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **SALERNO** Prov : **SA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **FERRARA** Prov : **FE**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **OTTAVIANO** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **POTENZA** Prov : **PZ**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **MERCOGLIANO** Prov : **AV**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **MASSA** Prov : **MS**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **CAMPOBASSO** Prov : **CB**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **CAVALLINO** Prov : **LE**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **APRILIA** Prov : **LT**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **COLLEFERRO** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **MACERATA** Prov : **MC**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **CORSICO** Prov : **MI**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **CINISELLO BALSAMO** Prov : **MI**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **GIUGLIANO IN CAMPANIA** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **ORTA DI ATELLA** Prov : **CE**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **CASAGIOVE** Prov : **CE**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **BARI** Prov : **BA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **AFRAGOLA** Prov : **NA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **BRESCIA** Prov : **BS**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **MARCIANISE** Prov : **CE**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **PERUGIA** Prov : **PG**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **PONTECAGNANO FAIANO** Prov : **SA**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

Unità di : **VILLA SAN GIOVANNI** Prov : **RC**

Settore: **Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radiotelevisivi**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63526**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

********************

Denominazione Azienda : **ELECTROLUX ITALIA SPA**

con sede in : **PORCIA** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63435**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/04/2011** al **17/10/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **ELVOX COSTRUZIONI ELETTRONICHE S.P.A.**

con sede in : **CAMPODARSEGO** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAMPODARSEGO** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63466**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/10/2011** al **03/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ENTALPIA SAS DI D'ANNA CARMINE E C.**

con sede in : **POMIGLIANO D'ARCO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **POMIGLIANO D'ARCO** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63374**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ET MEDICAL DEVICES IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **CAVARENO** Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAVARENO** Prov : **TN**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di apparecchi elettromedicali, compresi parti e accessori**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63382**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/09/2011** al **17/11/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **EURO MASTER 2**

con sede in : **SOMMARIVA DEL BOSCO** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SOMMARIVA DEL BOSCO** Prov : **CN**

Settore: **Confezionamento di altri articoli in materie tessili n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63391**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/07/2011** al **25/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **EUROPRESS**

con sede in : **CASTEL MAGGIORE** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASTEL MAGGIORE** Prov : **BO**

Settore: **Fusione di metalli leggeri**

Unità di : **MEDICINA** Prov : **BO**

Settore: **Fusione di metalli leggeri**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63559**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2011** al **01/11/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **F.B. BALZANELLI AVVOLGITORI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SALTARA** Prov : **PU**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio, compresi parti e accessori**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63452**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **16/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **F.LLI RUBINO DI PIETRO & C.**

con sede in : **ASSEMINI** Prov : **CA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ASSEMINI** Prov : **CA**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63515**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/11/2011** al **08/11/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

********************

Denominazione Azienda : **FAID ANTICORROSIONE SRL**

con sede in : **PORTOGRUARO** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORTOGRUARO** Prov : **VE**

Settore: **Trattamento e rivestimento dei metalli**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63506**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

********************

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO "TEXFER SPA in liquidazione"**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **PONTE SAN PIETRO** Prov : **BG**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63389**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/10/2011** al **28/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

********************

Denominazione Azienda : **FALLIMENTO LA CERAMICA DI CROTONE CON SOCIO UNICO**

con sede in : **CROTONE** Prov : **KR**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **CROTONE** Prov : **KR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63502**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/06/2011** al **23/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

********************

Denominazione Azienda : **FIDIA S.p.A.**

con sede in : **SAN MAURO TORINESE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63404**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **Finanziaria Editoriale (in sigla Finedit srl)**

con sede in : **CASTROLIBERO** Prov : **CS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CASTROLIBERO** Prov : **CS**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **REGGIO CALABRIA** Prov : **RC**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **VIBO VALENTIA** Prov : **VV**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **CATANZARO** Prov : **CZ**

Settore: **Edizione di giornali**

Unità di : **CROTONE** Prov : **KR**

Settore: **Edizione di giornali**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63448**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **FONDERIA FUSART F.lli Loda**

con sede in : **NAVE** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NAVE** Prov : **BS**

Settore: **Fusione di altri metalli non ferrosi**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63460**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/10/2011** al **17/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **FORNACI SCANU S.P.A.**

con sede in : **GUSPINI** Prov : **VS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SESTU** Prov : **CA**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63367**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/10/2011** al **04/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **FRANCOTEX**

con sede in : **CASSANO MAGNAGO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASSANO MAGNAGO** Prov : **VA**

Settore: **Tessitura di filati tipo cotone**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63525**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **14/11/2011** al **13/11/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **FRASSA S.R.L. IN FALLIMENTO**

con sede in : **VEROLENGO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **VEROLENGO** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63428**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/08/2011** al **03/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **FRATELLI TAGLIABUE IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **VERANO BRIANZA** Prov : **MB**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERANO BRIANZA** Prov : **MB**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63370**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **09/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **FREETIME IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63377**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **FRIGERIO CARPENTERIE SPA**

con sede in : **ORIO AL SERIO** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ORIO AL SERIO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Unità di : **AZZANO SAN PAOLO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63461**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/10/2011** al **10/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **FRIGOR-BOX**

con sede in : **SCANDIANO** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SCANDIANO** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Unità di : **SCANDIANO** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

Unità di : **ALBINEA** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63449**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **GAMMA**

con sede in : **BOBBIO** Prov : **PC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BOBBIO** Prov : **PC**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**

Unità di : **BOBBIO** Prov : **PC**

Settore: **Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche n.c.a., comprese parti e accessori**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63538**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **gds**

con sede in : **GUBBIO** Prov : **PG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BERGAMO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, pellicole, ecc.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63395**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **GEMEAZ CUSIN C/O FEDERAL MOGUL ITALY**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CARPI** Prov : **MO**

Settore: **MENSE**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63417**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **04/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **GENESI**

con sede in : **CASTEL GOFFREDO** Prov : **MN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTEL GOFFREDO** Prov : **MN**

Settore: **Confezione di biancheria e maglieria intima**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63514**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2011** al **31/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **GGP ITALY SPA**

con sede in : **CASTELFRANCO VENETO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **CASTELFRANCO VENETO** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione e installazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63390**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **22/08/2011** al **21/08/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **22/08/2011** al **21/02/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **GIMAR TECNO IN CONCORDATO**

con sede in : **OCCIMIANO** Prov : **AL**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **OCCIMIANO** Prov : **AL**

Settore: **Fabbricazione di contenitori in acciaio con capacita' non superiore a 300 litri**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63433**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/07/2011** al **14/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **GIORGI SRL**

con sede in : **CESENATICO** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CESENATICO** Prov : **FC**

Settore: **Posa in opera di coperture e costruzione di tetti di edifici, comprese le relative ossature**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63516**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **18/04/2011** al **17/04/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **GOFFI INDUSTRIE EDILIZIA SRL**

con sede in : **VILLANUOVA SUL CLISI** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VILLANUOVA SUL CLISI** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per miniere, cave e cantieri**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63457**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **31/10/2012**
********************

Denominazione Azienda : **GRAFICART DEI F.LLI D'ARCO SILVIO E FRANCESCO**

con sede in : **FORMIA** Prov : **LT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FORMIA** Prov : **LT**

Settore: **EDITORIA, STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63483**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **13/09/2011** al **12/09/2012**
********************

Denominazione Azienda : **GREENTIME SPA**

con sede in : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **EDITORIA**
**Decreto del 16/12/2011 n. 63353**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/06/2011** al **19/06/2012**
********************

Denominazione Azienda : **GRUPPO CENTRALMOTOR SPA**

con sede in : **TERNI** Prov : **TR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **RIETI** Prov : **RI**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63470**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/09/2011** al **19/09/2012**
********************

Denominazione Azienda : **GRUPPO CERAMICHE GRESMALT**

con sede in : **CASALGRANDE** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **SCANDIANO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**
**Decreto del 20/12/2011 n. 63494**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **31/05/2011** al **30/11/2011**
********************

Denominazione Azienda : **HERMANN**

con sede in : **PONTENURE** Prov : **PC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PONTENURE** Prov : **PC**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63521**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **10/10/2011** al **09/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **I.C.E.M.S. COSTRUZIONI EDILI**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **EDILIZIA E GENIO CIVILE**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63348**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/10/2011** al **16/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **I.T.L.**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GROSSO** Prov : **TO**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63523**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/11/2011** al **06/11/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **IL CEPPO SRL**

con sede in : **CAMPAGNOLA EMILIA** Prov : **RE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAMPAGNOLA EMILIA** Prov : **RE**

Settore: **Fabbricazione di altri elementi di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63535**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **IMPRESA COSTRUZIONI GRASSI DI GRASSI GIOVANNI E GRASSI GEOM. CLAUDIO**

con sede in : **STORO** Prov : **TN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **STORO** Prov : **TN**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63371**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/11/2011** al **16/11/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **INTHEMA CONFEZIONI**

con sede in : **SUBBIANO** Prov : **AR**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **SUBBIANO** Prov : **AR**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63549**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **IP CLEANING**

con sede in : **PORTOGRUARO** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VAIANO CREMASCO** Prov : **CR**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63381**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **02/11/2011** al **01/11/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ISCOT ITALIA C/O P.C.M.A. s.p.a.**

con sede in : **TORINO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CAIVANO** Prov : **NA**

Settore: **Altri servizi n.c.a.**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63542**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/07/2011** al **31/12/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **ITALFIBBIA**

con sede in : **SESTO FIORENTINO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SESTO FIORENTINO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63567**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ITALGRANITI GROUP**

con sede in : **MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Unità di : **SAN MARTINO IN RIO** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

Unità di : **RUBIERA** Prov : **RE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PIASTRELLE IN CERAMICA NON REFRATTARIA PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, COMPRESA LA DECORAZIONE E LA SMALTATURA**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63484**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/07/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **ITALIANA SALDATURE SRL**

con sede in : **PORTOGRUARO** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORTOGRUARO** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo di capacita' superiore a 300 litri**

**Autorizzazione del 19/12/2011 n. 63443**

Autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **13/02/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **ITALPRESSE**

con sede in : **BAGNATICA** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BAGNATICA** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Unità di : **GRASSOBBIO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

Unità di : **GRUMELLO DEL MONTE** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine utensili ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63473**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **JOHNSON CONTROLS SEATING CAP**

con sede in : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63534**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **JUNIOR GLASS 2007**

con sede in : **SANT'ANGELO IN LIZZOLA** Prov : **PU**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANT'ANGELO IN LIZZOLA** Prov : **PU**

Settore: **Altre lavorazioni e trasformazioni del vetro piano**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63453**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/11/2011** al **13/11/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **LANIFICIO DI QUARONA SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **BORGOSESIA** Prov : **VC**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **BORGOSESIA** Prov : **VC**

Settore: **Fabbricazione di tessuti e articoli tessili per usi tecnici**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63551**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/07/2011** al **19/07/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **L'AUTOMOBILE S.P.A.**

con sede in : **CATANIA** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CATANIA** Prov : **CT**

Settore: **Commercio ingrosso e dettaglio di autoveicoli**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63366**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **03/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **LE OFFICINE RIUNITE**

con sede in : **CAMPOFORMIDO** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAMPOFORMIDO** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine da miniera, cava e cantiere, compresi parti e accessori**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63565**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **26/10/2011** al **25/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **LEDA INDUSTRIE**

con sede in : **NONANTOLA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NONANTOLA** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione di vari prodotti chimici di base inorganici**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63522**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/10/2011** al **10/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **LEGGIUNO SPA**

con sede in : **LEGGIUNO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **altra causale**

Unità di : **LEGGIUNO** Prov : **VA**

Settore: **TESSITURA**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63455**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/11/2011** al **02/11/2012**

********************

Denominazione Azienda : **LEM**

con sede in : **GALLIATE LOMBARDO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **GALLIATE LOMBARDO** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63369**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/10/2011** al **30/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

********************

Denominazione Azienda : **LEUCI S.P.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **LECCO** Prov : **LC**

Settore: **Fabbricazione di lampadine e lampade elettriche**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63471**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **31/03/2012**

********************

Denominazione Azienda : **LOCATELLI SPA IN LIQUIDAZIONE A SOCIO UNICO E CONCORDATO PREVENTIVO**

con sede in : **DOLO** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **DOLO** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per miniere, cave e cantieri**

Unità di : **BERGAMO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di altre macchine per miniere, cave e cantieri**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63543**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **23/09/2011** al **22/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

********************

Denominazione Azienda : **LONES SPA**

con sede in : **CALVISANO** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **ISORELLA** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica**

Unità di : **CALVISANO** Prov : **BS**

Settore: **Fabbricazione di calzature, suole e tacchi in gomma e plastica**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63425**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/06/2011** al **06/06/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **LUCANIA METALLI**

con sede in : **CASTELLALTO** Prov : **TE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MELFI** Prov : **PZ**

Settore: **RECUPERO E PREPARAZIONE PER IL RICICLAGGIO DI CASCAMI E ROTTAMI METALLICI**
**Decreto del 16/12/2011 n. 63343**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **23/08/2011** al **22/08/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **LUZZI**

con sede in : **MONTEVARCHI** Prov : **AR**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTEVARCHI** Prov : **AR**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63518**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/11/2011** al **06/11/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **M B SRL**

con sede in : **BASSANO DEL GRAPPA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BORSO DEL GRAPPA** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63386**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **31/10/2011** al **30/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **M.C.T.I.**

con sede in : **IGLESIAS** Prov : **CI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **IGLESIAS** Prov : **CI**

Settore: **Lavori di meccanica generale**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63398**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************

Denominazione Azienda : **M.C.V. meccanica carpenteria vesuviana srl**

con sede in : **OTTAVIANO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **OTTAVIANO** Prov : **NA**

Settore: **Lavori di meccanica generale**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63405**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **08/08/2011** al **03/08/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **MAB INDUSTRIE**

con sede in : **MEDUNA DI LIVENZA** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MEDUNA DI LIVENZA** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63411**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **MAC BAREN' S**

con sede in : **FRATTAMAGGIORE** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **FRATTAMAGGIORE** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63476**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **MANELLO PASSAMANERIA SRL**

con sede in : **BUTTIGLIERA D'ASTI** Prov : **AT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BUTTIGLIERA D'ASTI** Prov : **AT**

Settore: **Fabbricazione di nastri, fettucce, stringhe, trecce, etichette, passamanerie di fibre tessili**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63562**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **19/10/2011** al **18/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **MANIFATTURA NAZIONALE PEZZOLI**

con sede in : **LEFFE** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LEFFE** Prov : **BG**

Settore: **Tessitura di filati tipo cotone**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63375**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **MARLANVIL**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CISERANO** Prov : **BG**

Settore: **Profilatura mediante formatura o piegatura a freddo del ferro e dell'acciaio**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63463**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **MARTELLI LAVORAZIONI TESSILI**

con sede in : **DOZZA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ANCARANO** Prov : **TE**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63558**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2011** al **30/11/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **MASCONF**

con sede in : **CARINARO** Prov : **CE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CARINARO** Prov : **CE**

Settore: **Fabbricazione di articoli di calzetteria**
**Decreto del 16/12/2011 n. 63349**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **30/09/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **MAZZONI GROUP SPA**

con sede in : **MONTEVEGLIO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTEVEGLIO** Prov : **BO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

Unità di : **CASTELFRANCO EMILIA** Prov : **MO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63529**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/05/2011** al **08/05/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **MECCANICA FINNORD**

con sede in : **LUINO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **JERAGO CON ORAGO** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di minuteria metallica ed altri articoli metallici n.c.a.**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63424**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/12/2011** al **19/06/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **MECO SRL**

con sede in : **ASSEMINI** Prov : **CA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ASSEMINI** Prov : **CA**

Settore: **Sartorie: confezione su misura di abbigliamento esterno (escluso quello in pelle e pelliccia), comprese la modifica e le riparazione**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63503**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **METALGOI SIDERURGICA in liquidazione**

con sede in : **BRESCIA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **BRESCIA** Prov : **BS**

Settore: **SIDERURGIA**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63420**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/10/2011** al **26/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **METECNO INDUSTRIE**

con sede in : **TRIBIANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **TRAVESIO** Prov : **PN**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63429**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **15/03/2011** al **14/03/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **MIGLIACCIO**

con sede in : **CASTEL GUELFO DI BOLOGNA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CASTEL GUELFO DI BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Trasporti di merci su strada**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63489**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **NEW BAG SRL**

con sede in : **PORTO TORRES** Prov : **SS**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORTO TORRES** Prov : **SS**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63511**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **25/10/2011** al **24/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **NEW MEDIA ENTERPRISE S.r.l.**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **EDITORIA**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63447**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **31/03/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **NORD CAVE IN FALLIMENTO**

con sede in : **BRESCIA** Prov : **BS**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **CAZZAGO SAN MARTINO** Prov : **BS**

Settore: **Estrazione di ghiaia e sabbia**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63495**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **26/09/2011** al **25/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **NOVARIA SOCIETA' COOPERATIVA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CALTIGNAGA** Prov : **NO**

Settore: **Imballaggio e confezionamento (per conto terzi)**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63340**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **NOVARTIS FARMA SPA**

con sede in : **ORIGGIO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ORIGGIO** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63451**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **31/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **OFFICINE E SMALTERIE VICENTINE - ING. E. DELL'ORTO & C. SpA**

con sede in : **SARCEDO** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SARCEDO** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63478**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **OLIMPIAS**

con sede in : **PONZANO VENETO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VALDAGNO** Prov : **VI**

Settore: **Preparazione e filatura di fibre tipo lana pettinata**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63477**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **30/08/2011** al **29/08/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **OLIMPIAS**

con sede in : **PONZANO VENETO** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FOLLINA** Prov : **TV**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63396**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **13/09/2011** al **12/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **PANSAC INTERNATIONAL SRL**

con sede in : **MIRA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **PORTOGRUARO** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**

Unità di : **VERDELLINO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**

Unità di : **RAVENNA** Prov : **RA**

Settore: **Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**

Unità di : **MIRA** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione di imballaggi in materie plastiche**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63438**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/11/2011** al **28/11/2011**
Con autorizzazione al pagamento diretto
********************

Denominazione Azienda : **PARMALAT SPA**

con sede in : **COLLECCHIO** Prov : **PR**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **COLLECCHIO** Prov : **PR**

Settore: **Trattamento igienico del latte**

Unità di : **ALBANO SANT'ALESSANDRO** Prov : **BG**

Settore: **Trattamento igienico del latte**

Unità di : **LAINATE** Prov : **MI**

Settore: **Trattamento igienico del latte**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Trattamento igienico del latte**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Trattamento igienico del latte**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63436**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/03/2011** al **31/08/2011**
********************

Denominazione Azienda : **PELLETTIERI**

con sede in : **TITO** Prov : **PZ**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **TITO** Prov : **PZ**

Settore: **Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, esclusi parti e accessori**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63548**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **29/02/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
********************

Denominazione Azienda : **PIMMY**

con sede in : **RIFREDDO** Prov : **CN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **RIFREDDO** Prov : **CN**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63363**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **PLASTIMEC**

con sede in : **PALAZZOLO VERCELLESE** Prov : **VC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **PALAZZOLO VERCELLESE** Prov : **VC**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63570**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **26/09/2011** al **25/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **POLFORM - S.R.L.**

con sede in : **MATERA** Prov : **MT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MATERA** Prov : **MT**

Settore: **Fabbricazione di altri prodotti in gomma n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63450**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **06/10/2011** al **05/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **POLINI SRL**

con sede in : **MONTE URANO** Prov : **FM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTE URANO** Prov : **FM**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63442**

Annullamento del programma di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **31/05/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **PRONTOGROS MARCHE ABRUZZO MOLISE SPA**

con sede in : **CESENA** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **ASCOLI PICENO** Prov : **AP**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**

Unità di : **CIVITANOVA MARCHE** Prov : **MC**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**

Unità di : **JESI** Prov : **AN**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**

Unità di : **PORTO SAN GIORGIO** Prov : **AP**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**

Unità di : **SAN BENEDETTO DEL TRONTO** Prov : **AP**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**

Unità di : **GIULIANOVA** Prov : **TE**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**

Unità di : **MONTESILVANO** Prov : **PE**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**

Unità di : **TERAMO** Prov : **TE**

Settore: **COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63550**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/12/2010** al **31/01/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **PULICROM**

con sede in : **ORMELLE** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ORMELLE** Prov : **TV**

Settore: **TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63508**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**
********************

Denominazione Azienda : **PUNTO COSTRUZIONI DI PISCHEDDA ROBERTO**

con sede in : **SETTIMO TORINESE** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **SETTIMO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici e lavori di ingegneria civile**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63422**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/06/2011** al **09/06/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
********************

Denominazione Azienda : **RCS QUOTIDIANI S.P.A.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale - editoria**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **EDITORIA**

Unità di : **PESSANO CON BORNAGO** Prov : **MI**

Settore: **EDITORIA**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63446**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/01/2012**
********************

Denominazione Azienda : **RIBES INFORMATICA**

con sede in : **IVREA** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **IVREA** Prov : **TO**

Settore: **Realizzazione di software personalizzato**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63524**
Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **15/10/2011** al **14/10/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
********************

Denominazione Azienda : **RIZZI FRANCESCO E C.**

con sede in : **VIADANA** Prov : **MN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VIADANA** Prov : **MN**

Settore: **CONFEZIONAMENTO DI ARTICOLI TESSILI, ESCLUSI GLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63485**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **ROCAM RELLY SRL IN LIQUIDAZIONE**

con sede in : **TREZZANO SUL NAVIGLIO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ALBAIRATE** Prov : **MI**

Settore: **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63407**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **16/07/2011** al **15/01/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **ROTOMEC**

con sede in : **NAPOLI** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli di carta e di cartone**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63465**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **27/09/2011** al **26/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **S.I.C.I. SRL SOC.ITAL.COSTR.IMP.IN FALLIMENTO**

con sede in : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti per la distribuzione dell'energia elettrica**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63432**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **11/08/2011** al **10/08/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **S.I.E.M. SOC. IMPIANTI ELETTRICI MANUTENZIONE**

con sede in : **SESTO FIORENTINO** Prov : **FI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SESTO FIORENTINO** Prov : **FI**

Settore: **Installazione e riparazione di impianti elettrici ed elettronici**
**Decreto del 22/12/2011 n. 63561**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/11/2011** al **13/11/2012**
Con autorizzazione al pagamento diretto
*********************

Denominazione Azienda : **S.I.F.I. Società industria farmaceutica italiana**

con sede in : **ACI SANT'ANTONIO** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **ACI SANT'ANTONIO** Prov : **CT**

Settore: **Fabbricazione di medicinali, preparati farmaceutici, cerotti e simili**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione di medicinali, preparati farmaceutici, cerotti e simili**
**Decreto del 19/12/2011 n. 63427**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **24/07/2011** al **21/01/2012**
*********************

Denominazione Azienda : **S.S.C. S.R.L**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BUROLO** Prov : **TO**

Settore: **Ipermercati**

Unità di : **VERCELLI** Prov : **VC**

Settore: **Ipermercati**
**Decreto del 16/12/2011 n. 63356**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/10/2011** al **17/10/2012**
*********************

Denominazione Azienda : **S.S.C. SRL**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Ipermercati**

Unità di : **NICHELINO** Prov : **TO**

Settore: **Ipermercati**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **Ipermercati**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63355**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **SALUMIFICIO DODARO**

con sede in : **CASTROLIBERO** Prov : **CS**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SPEZZANO ALBANESE** Prov : **CS**

Settore: **Produzione e refrigerazione di carne e di prodotti della macellazione del bestiame, esclusi volatili e conigli, esclusa l'attivita' delle macellerie**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63469**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **SATURNO DUE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

con sede in : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **PIOSSASCO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63497**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/11/2011** al **18/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **SATURNO INDUSTRIALE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

con sede in : **ROSTA** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **POZZILLI** Prov : **IS**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE**

Unità di : **SETTIMO TORINESE** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PARTI ED ACCESSORI PER AUTOVEICOLI (ESCLUSI QUELLI IN LEGNO) E PER I MOTORI DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **ROSTA** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63434**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/11/2011** al **18/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **SATURNO MATERIE PLASTICHE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

con sede in : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **GRUGLIASCO** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN MATERIE PLASTICHE**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63496**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/11/2011** al **18/02/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **SCAI HIGH FREQUENCY**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SUISIO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63379**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **Scarpetta s.r.l.**

con sede in : **ARZANO** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ARZANO** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di calzature non in gomma**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63392**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **19/09/2011** al **18/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **SELCA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **IVREA** Prov : **TO**

Settore: **FABBRICAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI INDUSTRIALI**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63406**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **11/07/2011** al **10/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **SELEXELSAG**

con sede in : **GENOVA** Prov : **GE**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **L'AQUILA** Prov : **AQ**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **QUARTUCCIU** Prov : **CA**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **CHIETI** Prov : **CH**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **MISTERBIANCO** Prov : **CT**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **LAMEZIA TERME** Prov : **CZ**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **POMEZIA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **CISTERNA DI LATINA** Prov : **LT**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **PISA** Prov : **PI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **LA SPEZIA** Prov : **SP**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **BOLOGNA** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **CAMPI BISENZIO** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **FIRENZE** Prov : **FI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **GENOVA** Prov : **GE**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **ROZZANO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **BACOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **GIUGLIANO IN CAMPANIA** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **NOLA** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **POMIGLIANO D'ARCO** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **PISTOIA** Prov : **PT**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **REGGIO CALABRIA** Prov : **RC**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **LA SPEZIA** Prov : **SP**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **SAN MAURIZIO CANAVESE** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

Unità di : **SAMARATE** Prov : **VA**

Settore: **Fabbricazione e installazione di apparecchi e impianti per telecomunicazioni, esclusa l'installazione da parte di imprese non produttrici**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63383**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/07/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/01/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **SELFIN SPA in liquidazione in Concordato Preventivo**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Concordato preventivo**

Unità di : **CASERTA** Prov : **CE**

Settore: **REALIZZAZIONE DI SOFTWARE**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **REALIZZAZIONE DI SOFTWARE**

Unità di : **PALERMO** Prov : **PA**

Settore: **REALIZZAZIONE DI SOFTWARE**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **REALIZZAZIONE DI SOFTWARE**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63505**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **09/11/2011** al **08/05/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **SERENISSIMA RISTORAZIONE c/o PIAGGIO**

con sede in : **VICENZA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PONTEDERA** Prov : **PI**

Settore: **Mense**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63540**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **29/08/2011** al **24/09/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **SIAMESI RIOMBRA INDUSTRIE RIUNITE**

con sede in : **SAVIGNANO SUL PANARO** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAVIGNANO SUL PANARO** Prov : **MO**

Settore: **Fabbricazione di finestre, porte, tapparelle e maniglie in plastica**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63531**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/10/2011** al **04/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **SILA**

con sede in : **CIGLIANO** Prov : **VC**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CIGLIANO** Prov : **VC**

Settore: **FABBRICAZIONE, INSTALLAZIONE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63568**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **31/03/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **SILA SRL UNIPERSONALE**

con sede in : **ROVIGO** Prov : **RO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROVIGO** Prov : **RO**

Settore: **FABBRICAZIONE DI MATTONI, TEGOLE ED ALTRI PRODOTTI PER L'EDILIZIA IN TERRACOTTA NON REFRATTARI**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63410**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/06/2011** al **05/06/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **SINA CARRI**

con sede in : **SPILIMBERGO** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORDENONE** Prov : **PN**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **PORDENONE** Prov : **PN**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **VILLORBA** Prov : **TV**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **SUSEGANA** Prov : **TV**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **SPILIMBERGO** Prov : **PN**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **SPILIMBERGO** Prov : **PN**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63572**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **SINA CARRI**

con sede in : **SPILIMBERGO** Prov : **PN**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **PORDENONE** Prov : **PN**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **PORDENONE** Prov : **PN**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **VILLORBA** Prov : **TV**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **SUSEGANA** Prov : **TV**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **SPILIMBERGO** Prov : **PN**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

Unità di : **SPILIMBERGO** Prov : **PN**

Settore: **COMMERCIO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63527**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **SINTESI MANIFATTURE**

con sede in : **SAN BENEDETTO DEL TRONTO** Prov : **AP**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SAN BENEDETTO DEL TRONTO** Prov : **AP**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63350**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **SIP & R SRL**

con sede in : **MONTORO INFERIORE** Prov : **AV**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONTORO INFERIORE** Prov : **AV**

Settore: **Fabbricazione e installazione di altre macchine di impiego generale n.c.a.**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63513**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **12/09/2011** al **11/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **SOLMET**

con sede in : **VERTEMATE CON MINOPRIO** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **VERTEMATE CON MINOPRIO** Prov : **CO**

Settore: **FABBRICAZIONE E RIPARAZIONE DI MOBILI**

**Autorizzazione del 20/12/2011 n. 63498**

Autorizzazione al pagamento diretto C.I.G.S. dal **18/07/2011** al **17/07/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **SPINI & ZOJA**

con sede in : **NIBIONNO** Prov : **LC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **NIBIONNO** Prov : **LC**

Settore: **Lavori generali di costruzione di edifici**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63364**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **06/06/2011** al **05/06/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **STARK**

con sede in : **TRIVIGNANO UDINESE** Prov : **UD**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **TRIVIGNANO UDINESE** Prov : **UD**

Settore: **Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63557**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2011** al **01/11/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **STM PRODUCTS SRL**

con sede in : **VERONA** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **VERONA** Prov : **VR**

Settore: **FABBRICAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE N.C.A.**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63560**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **SUD SAEM**

con sede in : **SOMMA VESUVIANA** Prov : **NA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SOMMA VESUVIANA** Prov : **NA**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricita'**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63441**

Annullamento del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **03/04/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **SUMMANIA BETON**

con sede in : **ZANE'** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ZANE'** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e pietra artificiale per l'edilizia**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63409**

Estensione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/11/2011** al **01/05/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **SVA S.R.L.**

con sede in : **SAN MARTINO BUON ALBERGO** Prov : **VR**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **PESCANTINA** Prov : **VR**

Settore: **Riparazione e manutenzione di macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63426**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **10/03/2011** al **09/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **TALLARINI GUIDO & C. S.N.C.**

con sede in : **SANT'IPPOLITO** Prov : **PU**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SANT'IPPOLITO** Prov : **PU**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

Unità di : **ORCIANO DI PESARO** Prov : **PU**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di strutture metalliche e di parti di strutture**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63475**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **02/11/2011** al **01/11/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **TECNIGOLD**

con sede in : **BORSO DEL GRAPPA** Prov : **TV**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **BORSO DEL GRAPPA** Prov : **TV**

Settore: **Fabbricazione di gioielleria e oreficeria**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63482**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/09/2011** al **11/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **TECNIMONT**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **BRINDISI** Prov : **BR**

Settore: **Servizi di ingegneria integrata**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63519**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/10/2011** al **30/09/2012**

********************

Denominazione Azienda : **TECNO PLASTICA LUCANA**

con sede in : **SANT'ANGELO LE FRATTE** Prov : **PZ**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANT'ANGELO LE FRATTE** Prov : **PZ**

Settore: **Fabbricazione di semilavorati di materie plastiche: lastre, fogli, pellicole, ecc.**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63491**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

********************

Denominazione Azienda : **TECNOMEC**

con sede in : **ARNAD** Prov : **AO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ARNAD** Prov : **AO**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63556**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **12/09/2011** al **31/08/2012**

********************

Denominazione Azienda : **TELESPAZIO SPA**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Riorganizzazione, Conversione aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.**

Unità di : **CASTELLANA GROTTE** Prov : **BA**

Settore: **Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.**

Unità di : **ORTUCCHIO** Prov : **AQ**

Settore: **Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.**

Unità di : **GERA LARIO** Prov : **CO**

Settore: **Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.**

Unità di : **CONCOREZZO** Prov : **MB**

Settore: **Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.**

Unità di : **CASORIA** Prov : **NA**

Settore: **Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.**

Unità di : **PIANA DEGLI ALBANESI** Prov : **PA**

Settore: **Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.**

Unità di : **BEINASCO** Prov : **TO**

Settore: **Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.**

Unità di : **ALTAVILLA VICENTINA** Prov : **VI**

Settore: **Altre attivita' connesse alle telecomunicazioni n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63365**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/01/2013**
Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/07/2011** al **03/01/2012**

********************

Denominazione Azienda : **TENARIS DALMINE**

con sede in : **DALMINE** Prov : **BG**

Causale di Intervento : **Ristrutturazione aziendale**

Unità di : **ARCORE** Prov : **MB**

Settore: **Fabbricazione di tubi e raccordi in acciaio senza saldatura**

Unità di : **PIOMBINO** Prov : **LI**

Settore: **Fabbricazione di tubi e raccordi in acciaio senza saldatura**

Unità di : **DALMINE** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di tubi e raccordi in acciaio senza saldatura**

Unità di : **COSTA VOLPINO** Prov : **BG**

Settore: **Fabbricazione di tubi e raccordi in acciaio senza saldatura**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63437**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/02/2011** al **31/01/2012**

********************

Denominazione Azienda : **Tessitura Carlo Valli SpA**

con sede in : **COMO** Prov : **CO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **COMO** Prov : **CO**

Settore: **Tessitura di filati tipo seta**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63458**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/11/2011** al **31/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **TESSITURA DI BORGOMANERO**

con sede in : **CRESSA** Prov : **NO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CRESSA** Prov : **NO**

Settore: **INDUSTRIE TESSILI**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63456**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **14/09/2011** al **13/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **THOMAS**

con sede in : **ISOLA VICENTINA** Prov : **VI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ISOLA VICENTINA** Prov : **VI**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di macchine utensili per la lavorazione dei metalli ed accessori, escluse le parti intercambiabili**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63414**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **04/10/2011** al **03/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **TINTORIA TRE MONTI DI LASCHI LINA MARIA C.**

con sede in : **CANTAGALLO** Prov : **PO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **CANTAGALLO** Prov : **PO**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63533**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **24/10/2011** al **23/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **TINTORIA ZERBI SRL**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LONATE CEPPINO** Prov : **VA**

Settore: **FINISSAGGIO DEI TESSILI E DEGLI ARTICOLI DI VESTIARIO**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63507**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **07/11/2011** al **06/11/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **Tiscali Contact S.r.l.**

con sede in : **CAGLIARI** Prov : **CA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAGLIARI** Prov : **CA**

Settore: **Fornitura di accesso a Internet (Internet Provider)**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63472**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/11/2011** al **06/11/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **Tiscali Italia S.p.A.**

con sede in : **CAGLIARI** Prov : **CA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CAGLIARI** Prov : **CA**

Settore: **Gestione di reti di telecomunicazione fissa**

Unità di : **MILANO** Prov : **MI**

Settore: **Gestione di reti di telecomunicazione fissa**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Gestione di reti di telecomunicazione fissa**

Unità di : **CASALECCHIO DI RENO** Prov : **BO**

Settore: **Gestione di reti di telecomunicazione fissa**

Unità di : **PISA** Prov : **PI**

Settore: **Gestione di reti di telecomunicazione fissa**

Unità di : **TORINO** Prov : **TO**

Settore: **Gestione di reti di telecomunicazione fissa**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Gestione di reti di telecomunicazione fissa**

Unità di : **PADOVA** Prov : **PD**

Settore: **Gestione di reti di telecomunicazione fissa**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63474**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **07/11/2011** al **06/11/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **TOURING EDITORE S.R.L.**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ASSAGO** Prov : **MI**

Settore: **EDITORIA**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63555**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **20/09/2011** al **19/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **TRA.SMA**

con sede in : **MONCALIERI** Prov : **TO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MONCALIERI** Prov : **TO**

Settore: **Trafilatura a freddo del ferro e dell'acciaio**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63344**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/06/2011** al **19/06/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **TRT**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **Installazione, riparazione e manutenzione di impianti elettrici e di altre apparecchiature elettriche n.c.a.,escluse le installazioni elettriche negli edifici**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63388**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **TRUST PLASTRON IN A.S.**

con sede in : **POLIA** Prov : **VV**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **POLIA** Prov : **VV**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63431**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/08/2011** al **31/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **TRUST PLASTRON SRL IN A.S.**

con sede in : **POLIA** Prov : **VV**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **POLIA** Prov : **VV**

Settore: **Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63430**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **18/03/2011** al **31/07/2011**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **TTE Rapidpress**

con sede in : **MODENA** Prov : **MO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **MODENA** Prov : **MO**

Settore: **Imbutitura e profilatura di lamiere di metallo**

**Decreto del 22/12/2011 n. 63564**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/10/2011** al **04/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **TWIN DISC SRL**

con sede in : **SAN GIOVANNI IN PERSICETO** Prov : **BO**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SAN GIOVANNI IN PERSICETO** Prov : **BO**

Settore: **Fabbricazione, installazione, riparazione e manutenzione di ingranaggi e organi di trasmissione**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63357**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **UNDICIDUE**

con sede in : **ROMA** Prov : **RM**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **ROMA** Prov : **RM**

Settore: **STAMPA E SERVIZI CONNESSI ALLA STAMPA**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63501**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **04/06/2011** al **07/11/2011**

*********************

Denominazione Azienda : **UNISTAR SPA**

con sede in : **CATANIA** Prov : **CT**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **CATANIA** Prov : **CT**

Settore: **Manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli**

Unità di : **SIRACUSA** Prov : **SR**

Settore: **Manutenzione e riparazioni meccaniche di autoveicoli**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63480**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **Vallicelli**

con sede in : **FORLI'** Prov : **FC**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **FORLI'** Prov : **FC**

Settore: **Fabbricazione e installazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63362**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **VEGA PIPINGS**

con sede in : **VENEGONO INFERIORE** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **LOCATE VARESINO** Prov : **CO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

**Decreto del 16/12/2011 n. 63341**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **01/09/2011** al **31/08/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **VENETA MOBILI SPA**

con sede in : **SANTO STINO DI LIVENZA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **SANTO STINO DI LIVENZA** Prov : **VE**

Settore: **Fabbricazione di altri mobili**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63413**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **17/10/2011** al **16/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **VETRERIA CRISTAL SRL IN FALLIMENTO**

con sede in : **ESTE** Prov : **PD**

Causale di Intervento : **Fallimento**

Unità di : **ESTE** Prov : **PD**

Settore: **Fabbricazione e lavorazione di altro vetro (anche per usi tecnici ed industriali) ed articoli in vetro n.c.a.**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63439**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **21/07/2011** al **20/07/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

*********************

Denominazione Azienda : **VIBEN SAS di v. BENVENGA C**

con sede in : **SALA CONSILINA** Prov : **SA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **SALA CONSILINA** Prov : **SA**

Settore: **Confezione in serie di abbigliamento esterno, escluso l'abbigliamento in pelle e pelliccia**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63464**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

*********************

Denominazione Azienda : **VINYLS ITALIA SPA IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**

con sede in : **VENEZIA** Prov : **VE**

Causale di Intervento : **Amministrazione straordinaria**

Unità di : **SASSARI** Prov : **SS**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI**

Unità di : **VENEZIA** Prov : **VE**

Settore: **FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI E DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63421**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **09/12/2011** al **09/03/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

********************

Denominazione Azienda : **WHIRLPOOL EUROPE**

con sede in : **COMERIO** Prov : **VA**

Causale di Intervento : **Contratti di solidarieta**

Unità di : **NAPOLI** Prov : **NA**

Settore: **Fabbricazione di elettrodomestici compresi parti ed accessori, escluse l'installazione, la riparazione e la manutenzione**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63479**

Concessione del trattamento di C.I.G.S. dal **05/09/2011** al **04/09/2012**

********************

Denominazione Azienda : **ZABA**

con sede in : **MILANO** Prov : **MI**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **MUGGIO'** Prov : **MB**

Settore: **Fabbricazione di poltrone e divani e loro telai, in qualsiasi materiale, esclusi parti e accessori**

**Decreto del 19/12/2011 n. 63401**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **20/10/2011** al **13/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

********************

Denominazione Azienda : **ZANI SPA**

con sede in : **ROVIGO** Prov : **RO**

Causale di Intervento : **Crisi aziendale**

Unità di : **ROVIGO** Prov : **RO**

Settore: **Fabbricazione, installazione e riparazione di cisterne, serbatoi e contenitori in metallo di capacita' superiore a 300 litri**

Unità di : **ROVIGO** Prov : **RO**

Settore: **Lavori di meccanica generale**

**Decreto del 20/12/2011 n. 63488**

Approvazione del programma di C.I.G.S. dal **03/10/2011** al **02/10/2012**

Con autorizzazione al pagamento diretto

********************

**12A00590**

**Approvazione della delibera n. 877 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 15 dicembre 2011**

Con ministeriale n. 36/0006358/MA004.A007/AVV-L-92 del 30 dicembre 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 877 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 15 dicembre 2011, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2012.

**12A00591**

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-020) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)**
**validi a partire dal 1° GENNAIO 2012**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I** (legislativa)

| | | CANONE DI ABBONAMENTO | |
|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | € **438,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 128,52)** | - semestrale | € **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 19,29)** | - annuale | € **68,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 9,64)** | - semestrale | € **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 41,27)** | - annuale | € **168,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 20,63)** | - semestrale | € **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 15,31)** | - annuale | € **65,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 7,65)** | - semestrale | € **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 50,02)** | - annuale | € **167,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 25,01)** | - semestrale | € **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| | *(di cui spese di spedizione € 383,93)** | - annuale | € **819,00** |
| | *(di cui spese di spedizione € 191,46)** | - semestrale | € **431,00** |

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**
(Oltre le spese di spedizione)

| Prezzi di vendita: | |
|---|---|
| serie generale | € 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € 1,00 |
| fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico | € 6,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 128,06)** | - annuale | € **300,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 73,81)** | - semestrale | € **165,00** |

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | |
|---|---|---|
| *(di cui spese di spedizione € 39,73)** | - annuale | € **86,00** |
| *(di cui spese di spedizione € 20,77)** | - semestrale | € **55,00** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.**

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo | € **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% | € **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

## AVVISO AGLI ABBONATI

Si avvisano i Signori abbonati che sono state apportate alcune variazioni alle condizioni di abbonamento nello specifico per quanto riguarda la decorrenza e la tipologia degli abbonamenti offerti.

Gli abbonamenti decorreranno a partire dalla registrazione del versamento del canone, per terminare l'anno o il semestre successivo (in caso di abbonamenti semestrali).

I seguenti tipi di abbonamento, inoltre, non saranno più disponibili:

- Abbonamento A1 che comprende la Serie Generale e i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi;
- Abbonamento F1 che comprende la Serie Generale, i supplementi ordinari recanti provvedimenti normativi e le 4 Serie Speciali.

L'INDICE REPERTORIO ANNUALE non è più incluso in alcuna tipologia di abbonamento e verrà posto in vendita separatamente. Gli abbonati alla Gazzetta Ufficiale cartacea avranno diritto ad uno sconto sul prezzo di copertina.

Le offerte di rinnovo sono state inviate agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per il pagamento dell'abbonamento stesso. Si pregano i Signori abbonati di utilizzare questi bollettini o seguire le istruzioni per i pagamenti effettuati a mezzo bonifico bancario.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 19 febbraio 2012.

SI RENDE NOTO, INOLTRE, CHE CON LA NUOVA DECORRENZA NON SARANNO PIÙ FORNITI FASCICOLI ARRETRATI IN CASO DI ABBONAMENTI SOTTOSCRITTI NEL CORSO DELL'ANNO. TALI FASCICOLI POTRANNO ESSERE ACQUISTATI CON APPOSITA RICHIESTA.

Si pregano, inoltre, gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo, di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio intermediario.

€ 1,00